

# Protectline

Modello di organizzazione, gestione e controllo  
ex D.Lgs. 231/01

| Rev. | Data       | Descrizione della Modifica                |
|------|------------|---|
| 0    | 28/05/2020 | Adozione del modello – Prima approvazione |
|      |            |   |

## INDICE

### Sommario

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>PAROLE CHIAVE</b>  | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>PARTE GENERALE</b>   | <b>6</b>  |
| 2.1      | CAPITOLO 1 - Introduzione alla normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica         | 6         |
| 2.2      | CAPITOLO 2 - Il D.Lgs. 231/01 e le linee guida CONFCOOPERATIVE e CONFINDUSTRIA  | 7         |
| 2.3      | Costruzione del Modello e relativa struttura  | 10        |
| 2.4      | CAPITOLO 3- Le caratteristiche dell'consorzio   | 11        |
| 2.4.1    | IL TIPO   | 11        |
| 2.4.2    | I SOCI  | 11        |
| 2.4.3    | GLI ORGANI  | 12        |
| 2.4.4    | IL CODICE ETICO   | 14        |
| 2.4.5    | L'ORGANISMO DI VIGILANZA E TIPOLOGIA E MODALITÀ DELLE SEGNALAZIONI E COMUNICAZIONI  | 14        |
| 2.4.6    | ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORM. DEL PERSONALE AZIENDALE  | 21        |
| 2.5      | CAPITOLO 4 - I processi di attività aziendale   | 21        |
| <b>3</b> | <b>PARTE SPECIALE</b>   | <b>33</b> |
| 3.1      | I REATI   | 33        |
| 3.2      | VALUTAZIONE DEL RISCHIO   | 35        |
| 3.3      | ANALISI DEI REATI   |           |
|          | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>  |           |
| 3.3.1    | GRUPPO - (A) - Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione   |           |
|          | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>  |           |
| 3.3.2    | GRUPPO - (B) - Delitti informatici e trattamento illecito di dati   |           |
|          | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>  |           |
| 3.3.3    | GRUPPO - (C) - Reati transnazionali e di associazione per delinquere e di tipo mafioso  |           |
|          | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>  |           |
| 3.3.4    | GRUPPO - (C <sub>1</sub> ) - Reati transnazionali   |           |
|          | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>  |           |
| 3.3.5    | GRUPPO - (D) - Reati di falso nummario  |           |
|          | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>  |           |
| 3.3.6    | GRUPPO - (D <sub>1</sub> ) - Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, contro l'industria e il commercio |           |
|          | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>  |           |
| 3.3.7    | GRUPPO - (E) - Reati societari  |           |
|          | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>  |           |
| 3.3.8    | GRUPPO - (E <sub>1</sub> ) - Reati di abuso di mercato  |           |
|          | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>  |           |
| 3.3.9    | GRUPPO - (F) - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico  |           |
|          | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>  |           |
| 3.3.10   | GRUPPO - (G) - Reati contro la persona contro la vita e l'incolumità individuale e  |           |

la personalità individuale

**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.3.11 GRUPPO - (H) - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.3.12 GRUPPO - (I) - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.3.13 GRUPPO - (L) - Reati ambientali

**Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.3.14 GRUPPO - (M) - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

**Errore. Il segnalibro non è definito.**

|        |  |     |
|--------|--|-----|
| 3.3.15 | GRUPPO – (N) – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati..... |     |
|        | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>   |     |
| 3.4    | MAPPATURA DELLE AREE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO DI REATO   | 38  |
| 3.4.1  | PROCESSI 4.1; 4.1bis; 4.1 ter  | 117 |
| 3.4.2  | PROCESSI 4.2; 4.3; 4.4; 4.5 e 4.6  | 125 |
| 3.5    | PROTOCOLLI DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  | 142 |
| 3.6    | SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO   | 146 |
| 3.7    | INDICE DEI PROTOCOLLI E DELLE PROCEDURE UTILIZZATE AI FINI DEL PRESENTE MODELLO  | 152 |

####

## 1 PAROLE CHIAVE

- **“D.Lgs. 231/2001”** o **“Decreto”** il **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
- **“Consorzio”**: CONSORZIO BLU SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.
- **“Destinatari”**: i Soci, i membri degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Mandatari, i Procuratori, gli Outsourcer, i Consulenti, i Partners, ed altri soggetti che operano a vantaggio o nell’interesse dell’ consorzio.
- **“Modello organizzativo”** o **“Modello”**: il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dai vertici dell’ consorzio, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo, al fine di prevenire la realizzazione dei reati indicati dal Decreto da parte di soggetti apicali o sottoposti all’altrui sorveglianza.
- **“Organi Sociali”**: l’assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale dell’ consorzio l’assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.
- **“Organismo di Vigilanza”** od **“Organismo”** od **“OdV”**: l’organismo previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sull’efficacia ed effettività del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull’aggiornamento dello stesso.
- **“Soggetti apicali”**: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ consorzio o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; in particolare, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vicepresidente, gli Amministratori Delegati, i procuratori.
- **“Soggetti sottoposti ad altrui direzione”**: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ovvero tutti coloro che operano sotto la direzione o la vigilanza dei soggetti apicali.
- **“Personale”**: tutte le persone fisiche che intrattengono con Il consorzio un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori a progetto, gli “stagisti” ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte dell’ consorzio.
- **“PA”** : la Pubblica Amministrazione, in senso ampio e i suoi rappresentanti.
- **“Protocollo” di Organizzazione, Gestione e Controllo**: l’insieme di misure organizzative, fisiche e/o logiche previste dal Modello al fine di prevenire la realizzazione di uno o più reati.
- **“Codice Etico”**: l’atto, espressione dell’ente, voluto e approvato dal vertice del Consorzio, contenente le raccomandazioni, gli obblighi e/o divieti a cui i destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.

- **“CCNL”**: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti della cooperative sociali a responsabilità limitata a scopo mutualistico di tipo A.
- **“Reati”** o **“Reato-presupposto”**: i reati cui il decreto fa discendere la responsabilità amministrativa dell’ consorzio.
- **“Aree di attività a rischio di reato”**: il settore, l’attività (singola o complessa) che può esporre il consorzio al rischio che un soggetto destinatario del Decreto possa commettere un reato-presupposto.
- **“Sistema Disciplinare e Sanzionatorio”**: le misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dai protocolli di organizzazione, gestione e controllo del Modello.

## 2 PARTE GENERALE

### PREMESSE

La CONSORZIO BLU Società Cooperativa Sociale nel confermare la propria linea di condotta aziendale, totalmente imperniata dai principi di liceità, legalità e rispetto dei diritti della persona umana, si dota del presente modello di gestione a completamento e definizione delle proprie attività di perseguimento degli scopi associativi.

#### **2.1 CAPITOLO 1 - Introduzione alla normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica**

Con la **Legge 29 settembre 2000, n. 300** (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2000 S.O.) sotto la rubrica "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali" è stata data delega al Governo di provvedere alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica.

Tale Legge all'**art. 11** ha previsto che **tale delega dovesse essere attuata tramite l'emanazione di un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:**

- a) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione di delitti contro la Pubblica Amministrazione, reati di cui al titolo II libro II del Codice Penale, articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema;
- b) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei delitti contro l'incolumità pubblica previsti dal titolo VI del libro II del Codice Penale;
- c) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei delitti di cui al titolo XII libro II del Codice Penale, articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- d) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria;
- e) **prevedere la responsabilità amministrativa degli enti sopra individuati per il reato commesso da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione ovvero da chi esercita, anche di fatto i poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi è**

**sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; quindi, prevedere l'esclusione della responsabilità amministrativa di tali enti nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;**

- f) prevedere sanzioni amministrative effettive anche pecuniarie, proporzionate e dissuasive per i casi in cui si configurasse una responsabilità amministrativa, con previsione nei casi di particolare gravità anche della chiusura temporanea, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, della interdizione anche temporanea dell'esercizio dell'attività, del divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione, della esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi, del divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi.

**Ciò posto, il governo ha dato seguito alla delega con l'emanazione del D.Lgs. 18 giugno 2001 n.231, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19/06/2001 ed entrato in vigore dal 04/07/2001.**

## **2.2 CAPITOLO 2 - Il D.Lgs. 231/01 e le linee guida CONFCOOPERATIVE e CONFINDUSTRIA**

L'introduzione nel nostro ordinamento giuridico del D. Lgs. 231/01, che ha introdotto nell'ordinamento italiano la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ha costituito e costituisce, come forma di responsabilizzazione degli enti che delinquono, una risposta all'esigenza di contrasto dell'allarmante fenomeno della criminalità d'impresa.

Tale normativa calando a livello nazionale la disciplina della responsabilità amministrativa relativamente alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, permette, quindi, di colpire (con sanzioni pecuniarie, di interdizione dall'attività, di commissariamento, di divieto a contrarre con la PA) direttamente l'Ente che ne ha tratto vantaggio e, pertanto, l'interesse economico dei soci.

È chiaro che ciò costituisce un efficace sistema di deterrenza e di scoraggiamento al crimine d'impresa.

L'art. 1 del decreto in commento stabilisce che tale normativa si applica agli enti forniti di personalità giuridica ed alle associazioni anche prive di personalità giuridica, escludendo esplicitamente lo Stato, gli Enti pubblici territoriali, gli Enti pubblici non economici e gli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

L'art. 5 definisce i presupposti sulla base dei quali può essere mosso un giudizio di responsabilità per l'ente: ***"L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio :***

*da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*  
*da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*

*L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".*

Quindi, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da tutti i soggetti c.d. "apicali" che di diritto o di fatto esercitano, in virtù di poteri originari o delegati, "la gestione ed il controllo" sull'ente o su di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché dai sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti apicali.

**Pertanto, dal dettato della norma è lecito concludere che l'ente risponderebbe per i reati commessi da questi soggetti solo qualora fossero stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio e, comunque, solo per i reati tassativamente indicati nel decreto.**

Qualora i reati fossero commessi dai vertici dell'ente, questo non risponde se ha predisposto ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e se, ex art. 6 comma 1 lett. b D.Lgs. 231/01, ha istituito un organo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di tali modelli.

Infine, sempre nel caso di condotta penalmente rilevante da parte dei soggetti apicali, l'ente non risponde se il reato è stato commesso eludendo in maniera fraudolenta i modelli organizzativi e non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo di cui sopra.

Nelle ipotesi in cui il fatto reato venisse commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'esclusione di responsabilità dell'ente è subordinata: all'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati e, quindi, a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio con previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure stabilite.

Si evidenzia come, sul punto, la norma in commento ponga poi l'accento sull'importanza dell'aggiornamento costante dei modelli o sulla loro modificazione sulla base dei mutamenti dell'ente che lo ha adottato.

Tra l'altro, proprio per sottolineare l'importanza applicativa del modello, sono previste oltre le sanzioni pecuniarie per quote (art.10), anche le sanzioni interdittive con funzione preventiva:

## **Art. 9. - Sanzioni amministrative**

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

1. la sanzione pecuniaria;
2. le sanzioni interdittive;
3. la confisca;
4. la pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il presente modello è stato costruito sulla base dei principi esposti e normati nel D.Lgs. 231/01, come attualizzati nelle linee guida **CONFCOOPERATIVE** e nelle linee guida **CONFINDUSTRIA** aggiornate al marzo 2014 e, quindi, con i relativi aggiornamenti sia delle prime che delle seconde.

In ogni caso CONFCOOPERATIVE è tra le principali organizzazioni rappresentative delle aziende cooperative in Italia. In tale veste ha predisposto le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex decreto legislativo n. 231/2001, fornendo così alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel decreto, consentendo all'ente l'esonero dalla responsabilità e dalle relative sanzioni (pecuniarie e interdittive).

Le indicazioni fornite nelle Linee Guida richiedono, naturalmente, un successivo adattamento da parte delle aziende cooperative. Ogni modello organizzativo, infatti, per poter esercitare la propria efficacia preventiva, va costruito tenendo presenti le caratteristiche proprie della realtà aziendale cui si applica. Il rischio reato di ogni azienda è strettamente dipendente dal settore economico, dalla complessità organizzativa e non solo dimensionale dell'azienda e dell'area geografica in cui essa opera.

A seguito dei numerosi interventi legislativi che, nel frattempo, hanno modificato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, estendendone l'ambito applicativo a ulteriori fattispecie di reato, il Gruppo di lavoro di Confcooperative ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi.

Il Ministero ha inoltre ricordato che la piena efficacia delle Linee Guida lascia impregiudicata ogni valutazione sulle modalità della loro implementazione e sulla concreta attuazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo da parte dei singoli enti, affiliati o meno all'Associazione.

Le Linee Guida, si focalizzano in particolare su:

- la costruzione del Codice Etico,
- l'Organismo di Vigilanza, la composizione e le azioni,
- le fattispecie di reato contemplate nel Decreto,
- mantenendo come perno la convinzione che l'obiettivo finale sia la costituzione di un sistema di controllo preventivo, basato sul rischio di commissione dei reati individuati nel Decreto.

Inoltre, i controlli devono avvenire "alla presenza" di:

- un Codice Etico con riferimento ai reati considerati,
- un sistema organizzativo sufficientemente chiaro,
- procedure per regolamentare l'attività ed individuare i punti di controllo,
- poteri autorizzativi e di firma assegnati secondo precisi criteri aziendali definiti con idonei limiti di spesa,
- un sistema di controllo e gestione in grado di fornire la tempestiva segnalazione di situazioni di criticità,
- un sistema di comunicazione al personale, formazione e addestramento.

Il modello, per il consorzio che decide di adottarlo, deve essere attento alle dinamiche e allo sviluppo per contribuire attivamente alla competitività dell'azienda.

CONSORZIO BLU Società Cooperativa Sociale, durante l'attività di analisi e predisposizione del "Sistema 231", ha ritenuto pertanto necessario ed utile seguire le indicazioni prescritte

dall'associazione nelle Linee Guida CONFCOOPERATIVE.

Nei successivi aggiornamenti del presente modello, come sopra anticipato, si prenderanno in ogni caso in esame anche le Linee Guida CONFINDUSTRIA a partire da quelle ultime aggiornate al marzo 2014 per recepire un quadro più ampio di riferimento e, pertanto, valga per esse quanto sopra fatto rilevare per le Linee Guida CONFCOOPERATIVE.

Oltre a quanto sopra, ovviamente, il presente Modello recepirà tutti gli aggiornamenti determinati dalle normative di riferimento che si succederanno nel tempo dalla data di approvazione del presente documento.

Per i successivi aggiornamenti, pertanto, verrà confermato il presente approccio ermeneutico che prende le mosse dall'analisi e recepimento delle riforme e/o modifiche di natura legislativa, regolamentare, giurisprudenziale ed interpretativa quest'ultima comprendente anche le linee guida delle associazioni maggiormente rappresentative.

## 2.3 Costruzione del Modello e relativa struttura

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo rappresenta lo strumento normativamente richiesto per dare attuazione alla strategia di prevenzione dei reati previsti dal Decreto, commessi nell'interesse ed a vantaggio dell'ente.

Il Consorzio ha deciso di migliorare la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati, adottando ed efficacemente attuando il Modello previsto dal D.Lgs. 231/2001.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire al Consorzio di prevenire o di reagire tempestivamente per impedirne la commissione.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle attività sensibili e, dove necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

Per permettere una costruzione personalizzata del Modello, si è proceduto ad una vera e propria mappatura aziendale delle attività e dei processi ritenuti suscettibili di sfociare nei reati tipizzati dal decreto. Attività avvenuta nel concreto osservando lo svolgimento delle attività da vicino tenendo presente dinamiche già esistenti o possibili ed esigenze imposte dall'attività. Per intraprendere un'indagine sui rischi-reato connessi a determinate attività, viene data la precedenza alla raccolta di informazioni ritenute essenziali come:

- ✦ tipologia dell'impresa,
- ✦ quadro normativo applicabile al consorzio,
- ✦ esistenza di contributi pubblici e normativa ad essi applicabile,
- ✦ livello di centralizzazione dei poteri,
- ✦ indagine sul contenuto, forma e verificabilità delle deleghe e delle procure,
- ✦ separazione di funzioni tra coloro che hanno poteri di spesa e coloro che effettuano il controllo sulle medesime,
- ✦ adozione di codici di comportamento o di specifiche direttive,
- ✦ job description,

▲ procedure esistenti o prassi consolidate.

Il presente Modello è costituito da una parte generale e da una speciale. Nella parte generale s'introduce l'attività svolta, i fini e le modalità del lavoro futuro, mentre nella parte speciale si fa esplicito riferimento ai reati ed ai protocolli di organizzazione, gestione e controllo conseguentemente adottati dal consorzio.

## **3 CAPITOLO 3- Le caratteristiche del consorzio**

### **3.1.1 IL TIPO**

CONSORZIO BLU SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE è un consorzio stabile di società cooperative **in forma di società cooperativa a scopo mutualistico e solidaristico senza scopo di lucro di tipo C** (L. 381/91).

Ha altresì, per scopo, la rappresentanza, la tutela, il sostegno, lo sviluppo e il coordinamento delle Cooperative sociali associate ed in generale degli associati, nei rapporti con le istituzioni pubbliche e con enti privati. Fornisce alle Cooperative sociali associate ed in genere agli associati beni e servizi utili e/o necessari allo svolgimento delle attività delle rispettive imprese, ivi compreso il reperimento diretto o indiretto di commesse ed occasioni di lavoro, operando in campo socio-assistenziale-sanitario ed educativo, istituendo un'organizzazione comune delle cooperative sociali associate ed in genere degli associati, al fine di coordinare e/o svolgere alcune fasi delle rispettive imprese.

In quanto tale la Cooperativa può agire in nome e per conto proprio, nonché in nome e per conto delle cooperative associate ed in generale degli associati, oppure prestando direttamente in proprio servizi, qualora questo sia ritenuto necessario o opportuno per il conseguimento dello scopo sociale.

A tal fine il Consorzio esercita la direzione e il coordinamento delle attività d'impresa delle cooperative socie in modo paritetico ai sensi del combinato disposto dell'art. 2545 *septies* c.c. ed, in quanto compatibili, degli artt. 2497 e seguenti del c.c.

**Cosicché essa è a un tempo pubblicistica riguardo agli scopi e privatistica per quanto concerne la forma organizzativa.**

Per quanto qui non riportato si fa esplicito rinvio allo statuto allegato al presente Modello.

### **3.1.2 I SOCI COOPERATORI**

Soci possono essere solo Società Cooperative:

- I. **“in numero illimitato”;**
- II. **“anche operanti in altri settori purché funzionali al raggiungimento degli scopi del Consorzio e del Gruppo”;**
- III. **Attuali Cooperative Consorziare:**
  - **Società Cooperativa Ancora Servizi Soc. Coop. Sociale – tipo A;**
  - **Società Cooperativa In Cammino Società Cooperativa ONLUS - tipo A;**
  - **Società Cooperativa Areté – tipo B.**

## 3.1.3 GLI ORGANI

### I. L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione, determinandone il numero dei componenti al momento dell'elezione delle cariche sociali;
- 3) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai membri dell'organo di controllo;
- 5) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) provvede alle modifiche dello statuto;
- 7) delibera sull'emissione di strumenti finanziari e di titoli di debito;
- 8) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- 9) approva gli eventuali regolamenti interni;
- 10) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo;
- 11) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dallo statuto nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione.

### II. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

È costituito da n. 3 a n. 12 membri eletti dall'assemblea, che ne determina ogni volta il numero, tra i soggetti indicati dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, con possibilità di rieleggibilità dei propri membri.

Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto.

Gli è conferita la gestione del consorzio oltre le seguenti prerogative e poteri qui di seguito riportate anche in sintesi:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- b) l'approvazione del budget del Consorzio, indicante, tra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti;
- c) l'approvazione del progetto di bilancio;
- d) le politiche di indirizzo, direzione e coordinamento delle consorziate;
- e) criteri e/o vincoli per la partecipazione a gara d'appalto;
- f) le operazioni di investimento aventi natura straordinaria, non previste nel budget, di importo superiore ad € 75.000,00 (settantacinquemila/00);
- g) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- h) l'acquisizione, la vendita, il conferimento e l'affitto di aziende o di rami d'azienda;

- i) l'acquisto e la cessione di partecipazioni in altre imprese;
- j) la costituzione e/o l'adesione a gruppi cooperativi paritetici ex art. 2545 septies c.c.;
- k) la proposta di emissione di strumenti finanziari e titoli di debito di cui agli artt. 13 e seguenti;
- l) le operazioni di finanziamento passivo e relative garanzie di importo superiore ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00);
- m) l'assunzione e licenziamento di dirigenti e quadri;
- n) l'approvazione dell'organigramma del Consorzio;
- o) la definizione dei contributi annuali necessari per lo svolgimento delle attività svolte dal Consorzio e dal Gruppo Cooperativo Paritetico.

Per l'approvazione delle delibere di cui ai precedenti punti a), b), d), e), f), g), h), i), j), k), m), n) ed o) è indispensabile e vincolante l'acquisizione del parere favorevole dell'Amministratore Delegato all'attuazione delle politiche di coordinamento delle attività delle consorziate.

Il Consiglio:

- elegge nel suo seno

(1)

### **Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

- conferisce ad altro Amministratore specifica delega all'attuazione delle politiche di coordinamento delle attività delle consorziate

(2)

### **Amministratore Delegato**

- attribuisce deleghe e procure ai sensi degli artt. 41 lett. g) ed h) ultimo capoverso, e 2381 c.c. ai:

(3)

### **Vicepresidente/i - Consiglieri Delegati**

Definendo così il:

### **Regime delle procure e delle deleghe rinvio**

I poteri di cui ai suddetti punti sub (1), (2) e (3) sono tutti attribuiti ed esercitati in osservanza del regime delle procure e delle deleghe adottato dal consorzio ed attualmente in vigore siccome descritto nell'**ALLEGATO A** unitamente al relativo organigramma che è parte integrante del presente modello.

Per quanto sopra non richiamato si fa esplicito rinvio all'atto costitutivo ed allo statuto del Consorzio.

## **III. IL COLLEGIO DEI SINDACI E SOCIETÀ DI REVISIONE**

## COLLEGIO DEI SINDACI

I suoi membri, tre effettivi e due supplenti, compreso il presidente sono eletti dall'Assemblea.

### Prerogative e poteri:

- vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto;
- vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare:
- vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal consorzio e sul suo concreto funzionamento;

nonché **esercita**:

- il controllo contabile.

L'organigramma aziendale e la composizione del C.d.A. nonché del Collegio dei Sindaci e il consorzio di revisione incaricata sono descritti nell' **ALLEGATO A** che è parte integrante del presente modello.

### 3.1.4 IL CODICE ETICO

*Il presente Modello è stato costruito ed adottato anche sulla base dei principi sanciti nel Codice etico dell'azienda cui si rinvia, costituendo tale Codice la naturale integrazione del presente atto ed il primo fondamentale protocollo di organizzazione gestione e controllo.*

## L'ORGANISMO DI VIGILANZA E TIPOLOGIA E MODALITÀ DELLE SEGNALAZIONI E COMUNICAZIONI

### 3.1.5

#### **Art.1 "nomina dell'organismo e requisiti dei componenti"**

L'Organismo di Vigilanza viene costituito con nomina del Consiglio d'Amministrazione, tra componenti esperti nelle materie gestionali d'impresa, che non si trovano in conflitto di interessi con il consorzio, né appartengono ai vertici della stessa né costituiscono espressione del gruppo di comando nel consorzio, al fine della salvaguardia dell'indipendenza dell'organismo stesso.

Inoltre, tali soggetti sono provvisti dei requisiti di onorabilità e di elevata professionalità, intesi: quanto alla professionalità:

- regolare svolgimento di attività professionale che implichi conoscenze tecniche nei campi giuridici, economici e gestionali d'impresa;
- regolare iscrizione nell' Albo professionale di riferimento;

quanto all'onorabilità:

- non aver subito radiazione e/o sospensioni dall'albo professionale di appartenenza per motivi disciplinari;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria;

- non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ovvero per reati che hanno comportato la sospensione da cariche anche pubbliche eventualmente ricoperte e/o limitazioni di diritti civili.

Qualora l'Organismo di Vigilanza fosse collegiale il relativo Presidente verrà scelto dai componenti dello stesso Organismo.

La nomina dell'OdV, da parte del Cda, deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata.

Per tutto quanto non previsto nel presente modello, si fa esplicito rinvio alle norme del regolamento approvato in autonomia dall'Organismo di Vigilanza e che qui si abbiano tutte come integralmente riportate e trascritte.

## **Art.2 “durata della carica, ineleggibilità, decadenza, revoca del mandato e morte”**

I componenti dell'organo di vigilanza rimangono in carica per tre anni a partire dalla prima nomina che sarà rinnovabile.

In caso di mancato rinnovo del mandato alla scadenza, ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del successore (c.d. prorogatio) ed in ogni caso dovrà essere garantita la sua continuità d'azione.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dell'Organismo di Vigilanza e delle risorse umane allo stesso dedicate:

- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti nel Decreto;
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In caso di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione del consorzio potrà disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri di singoli membri dell'ODV e la nomina di un sostituto ad interim. In attesa della sostituzione l'ODV continuerà ad operare con gli altri componenti.

In caso di rinuncia, morte, sopravvenuta incapacità di un componente dell'Organismo di Vigilanza, gli altri componenti ne daranno tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione che provvederà senza indugio alla sostituzione.

Ove un componente dell'organismo venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, il consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità.

Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, deve procedersi alla revoca del mandato.

Quest'ultimo sarà altresì revocato:

- qualora sussistano circostanze tali da far venir meno i requisiti di autonomia ed indipendenza richiesti dalla legge;
- qualora vengano meno i requisiti di onorabilità e/o di professionalità.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro o dell'Organismo, il Consiglio d'Amministrazione si attiva senza indugio al fine di adottare i provvedimenti di competenza.

## **Art.3 “compiti e poteri dell'organismo e loro modalità di attuazione”**

L'organismo di vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne, al tempo stesso, l'aggiornamento con poteri di sorveglianza e di controllo, ad esclusione di qualsiasi attività di gestione, sia essa attiva che impeditiva, a salvaguardia della sua imparzialità.

L'organismo ha, altresì, l'obbligo di segnalare qualsiasi violazione del presente Modello al consiglio di Amministrazione, al quale dovrà anche consegnare report periodici sull'attività svolta.

Tali report, al fine di assicurare tempestività e continuità dei controlli, saranno costituiti dai verbali delle riunioni svolte dallo stesso organo.

Le decisioni che comportano modifiche operative per l'applicazione del Modello 231 vengono trasmesse al CDA per la successiva applicazione.

Tutti i verbali approvati sono conservati in formato elettronico e cartaceo dall'ODV, unitamente a tutta la documentazione necessaria a dare evidenza oggettiva dell'attività svolta.

L'accesso ai verbali delle riunioni dell'ODV, alle informazioni, alle notizie e alla documentazione raccolta nell'esercizio delle attività di verifica è consentito ai membri del C.d.A., al Collegio dei Sindaci ed ai soggetti legittimati di volta in volta individuati previa autorizzazione dell'ODV stesso.

Nell'espletamento della vigilanza, sorveglianza e controllo di particolari complessi settori tecnici dell'attività del consorzio, l'organismo potrà avvalersi del supporto di consulenti esterni esperti in detti settori incaricati *ad hoc*.

Questi compiti saranno espletati attraverso una programmazione di attività, consistente nell'effettuazione periodica o a sorpresa dei controlli e delle ispezioni necessarie al monitoraggio del funzionamento del presente Modello e per la prevenzione dei reati.

Tale attività dovrà essere attuata tramite una strategia operativa capace di far emergere le criticità del sistema e di proporre i necessari interventi correttivi e di adeguamento.

L'Organismo di Vigilanza svolgerà le seguenti attività:

- vigilanza sull'efficienza ed efficacia del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete procedure adottate nelle aree a rischio;
- verifica periodica del rispetto del Modello da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, allo scopo di accertare che le procedure definite ed i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi di commissione dei reati evidenziati;
- vigilanza affinché il Codice etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsivoglia titolo operanti nell'consorzio;
- formulazione di proposte di aggiornamento e modifica del Modello agli organi competenti, in collaborazione con le funzioni aziendali coinvolte, nel caso in cui mutate condizioni aziendali e/o normative ne comportino, a suo giudizio, necessità di aggiornamento e/o implementazione e monitoraggio della loro realizzazione.

In particolare, l'O.d.V.:

- garantirà che il Modello sia aggiornato, ad opera del CdA, in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, nonché in seguito alle modifiche intervenute nell'organizzazione aziendale;
- collaborerà con le varie funzioni aziendali interessate alla predisposizione ed integrazione della normativa interna (regole di comportamento, istruzioni operative, eventuali manuali di controllo) volta alla prevenzione dei rischi di reato mappati;
- vigilerà sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente eventuali anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;

- promuoverà adeguate iniziative per garantire la diffusione, la conoscenza e la comprensione del Modello all'interno dell'azienda, prestando maggiore attenzione alle aree più esposte ai rischi di reato mappati;
- compirà periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito dei processi sensibili monitorati, ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività "a rischio reato";
- disporrà verifiche straordinarie laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si verifichi – o soltanto si abbia il sospetto che si possa verificare – la commissione di atti illeciti oggetto delle attività di prevenzione;
- effettuerà il monitoraggio dell'andamento delle attività a rischio, coordinandosi con le funzioni aziendali, anche tramite apposite riunioni;
- raccoglierà, elaborerà e conserverà le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello.

Stabilità e continuità d'azione dell'O.d.V.:

- per garantire una efficace e costante attuazione del modello l'OdV deve poter esercitare la propria attività di monitoraggio ed aggiornamento del modello in modo continuativo.

#### **Art. 4 "l'autonomia finanziaria dell'organismo"**

Poiché l'Organismo di Vigilanza deve poter esercitare le proprie funzioni con indipendenza di giudizio e autonomia di iniziativa anche finanziaria, in modo da poter vigilare sull'applicazione del modello, è assegnato allo stesso per l'espletamento delle sue attività istituzionali, un fondo patrimoniale sufficiente a garantirne l'autonomia e la continuità d'azione.

#### **Art. 5 "accertamento e punizione disciplinare delle infrazioni al codice etico ed alle procedure aziendali"**

L'organismo di vigilanza attua il potere di monitoraggio di cui all'art. 3 anche allo scopo di accertare infrazioni al codice etico ed alle procedure aziendali, rispondendo della propria attività direttamente al Consiglio di Amministrazione che ha il potere di applicare le sanzioni ritenute idonee.

#### **Art. 6 "corsi di formazione e predisposizione di documentazione organizzativa"**

L'organismo di vigilanza promuove, con corsi di formazione e divulgazione di materiale informativo, iniziative di diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del presente Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dei modelli stessi, contenenti le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti.

#### **Art. 7 "l'obbligo di relazione e di informazione all'Organismo di Vigilanza"**

ogni funzione aziendale a rischio reato, descritta nei processi di attività aziendale e disciplinata ai fini del D.Lgs. 231/01 con il modello di organizzazione, gestione e controllo, ha l'obbligo di relazione all'Organismo di Vigilanza.

Tale obbligo di relazione riguarda:

- i risultati del monitoraggio di fase, cioè dell'insieme dei controlli effettuati periodicamente dalle funzioni sul modello tramite prospetti riepilogativi dell'attività svolta, anche con l'ausilio di indici consuntivi;
- le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

All'obbligo di informazione dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti tutti i dipendenti, i dirigenti e tutti i soggetti che cooperano al perseguimento dei fini del III consorzio, i quali devono informare tempestivamente l'Organo in ordine ad ogni violazione del Modello e del Codice Etico, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

Quindi tutti i soggetti sopra specificati sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni concernenti:

- 1) provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al D.Lgs. n.231/01, avviate anche nei confronti di ignoti;
- 2) rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle indicazioni di cui al D.Lgs. n.231/01;
- 3) notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari.

## **Art. 8 “modalità e forme delle relazioni e delle informazioni” e “tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblowing) art. 6 comma 2 bis D.Lgs. 231/2001”**

Tutti i tipi di segnalazioni, sia relazioni che semplici informazioni, dovranno essere redatte in forma scritta. Non sono ammesse segnalazioni in forma anonima.

L'Organismo assicura l'anonimato del segnalante e lo garantisce da ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

In particolare, fra tutti i tipi di segnalazioni, la segnalazione di vigilanza “Whistleblowing” è per antonomasia un atto di tutela, attraverso cui il segnalante contribuisce alla rilevazione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per il Consorzio e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

L'identità del segnalante verrà in ogni caso protetta, garantendosi l'anonimato dello stesso, salvo i casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non possa essere opposto (ad es. in caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.). Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non sarà rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 c.c. del codice civile, il dipendente che segnala all'O.d.V. e/o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Ogni informativa impropria, sia in termini di contenuto che di forma che dovesse integrare gli estremi della calunnia o della diffamazione ovvero fuori da tali casi di rilevanza penale cagionare un danno ingiusto, oltre ad avere rilevanza penale e/o civilistica al risarcimento del danno sarà passibile comunque ed in ogni caso delle sanzioni disciplinari previste dal sistema sanzionatorio della cooperativa.

Valgono al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati previsti nel Modello 231

o di comportamenti non in linea con il presente Modello e del Codice Etico o comunque più in generale qualsiasi condotta illecita ai sensi di legge;

- i dipendenti con la qualifica di dirigenti hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni poste in essere da dipendenti, organi sociali, fornitori, società di service, consulenti e partners, di cui essi siano venuti a conoscenza;
- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la massima riservatezza sull'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Cooperativa o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

I canali con cui un dipendente della Cooperativa può effettuare la segnalazione di una violazione, o presunta tale, sono due:

- ▲ il primo consiste nel riferire al proprio diretto superiore,
- ▲ il secondo, utilizzabile anche nel caso in cui la segnalazione al superiore non dia esito o coinvolga proprio tale soggetto o rappresenti un fattore di disagio per il segnalante, consiste nel riferire direttamente all'OdV.

Tutti i soggetti che non sono dipendenti della Cooperativa, come consulenti, fornitori, partners, società di service, ricadono nel secondo metodo di segnalazione, effettuando pertanto la loro segnalazione direttamente all'OdV.

Le segnalazioni giungono all'OdV con una delle seguenti modalità a scelta del segnalante tramite:

- a) un indirizzo di posta ordinaria Faenza, Via Degli Insorti, 2 48018 Faenza, (RA), in busta chiusa, senza indicazione del mittente ed indicante la sola dicitura: "all'attenzione dell'O.d.V.", contenente una busta chiusa con l'indicazione delle generalità del segnalante ed un'altra busta chiusa contenente la segnalazione;
- b) una casella di posta elettronica ([odvconsorzioblu@consorzioblu.it](mailto:odvconsorzioblu@consorzioblu.it)) cui è riservato l'accesso ai soli membri dell'O.d.V. che dovranno gestire le e-mail in totale riservatezza pena la decadenza dall'incarico. L'invio NON dovrà avvenire da account di posta elettronica aziendale al fine di non permetterne le riconducibilità al mittente anche da soggetti esterni ai membri dell'O.d.V..

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, intraprende eventuali azioni ispettive ed informa del risultato le funzioni coinvolte; gli eventuali provvedimenti conseguenti il controllo sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio.

L'OdV può anche prendere in considerazione le segnalazioni anonime in base al grado di realismo e di attendibilità delle situazioni denunciate rispetto al Decreto.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i dipendenti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

1. i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati previsti dal presente Modello o di uno o più protocolli dallo stesso richiamati compreso il Codice Etico, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano la Cooperativa o suoi dipendenti, organi societari, fornitori, consulenti, partners, società di service;
2. le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal presente Modello;
3. i rapporti preparati dai responsabili di funzioni aziendali della Cooperativa nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con

profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello e/o del Codice Etico e/o di uno o più protocolli di organizzazione, gestione e controllo;

4. le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora esse siano legate alla commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;

5. le conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui derivano responsabilità per la commissione di reati di cui al D. Lgs 231/2001;

6. le comunicazioni di inizio dei procedimenti da parte della polizia giudiziaria;

7. le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;

8. le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, variazioni delle deleghe e dei poteri;

9. stralci dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione inerenti situazioni problematiche rispetto al Decreto;

10. le variazioni delle aree di rischio;

11. la realizzazione di operazioni considerate a rischio in base alla normativa di riferimento;

12. i contratti conclusi con la PA ed erogazione di fondi e contributi pubblici a favore della Cooperativa.

Inoltre, dalle funzioni aziendali competenti, deve essere costantemente informato:

I. sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Cooperativa al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;

II. sui rapporti con le società di service, fornitori, consulenti e partners che operano per conto della Cooperativa nell'ambito delle attività sensibili,

III. sulle operazioni straordinarie intraprese dalla Cooperativa.

## **Forma delle relazioni, delle informazioni e delle Segnalazioni**

A fini di uniformità delle comunicazioni da inviare all'O.d.V. siano esse relazioni, informazioni e/o segnalazioni, comprese quelle di vigilanza "Whistleblowing", le stesse dovranno essere redatte in modo tale da fornire tutti gli elementi utili a consentire all'OdV di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, ed avere ad oggetto ogni comportamento, rischio, reato o irregolarità, consumato o tentato, passibile di violazione del Modello o con lesione dei legittimi interessi dell'azienda.

In particolare dovranno:

- essere circostanziate;
- fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Le denunce anonime saranno prese in considerazione solo se adeguatamente documentate con riferimenti a fatti specifici direttamente connessi a contesti aziendali ben determinati.

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello dei suoi protocolli e/o del Codice Etico, riguardanti i non dipendenti della Cooperativa, quali i consulenti, i fornitori, i partners e le società di service, sono specificati in appositi documenti

firmati da tali soggetti o in clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti alla Cooperativa.

Le segnalazioni acquisite dall'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad una indagine interna.

### **3.1.6 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE AZIENDALE**

L'informazione e formazione del personale aziendale sulla normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. e, quindi, sul funzionamento del Modello 231 "Protectline Ancora" e relativi protocolli e procedure dallo stesso richiamate e definite, affianca la formazione dei lavoratori sulla sicurezza e igiene sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. nonché a quella relativa alla normativa SA 8000.

Tale informazione e formazione, come le altre citate, è espletata sia in modalità "a distanza" (c.d. **Formazione A Distanza** abbr. **FAD**) che con corsi in aula. In quest'ultimo caso solo qualora specifiche e comprovate necessità tecniche dovessero richiedere una simile modalità di erogazione della stessa.

Pertanto tutti i dipendenti eseguono un ciclo di formazione in FAD all'atto dell'assunzione e, successivamente, eseguono cicli di aggiornamento nella stessa modalità o in aula qualora necessario.

## **4 CAPITOLO 4 - I processi di attività aziendale**

Si evidenzia che per le attività contabili, fiscali, tributarie e di verifica degli scopi mutualistici di cui ai seguenti punti 4.1, 4.1 bis e 4.1ter, si è proceduto alla loro processualizzazione in fasi con individuazione contestuale dei responsabili del processo di riferimento nonché dei responsabili delle singole fasi.

La costruzione siffatta reca, parimenti, il riferimento al protocollo di controllo (QP 1.0.0) e di gestione ravvisabile nelle raccomandazioni esplicitate nei processi e richiamati nelle relative aree di rischio individuate.

Pertanto:

### **4.1 PROCESSO CONTABILE – CIVILISTICO**

**Rif. Procedura "Amministrazione": QP 0.0.1**

**Finalità:** gestione controllata della contabilità del consorzio nel rispetto delle norme di legge.

**Riferimenti normativi:** legislazione vigente in materia civilistico-contabile.

## Redazione Bilancio di Esercizio

I documenti che costituiscono il **BILANCIO DI ESERCIZIO** sono:

- a) **Stato Patrimoniale;**
- b) **Conto Economico Gestionale;**
- c) **Nota integrativa;**
- d) **Relazione degli amministratori sulla gestione, rinvio al paragrafo 4.1 ter “processo di verifica dei requisiti mutualistici”.**

Le cooperative sociali, come CONSORZIO BLU Società Cooperativa Sociale, che per la loro forma giuridica devono redigere gli schemi di bilancio previsti dal codice civile, potranno utilizzare i documenti indicati alle lettere dalla a) alla d) redatti nelle modalità che vedremo appresso.

Innanzitutto, va detto che vale, qui, il principio della continuità di applicazione dei modelli e dei criteri al fine di renderli confrontabili.

I criteri di valutazione, per la redazione del bilancio di esercizio, non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio di continuità nell'applicazione dei criteri di valutazione, sono consentite in casi eccezionali e dovranno essere adeguatamente motivate e spiegate nella Nota integrativa (c), con l'indicazione dell'eventuale influenza che ha sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato dell'esercizio. Pertanto:

### (a) Stato Patrimoniale

questo schema va redatto secondo quanto previsto per le società dall'art. 2424 c. c., con le modifiche e gli adattamenti che si rendono necessari alla luce delle peculiarità che caratterizzano la struttura del patrimonio delle cooperative sociali come CONSORZIO BLU Società Cooperativa Sociale.

Pertanto sono specificamente indicati i seguenti dati:

- i crediti per quote associative da incassare;
- con riferimento alle poste ideali del patrimonio netto si deve evidenziare:
  - a) il fondo di dotazione iniziale;
  - b) il patrimonio libero, costituito dal risultato gestionale dell'esercizio in corso e dal risultato gestionale degli esercizi precedenti nonché dalle riserve statutarie libere;
  - c) il patrimonio vincolato che è composto da fondi vincolati per scelte operate da terzi donatori o dagli Organi istituzionali e dalle riserve statutarie vincolate;
  - d) i conti d'ordine relativi agli impegni, alle garanzie e ai beni di terzi o presso terzi.

In questo schema il patrimonio dedicato all'attività istituzionale non deve essere separato dal patrimonio dedicato all'attività accessoria, ciò in linea con quanto potuto constatare e secondo quanto è dato riscontrare nella realtà italiana.

Sicché lo schema da riportare non differisce di molto da quello previsto dal codice civile per le società. Ci si limita, qui, ad evidenziare che tale schema può essere utilizzato dall'consorzio solo per le voci che interessano in quanto sono state movimentate nel periodo.

Inoltre possono essere anche modificate, raggruppate o aggiunte ulteriori voci se necessario, dandone rilievo nella Nota integrativa. In ogni caso, occorre conservare le macroclassi, di cui comunque andrebbe sempre proposto uno schema sintetico.

## (b)

### Conto Economico Gestionale

La sua funzione è quella di rappresentare il risultato economico (positivo o negativo) di periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra proventi/ricavi e costi/oneri di competenza dell'esercizio, come si sia pervenuti al risultato di sintesi.

In tal modo è possibile misurare l'andamento economico della gestione compreso il contributo dei proventi e degli oneri non legati al rapporto di scambio.

Sicché nei componenti positivi del risultato gestionale si distinguono:

- 1) i ricavi, intesi come contropartite di scambi;
- 2) i proventi, che non derivano da rapporti di scambio.

Va evidenziato, comunque, che i ricavi, frutto di scambi di mercato, spesso sono determinati in funzione di prezzi adeguati al mantenimento del rapporto commerciale che, di volta in volta, vede coinvolta il consorzio sociale.

Di conseguenza, l'attività di rendicontazione nelle cooperative sociali ha come scopo principale quello di informare i terzi sull'attività posta in essere dall'ente nell'adempimento della missione istituzionale ed ha, come oggetto, le modalità attraverso le quali il consorzio ha acquisito ed impiegato le risorse nello svolgimento di tali attività.

Il Conto Economico Gestionale a proventi/ricavi e costi/oneri informa, pertanto, sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle cosiddette "aree gestionali".

In generale, le aree gestionali delle cooperative corrispondono a segmenti di attività omogenei che possono essere rappresentati come segue:

1. **attività tipica o di istituto:** consistente in quell'attività istituzionale svolta dall'consorzio, sulla base del proprio statuto – nel nostro caso: processo 4.6;
2. **attività promozionale e di raccolta fondi.** Si tratta di tutte quelle attività, eventualmente svolte dalle cooperative, nel tentativo di ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;
3. **attività accessoria.** Si tratta di attività diversa da quella istituzionale ma complementare alla stessa in quanto in grado di garantire all'consorzio risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto – nel nostro caso: processi 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5,;
4. **attività di gestione finanziaria e patrimoniale.** Si tratta di attività di gestione patrimoniale e finanziaria strumentali all'attività istituzionale – processi 4.1 (in commento), 4.1 bis, 4.1 ter;

5. **attività di supporto generale.** Si tratta dell'attività di direzione e di conduzione dell'ente che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base che ne assicura la continuità.

I valori di periodo sono comparati con gli stessi valori del periodo precedente.

Se vi sono variazioni nei criteri di valutazione o rappresentazione che influiscono sulla significatività della comparazione, queste sono inserite nella nota integrativa per garantire la completezza dell'informazione.

Il consorzio prevede, poi, nel proprio assetto istituzionale, la presenza di soci, associati (soci sovventori) od aderenti (lavoratori non soci sottoscrittori di quote), pertanto le transazioni con i soci devono essere rilevate separatamente da quelle con i non soci.

## (c)

### Nota Integrativa

La nota integrativa deve indicare, come da codice civile:

- informazioni generali sull'consorzio ed in particolare: denominazione, data di costituzione, principali ambiti di attività, sede/i operativa/e, regime fiscale applicato, ogni altra informazione di carattere generale considerata rilevante;
- i principi adottati per la redazione del bilancio di esercizio;
- i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio di esercizio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato – **vedi punto 3 bis “Criteri di valutazione”**;
- i criteri di valutazione adottati per le immobilizzazioni materiali e immateriali, oltreché la descrizione, i dettagli e la movimentazione delle stesse. Andranno anche indicate la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali e materiali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati gestionali, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati gestionali dell'esercizio. Laddove esistenti dovranno anche essere indicate un apposito prospetto le caratteristiche quali-quantitative ed il valore stimato dei beni immobili utilizzati a titolo gratuito dall'ente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- la composizione delle voci: «costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità» e «oneri pluriennali», nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
- le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo, almeno con riferimento alle macroclassi;
- l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile, o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito; le medesime informazioni devono essere fornite nel caso in cui il consorzio partecipi al fondo di dotazione di altri enti non profit;
- l'ammontare dei crediti e dei debiti scaduti;

- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni dell'consorzio, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» dello Stato Patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
- le voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione con specifica indicazione della natura e della durata dei vincoli eventualmente posti, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
- gli impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale, le notizie sulla composizione e natura di tali impegni, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, specificando quelli relativi a imprese controllate e collegate; le medesime informazioni devono essere fornite nel caso in cui il consorzio partecipi al fondo di dotazione di altri enti non profit;
- una breve descrizione della politica di raccolta fondi e degli effettivi proventi introitati evidenziando il costo della raccolta;
- le metodologie adottate per la ripartizione dei costi comuni fra le aree gestionali individuate nel Rendiconto Gestionale;
- in un apposito prospetto informazioni dettagliate sui servizi e sui beni ricevuti a titolo gratuito per la successiva distribuzione gratuita o vendita, evidenziando, per ciascuna categoria di beni, le quantità iniziali, gli aumenti, le diminuzioni e le quantità finali;
- un'indicazione quantitativa degli apporti dati dal lavoro volontario (numero di volontari, ore impiegate etc.);
- il dettaglio della voce «altri proventi e ricavi» distinto tra categorie di attività, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
- un dettaglio delle voci che compongono i Proventi finanziari e patrimoniali, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
- il dettaglio delle voci che compongono i Proventi Straordinari e gli Oneri Straordinari, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
- il dettaglio degli eventuali compensi e rimborsi spese a favore degli amministratori e dei sindaci o di persone fisiche o giuridiche a loro riconducibili, illustrandone le ragioni;
- le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;
- informazioni di dettaglio relativamente a sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità, erogazioni di beni o di servizi in favore di altri enti durante l'esercizio. La nota integrativa dovrà, al minimo, indicare la denominazione dell'ente sovvenzionato, le motivazioni della sovvenzione ed il suo valore;
- ogni transazione effettuata nel corso dell'esercizio con soggetti che si possono trovare in conflitto di interessi, denominati parti correlate nel mondo non profit specificando per ciascuna transazione: la denominazione della parte correlata; la descrizione della relazione fra il consorzio e la parte correlata; la descrizione della transazione; l'ammontare

della transazione; una sintesi, alla data di redazione del bilancio di esercizio, dell'insieme delle attività e della passività – inclusi eventuali fondi rischi – degli oneri e dei ricavi/proventi conseguenti alle avvenute transazioni con ciascuna singola parte correlata; ogni altro elemento che si ritiene utile a meglio comprendere l'effetto delle transazioni con parti correlate sulla situazione patrimoniale e finanziaria nonché sul risultato gestionale dell'consorzio.

### **3) bis – segue dal punto sub. 3 CRITERI DI VALUTAZIONE**

Nelle cooperative sociali, le valutazioni non possono fare pedissequo riferimento ai principi contabili delle imprese commerciali, data la differenza tra i due modelli aziendali.

Qui, infatti, occorre affrontare e risolvere innanzitutto il problema di informare gli stakeholder, ossia i soggetti "portatori di interessi" quali i soci, i creditori, i partners commerciali, i donatori, i fruitori dei servizi, e anche il pubblico dei potenziali utilizzatori dell'attività dell'consorzio, della missione compiuta ed in divenire.

Risulta allora chiaro che l'esigenza di definire principi contabili per le cooperative sociali si pone prevalentemente per dare certezza e continuità alle valutazioni, ai fini della revisione di bilancio ed anche ai fini di consentire nel tempo confronti utili di una serie di bilanci da parte di tutti i terzi, sopra specificati e raggruppati nel termine anglosassone "stakeholder", lettori potenziali dell'informativa contabile di sintesi.

In conclusione, ci si è limitati qui ad affermare taluni principi di base per l'individuazione dei criteri di valutazione delle più importanti poste del bilancio, come patrimonio netto e immobilizzazioni, rinviando, per le altre poste ai criteri di valutazione delle imprese (art. 2426 c.c.) in attesa della statuizione di specifici criteri di valutazione per le cooperative sociali e gli enti ad esse assimilabili.

### **3) bis – segue dal punto sub. 3 - VALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

Trattando di valutazione delle immobilizzazioni materiali, occorre riferirsi principalmente ai beni immobili che costituiscono il cosiddetto patrimonio permanente, contrapposto al patrimonio finanziario e circolante.

L'utilizzo di beni immobili è generalmente fondamentale per la gestione degli enti, sia con riferimento ai c.d. beni strumentali, cioè direttamente utilizzati dall'ente, che a quelli da reddito. E' bene dire subito che date le caratteristiche dell'ente non profit, sebbene le valutazioni di cui trattasi non appaiano così rilevanti per la vita dell'ente, è tuttavia fondamentale stabilire in modo chiaro i principi utili al controllo contabile del bilancio e al fine di consentire, attraverso l'uso di principi costanti nel tempo, analisi razionali e confronti di serie storiche di bilanci.

Non esistono ancora principi generalmente accettati per gli enti non profit, ma è opportuno che gli Amministratori degli enti si riferiscano, per quanto possibile, alle regole delle imprese in quanto tali valutazioni influenzano il Patrimonio netto, che è posto a presidio dell'attività dell'ente per garantire la continuità della gestione nel tempo.

Si sottolinea che un'adeguata stima consente meglio di fungere da "memoria" delle acquisizioni e delle donazioni ricevute nel tempo, fattispecie tipica che ha da sempre alimentato le attività non profit.

Possono aiutare, nelle scelte dei criteri di valutazione, le classificazioni fatte dalla dottrina aziendalistica. Ad esempio, andranno distinti gli immobili istituzionali rispetto a quelli adibiti eventualmente ad attività commerciali; ancora andranno distinti quelli strumentali all'attività istituzionale (l'edificio della casa di riposo ad esempio) rispetto a quelli patrimonializzati da reddito. Tali distinzioni debbono aiutare anche ai fini di stabilire le regole di valutazione di tali beni.

La regola principale può essere il costo storico, ma in taluni casi, quando non vi è un costo (si pensi alle donazioni) occorre individuare criteri alternativi accettabili.

Appare in tali casi ragionevole fare ricorso ai valori catastali o a stime peritali, al fine di evidenziarne il valore influenzante il Patrimonio netto.

Spesso gli enti iscrivono tali beni a valore simbolico (1€), ma ciò falsa agli occhi dei terzi il reale valore patrimoniale.

Ciò che conta, comunque, è che nelle relazioni di bilancio e/o nella nota integrativa siano esplicitate le caratteristiche dei beni immobili e le metodologie di valutazione adottate, di modo che il lettore del bilancio possa, con cognizione di causa, interpretare la composizione del patrimonio e giudicare l'entità del Patrimonio netto.

Il tema delle valutazioni di bilancio assume, invece, una rilevanza più marcata, anche ai fini gestionali, allorché si affronta il tema degli ammortamenti dei beni materiali, anche in considerazione della connessa funzione di autofinanziamento della gestione, che a tali componenti si collega.

Il problema della determinazione di corretti ammortamenti non si pone per tutti i beni pluriennali materiali, ma solo per alcuni. Gli ammortamenti sono necessari, infatti, per gli immobili strumentali, allorché vi sia produzione di servizi a cui gli immobili stessi concorrono, e vi sia un effettivo deperimento economico del bene stesso; non ha, invece, la medesima valenza con riferimento a immobili da reddito o ad altri beni non strumentali.

(d)

## **Relazione degli amministratori sulla gestione**

**vedi paragrafo 4.1 ter**

### **4.1 Bis PROCESSO FISCALE TRIBUTARIO**

**Rif. Procedura "Amministrazione": QP 0.0.1**

**Finalità:** gestione controllata del flusso finanziario del consorzio nel rispetto delle norme di legge.

**Riferimenti normativi:** legislazione vigente in materia fiscale e tributaria.

### **I RESPONSABILI DEL PROCESSO**

- **Presidente**
- **Codirettore Generale**
- **Vicepresidente**

- **Consiglieri Delegati**

## I RESPONSABILI DELLE FASI

### Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo

Questo processo si interconnette, ovviamente, con il processo 4.1 atteso che è ricompreso nella formazione del bilancio di esercizio ed in esso esplica i suoi effetti.

Sicché si rinvia, per la sua processualizzazione, alla completa trattazione del conto economico sopra riportata al paragrafo 4.1. “Processo Contabile – Civilistico”.

## 4.1 Ter PROCESSO DI VERIFICA DEI REQUISITI MUTUALISTICI

### Rif. Procedura “Amministrazione”: QP 0.0.1

**Finalità:** gestione controllata delle verifiche di requisiti mutualistici dell’consorzio nel rispetto delle norme di legge.

**Riferimenti normativi:** legislazione vigente in materia civilistico-contabile.

## I RESPONSABILI DEL PROCESSO

**Consiglio di Amministrazione II.:** tutti i componenti.

Questo processo si articola nella Relazione degli Amministratori sulla gestione, che è il documento che accompagna il bilancio ed in cui gli Amministratori espongono e commentano le attività svolte nell’esercizio, oltreché le prospettive sociali.

Essa ha la funzione di esprimere il giudizio degli Amministratori sui risultati conseguiti, di determinare la destinazione del risultato stesso, se positivo, e la copertura – e/o i provvedimenti relativi – se il risultato è negativo.

La Relazione sulla gestione ha la funzione di integrare gli altri documenti di bilancio per garantire un’adeguata rendicontazione sull’operato del consorzio e sui risultati ottenuti, con una informativa centrata sul perseguimento della missione istituzionale, esprimendosi sulle prospettive di continuità aziendale.

La Relazione di missione deve fornire informazioni rispetto a tre ambiti principali:

- I. missione e identità dell’ente;
- II. attività istituzionali, volte al perseguimento diretto della missione;
- III. attività “strumentali”, rispetto al perseguimento della missione istituzionale (attività di raccolta fondi e di promozione istituzionale).

Per ciascuno degli ambiti sopra menzionati si può procedere ad una più o meno dettagliata rendicontazione in relazione alle dimensioni del consorzio.

Di seguito si danno indicazioni, in termini generali, che possono essere adattate in base alle esigenze dell’ente e dei suoi interlocutori.

In primo luogo, deve essere esplicitata ed esplicata la missione che costituisce il riferimento fondamentale per l’analisi della coerenza e dell’efficacia dell’operato del consorzio.

In particolare, devono essere puntualmente individuate:

- le finalità istituzionali, che esprimono la ragion d'essere del consorzio in termini sia di "problemi" che questa vorrebbe contribuire a risolvere o affrontare, sia di cambiamenti che vorrebbe determinare attraverso lo svolgimento delle sue attività;
- il sistema di valori e di principi che qualifica le finalità e, unitamente a queste, orienta le scelte strategiche ed i comportamenti operativi dei membri del consorzio;
- le principali tipologie di attività attraverso le quali Il consorzio intende perseguire le finalità istituzionali, coerentemente con il sistema di valori e principi.

Nell'esplicitare la missione dovrebbero inoltre essere messi in rilievo:

- i soggetti primariamente interessati all'operato del consorzio (stakeholder);
- l'ambito territoriale di riferimento per Il consorzio;
- le caratteristiche distintive del consorzio, rispetto ad altre che svolgono attività analoghe.

La rendicontazione sull'identità dell'organizzazione deve essere integrata da informazioni su:

- compagine sociale, precisandone consistenza e composizione;
- sistema di governo e controllo, illustrando l'articolazione, la responsabilità e la composizione degli organi e le regole che determinano il funzionamento; quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli associati alla vita del consorzio;
- risorse umane, precisando consistenza e composizione in relazione alle diverse tipologie (personale retribuito, volontari, giovani in servizio civile, ecc.).

La rendicontazione sulle attività istituzionali, volte a perseguire in via diretta la missione, deve essere articolata per "macro-aree di intervento".

Con tale termine si intende un insieme di attività istituzionali aggregate sulla base di criteri di rilevanza rispetto alla missione del consorzio e di comprensione da parte degli *stakeholder* interessati ai risultati sociali raggiunti.

Per ogni macro-area devono essere descritte le diverse attività realizzate, prendendo in esame, in modo tra loro coordinato, i seguenti elementi:

- bisogni rispetto ai quali Il consorzio è intervenuta e soggetti destinatari;
- obiettivi, strategie, programmi di intervento;
- risultati raggiunti, in termini di quantità e qualità delle realizzazioni prodotte (outcome) e, per quanto possibile, una corretta misurazione, degli effetti determinati rispetto ai bisogni identificati.

Sulla base di tali elementi si dovrebbe condurre un'analisi che metta in evidenza anche eventuali criticità di:

- efficacia, intesa come capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati e di soddisfare i bisogni e le aspettative dei soggetti cui è indirizzata l'azione;
- efficienza, intesa come capacità di minimizzare le risorse utilizzate a parità di risultati ottenuti;

- coerenza con gli impegni assunti (nella missione, nella carta dei servizi, ecc.).

A tal fine, possono essere utilizzati specifici indicatori per misurare gli aspetti individuati come rilevanti e per effettuare un confronto tra i valori ottenuti nell'esercizio in esame e altri valori di riferimento (quali: valori di esercizi precedenti, obiettivi predefiniti, standard di riferimento, *benchmark*, ecc.).

La rendicontazione sulle attività "strumentali" (attività di raccolta fondi e di promozione istituzionale, attività accessorie) deve in particolare prendere in esame:

- IV. la loro capacità di sostenere il perseguimento della missione;
- V. la loro efficienza;
- VI. la coerenza con la missione, i valori e principi dichiarati.

In particolare per l'attività di raccolta fondi si devono:

- indicare i costi sostenuti, rapportandoli all'ammontare della raccolta stessa;
- fornire informazioni relativamente alla coerenza tra l'utilizzo dei fondi raccolti e le dichiarazioni contenute nei messaggi di raccolta fondi; qualora non sia stato possibile rispettare gli impegni assunti, ne deve essere data adeguata giustificazione, indicando l'utilizzo effettuato.

**Concludendo sui processi 4.1, 4.1 bis e 4.1 ter: per la redazione degli schemi di bilancio è necessario utilizzare le indicazioni prescritte negli articoli del codice civile con le integrazioni richieste dalle caratteristiche aziendali del consorzio sopra evidenziate per ogni processo.**

**Tali processi: 4.1 PROCESSO CONTABILE – CIVILISTICO, 4.1 bis PROCESSO FISCALE TRIBUTARIO, 4.1 Ter PROCESSO DI VERIFICA DEI REQUISITI MUTUALISTICI, vengono gestiti con la procedura QP 0.0.1 "Procedura Amministrazione.**

## 4.2 PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

### Rif. Sistema qualità Procedura "*Risorse umane*": QP 7.2

Per la descrizione delle fasi di questo processo, si rinvia alla procedura qualità QP 7.2 contenente i presidi di controllo del relativo protocollo di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Si indicano di seguito i soggetti che agiscono in tale processo:

#### Area Personale

#### Ufficio Selezione

**Per le specifiche loro prerogative e per i loro poteri tra cui: "assumere, nominare e licenziare il personale del consorzio, nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione", (sopra descritte al punto II. "Il consiglio di amministrazione") intervengono in questo processo anche:**

- **il Presidente;**
- **i Consiglieri Delegati**

## 4.3 PROCESSO DI GESTIONE FORNITORI E ACQUISTI

**Rif. Sistema qualità Procedura “Gestione Fornitori”: QP 8.4**

Per la descrizione delle fasi di questo processo, si rinvia alla relativa procedura QP 8.4 e ci si limita qui ad indicare i soggetti che agiscono in tale processo, per i quali si sono mantenute le stesse sigle di individuazione per una più immediata fruibilità da parte dei destinatari del presente modello:

- **Area Acquisti;**

## 4.4 PROCESSO DI GESTIONE GARE D'APPALTO E COMMESSE

**Rif. Sistema qualità Procedura “Gare d'Appalto e Commesse”: QP 8.2**

Per la descrizione delle fasi di questo processo, si rinvia alla relativa procedura QP 8.2 e ci si limita qui ad indicare i soggetti che agiscono in tale processo, per i quali si sono mantenute le stesse sigle di individuazione per una più immediata fruibilità da parte dei destinatari del presente modello:

- **Ufficio Appalti-Contratti - Legale;**

**Per le specifiche loro prerogative e per i loro poteri tra cui rispettivamente:** *“autorizzazione alla riscossione da pubbliche amministrazioni o da privati, i pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze (cfr. poteri e prerogative del Presidente) rappresentare il consorzio nelle operazioni di gara e relative sedute pubbliche e sottoscrive i contratti d'appalto ed i conseguenti atti aggiuntivi cioè proroghe e rinnovi di contratto” (cfr. poteri e prerogative del Vicepresidente) e “sottoscrive i contratti d'appalto ed i conseguenti atti aggiuntivi cioè proroghe e rinnovi di contratto” (cfr. poteri e prerogative dei Consiglieri Delegati) intervengono in questo processo anche:*

- **il Presidente del C.d.A.;**
- **il Vicepresidente del C.d.A.;**
- **I Consiglieri Delegati**

Per il monitoraggio delle oscillazioni dei tariffari e loro conseguente comunicazione, interviene in questa fase anche:

- **Ufficio Appalti-Contratti - Legale**

## 4.5 PROCESSO DI PROGETTAZIONE GARE D'APPALTO E COMMESSE

### Rif. Sistema qualità Procedura “*Progettazione*”: QP 8.3

Per la descrizione delle fasi di questo processo, si rinvia alla relativa procedura QP 8.3 e ci si limita qui ad indicare i soggetti che agiscono in tale processo per una più immediata fruibilità da parte dei destinatari del presente modello:

#### ➤ Ufficio Appalti-Legale

Anche qui, per stretta connessione con il processo 4.6, per le specifiche loro prerogative e per i loro poteri tra cui rispettivamente: “*autorizzazione alla riscossione da pubbliche amministrazioni o da privati, i pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze* (cfr. poteri e prerogative del Presidente) *rappresentare Il consorzio nelle operazioni di gara e relative sedute pubbliche e sottoscrive i contratti d'appalto ed i conseguenti atti aggiuntivi cioè proroghe e rinnovi di contratto*” (cfr. poteri e prerogative del Vicepresidente) e “*sottoscrive i contratti d'appalto ed i conseguenti atti aggiuntivi cioè proroghe e rinnovi di contratto*” (cfr. poteri e prerogative del Consigliere Delegato (4)) **intervengono in questo processo anche:**

- **il Presidente del C.d.A.;**
- **il Vicepresidente del C.d.A.;**
- **i Consiglieri Delegati.**

Per il monitoraggio delle oscillazioni dei tariffari e loro conseguente comunicazione, interviene in questa fase anche:

#### ➤ **I'Ufficio Appalti-Contratti - Legale.**

## 4.6 PROCESSO DI EROGAZIONE SERVIZI

### Rif. Sistema qualità e protocolli di organizzazione, gestione e controllo delle consorziate

Per la descrizione delle fasi di questo processo si fa riferimento al sistema qualità ed ai sistemi implementati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 dalle cooperative consorziate.

Pertanto si rinvia ai rispettivi modelli 231 elaborati da queste ultime.

Ci si limita qui ad indicare i soggetti che, nell’ambito delle cooperative consorziate agiscono in tale processo, per i quali si sono mantenute le stesse sigle di individuazione per una più immediata fruibilità da parte dei destinatari del presente modello:

- **RA – Responsabile di Struttura Area Assistenziale;**
- **RAI - Responsabile di Struttura area Infermieristica;**
- **RDS – Responsabile del Servizio;**
- **CSS – Coordinatore Servizi di Sede**

**Per le specifiche loro prerogative e per i loro poteri tra cui rispettivamente: “comunicazione vincita appalto” - “attivazione procedura reclutamento ed assunzione personale”) intervengono in questo processo anche:**

- **Ufficio Appalti-Legale;**
- **Area Personale: Ufficio Selezione.**

**I processi di attività delle consorziate si articolano solitamente in cinque servizi:**

- 1) erogazione servizi residenziali;
- 2) erogazione servizio educativo asilo 0-6 anni;
- 3) erogazione servizio educativo assistenziale domiciliare minori (ADM) e handicap (ADH);
- 4) erogazione servizio educativo assistenza scolastica handicap (ASH)
- 5) erogazione servizio domiciliare anziani.

## **5 PARTE SPECIALE**

### **5.1 I REATI**

Come già anticipato nella parte generale di questo modello, i reati previsti dal D. Lgs. 231/01 per i quali l'Ente può essere chiamato a rispondere sono soltanto quelli ivi tassativamente indicati e successivamente aggiornati ed introdotti dal legislatore.

Di seguito si provvede alla loro individuazione e disanima ordinandoli, per chiarezza espositiva, facilità di interpretazione ed applicazione del modello da parte dei destinatari, seguendo l'ordine crescente degli articoli e dei relativi commi indicati dal D. Lgs. 231/01 ed individuandoli in numero 11 gruppi contraddistinti ognuno da una lettera dell'alfabeto latino e, pertanto, dalla lettera (A) alla lettera (M) con tre gruppi collegati (C) e (C1), (D) e (D1) ed infine (E) e (E1).

Le lettere latine individuanti il gruppo di reati in esso ricompreso ed ordinato, sono richiamate nei protocolli di sistema di gestione e controllo delle aree di rischio derivanti dalla mappatura delle attività del CONSORZIO BLU; ciò al fine dell'applicazione e del funzionamento del sistema di organizzazione, gestione e controllo stesso.

Prima di entrare nella trattazione dei singoli reati, appare opportuno chiarire i caratteri identificativi e la **struttura del reato**.

I suoi elementi essenziali sono:

**il fatto tipico** costituito: dalla condotta del soggetto attivo - dall'evento – dal nesso di causalità che lega la condotta con l'evento, così come previsti nelle fattispecie di reato previste dal codice penale e dalle leggi speciali (principio c.d. della tipicità);

**la colpevolezza**: intesa come presenza, nell'autore - soggetto agente, di quelle condizioni psicologiche che consentono di imputargli personalmente il fatto tipico integrante la fattispecie di reato legislativamente prevista.

**l'antigiuridicità**: intesa come assenza di cause di giustificazione o di esimenti in capo all'autore del reato – soggetto agente.

Il reato si distingue in:

delitti – ergastolo, reclusione e multa;  
contravvenzioni - arresto e ammenda.

Il soggetto agente per essere ritenuto responsabile di un reato deve essere imputabile, cioè al momento della realizzazione del reato deve essere capace di intendere e di volere.

Infatti:

Art. 42 comma I c.p. “Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà”.

I criteri di imputazione soggettiva del reato sono due:

**il dolo:** art. 42 comma I c.p. “nessuno può essere punito per un **fatto preveduto dalla legge come delitto**, se non l'ha commesso con **dolo**, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge” - art. 43 c.p. “Il delitto è doloso o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione” **consiste, quindi, nella volontà consapevole di realizzare il fatto tipico** – vi è dolo nel soggetto agente se nella sua psiche c'è la **rappresentazione o conoscenza degli elementi che integrano la fattispecie oggettiva prevista dalle norme di legge – dove rappresentazione o conoscenza consistono nella “previsione” dell'evento risultato dalla condotta criminosa;**

**la colpa:** art. 43 comma III c.p. “il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline” - sicché **la colpa non è altro che la violazione delle norme a contenuto precauzionale** di diversa intensità precettiva. Consiste, in altre parole, nell'inosservanza del dovere oggettivo di diligenza inteso come livello minimo ed irrinunciabile di cautele nello svolgimento della vita sociale.

A questo punto, si ritiene soddisfatto il livello minimo di preparazione dei destinatari del presente modello ai fini dell'interpretazione dei reati di seguito esplicitati.

Si segnala che si è proceduti all'analisi più pregnante per quelle fattispecie di reato più complesse e di più probabile verifica sulla base della mappatura delle aree di rischio riscontrate.

Per i reati di più remota verifica, peraltro di meno complessa costruzione, si è proceduto ad un commento riassuntivo sufficiente alla descrizione del fatto tipico più ricorrente e della relativa condotta penalmente censurabile.

Per ogni reato, comunque, sono state evidenziate le sanzioni cui sarebbe esposta il consorzio in caso di suo coinvolgimento.

## 5.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Chiariti i principi di individuazione del reato, si evidenzia che per quanto riguarda la valutazione del rischio di commissione del reato presupposto nell'ambito delle procedure aziendali sopra riportate ed evidenziate, si è proceduto applicando le consuete metodologie previste in letteratura

**Rischio = probabilità di accadimento x gravità del danno generato**

Si riporta di seguito le modalità di analisi e classificazione del rischio.

### Definizione delle scale di valutazione

#### Scala della Probabilità VP = Valore della Probabilità

| <b>Valore</b> | <b>Probabilità</b> | <b>Condizioni/criteri</b>   |
|---------------|--------------------|---|
| 1             | Improbabile        | Non sono noti episodi già verificati<br>Il danno può verificarsi per la concomitanza di eventi poco probabili e tra loro indipendenti<br>L'attività interessata dal potenziale danno è molto saltuaria<br>Il verificarsi del danno susciterebbe grande sorpresa ed incredulità                                |
| 2             | Possibile          | È noto qualche episodio che ha generato il danno<br>Il danno può verificarsi ma non automaticamente<br>L'attività interessata dal potenziale danno è frequente<br>Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa   |
| 3             | Probabile          | Sono noti episodi che hanno generato il danno sia in azienda che in aziende simili<br>Esiste una correlazione tra la situazione "favorevole" e il conseguente verificarsi del danno<br>La situazione interessata dal potenziale danno è molto frequente<br>Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa |

#### DETERMINAZIONE DEL VALORE PROBABILITÀ

Reati colposi: va considerata la sola condotta;

Reati dolosi: va considerata sia la condotta che l'evento;

#### Scala della Gravità VI = Valore dell'Impatto

| Valore | Gravità    | Condizioni/criteri   |
|--------|------------|--|
| 1      | Lieve      | Danno facilmente risolvibile in pochi giorni e che non genera una sanzione pecuniaria  |
| 2      | Medio      | Danno risolvibile in un medio periodo ma che può generare una sanzione pecuniaria che non mette in difficoltà economico-finanziaria l'azienda              |
| 3      | Grave      | Danno difficilmente risolvibile, che può generare sanzioni pecuniarie significative e tali da mettere in difficoltà economico-finanziaria l'intera azienda |
| 4      | Gravissimo | Danno non risolvibile, che può generare tutte le sanzioni previste dal DLgs 231/01, comprese quelle interdittive   |

## Calcolo del rischio LR = Livello di Rischio

|   |             |   | Danno |       |       |            |
|---|-------------|---|-------|-------|-------|------------|
|   |             |   | Lieve | Medio | Grave | Gravissimo |
|   |             |   | 1     | 2     | 3     | 4          |
| P<br>r<br>o<br>b<br>a<br>b<br>i<br>l<br>i<br>t<br>à | Improbabile | 1 |       |       |       |            |
|   | Possibile   | 2 |       |       |       |            |
|   | Probabile   | 3 |       |       |       |            |

## Categorie di Livello del rischio

| Rischio |       | Accettabilità   | Misure da adottare  | Tempi di attuazione         |
|---------|-------|-----------------|---|-----------------------------|
| 1-2     | Basso | Accettabile     | Il livello di rischio è accettabile e non sono richieste azioni finalizzate alla sua riduzione. Monitorare, secondo quanto previsto, il sistema di prevenzione e controllo implementato                                 | Quelli definiti dal modello |
| 3-6     | Medio | Migliorabile    | Risultano azioni di miglioramento attuabili al fine di ridurre il livello di rischio individuato. Pianificarle individuando tempi, modi e responsabilità. Se possibile interrompere l'attività che prevede tale rischio | 1-2 mesi                    |
| 8-12    | Alto  | Non Accettabile | Implementare immediatamente azioni di riduzione/prevenzione del rischio. Interrompere l'attività che prevede tale rischio almeno fino alla sua riduzione al livello inferiore   | Immediato                   |

### Dove:

**Rischio = variabile o fattore** che nell'ambito dell'azienda può incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi di organizzazione, gestione e controllo utili al raggiungimento degli scopi preventivi del D.Lgs. 231/2001 e, quindi, per l'ottenimento dell'efficienza dello stesso sistema al fine di risultare quale efficace esimente dai potenziali reati configurabili nella realtà aziendale.

**Protocollo di organizzazione, gestione e controllo** = rappresentato dalla codificazione delle attività aziendali messe in atto più o meno efficacemente al fine di mitigare la variabile/fattore rischio.

**Coefficiente di attenuazione del rischio = A** rappresenta il coefficiente di efficacia del protocollo di organizzazione, gestione e controllo applicato e varia da 0 a 1 in funzione inversa alla ritenuta efficacia del protocollo.

## VALUTAZIONE

Per ogni rischio va quindi stimato:

1. il **Valore della Probabilità di realizzazione del rischio** [abbreviato **VP**];

2. il **Valore dell'Impatto** (conseguenze): ECONOMICO – ORGANIZZATIVO – REPUTAZIONALE [abbreviato VI]
3. **LR = Livello di Rischio** in assenza di protocolli di organizzazione, gestione e controllo;
4. **A = Coefficiente di attenuazione del rischio** grado di efficacia del protocollo di organizzazione, gestione e controllo;
5. **Rr = Rischio Residuo** valore del rischio all'esito dell'applicazione del protocollo di organizzazione, gestione e controllo.

## DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL RISCHIO RESIDUO

$$VP \times VI = LR \times A = Rr$$

Una volta calcolato il **livello di rischio del processo di attività aziendale, lo stesso deve essere ridotto il più possibile ad un livello accettabile**, tenuto conto che nessun rischio potrà mai essere = 0, **attraverso l'applicazione dei protocolli** di organizzazione, gestione e controllo recepiti nel presente Modello.

## ANALISI DEI REATI

### 5.2.1 GRUPPO - (A) - Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24, 25 e 25 bis D.Lgs. 231/01)

Questo gruppo di delitti, per la tipologia di attività svolta il consorzio, necessita di una trattazione puntuale ed analitica fino all'esplicazione di ogni articolo del codice penale, al fine di permettere ai destinatari di individuare immediatamente la condotta penalmente rilevante e pertanto censurabile.

**L'analisi, ovviamente, non può prescindere dall'illustrare e rappresentare tutti gli aspetti qualificanti delle attività della P.A. a cominciare proprio dall'individuazione dei sui rappresentanti.**

Infatti, va immediatamente fatto rilevare che questo genere di reati presuppone sempre la presenza di un soggetto rivestito di una determinata qualifica, cui la legge dà rilevanza ai fini della configurazione del reato e con cui si entra in contatto nel dialogo lavorativo che si instaura con la pubblica amministrazione.

Occorre allora, come prima cosa, essere in grado di individuare le qualifiche rilevanti a tali effetti, al fine di evitare di incorrere nella commissione di reati commentati in questo gruppo. Quindi:

#### **1. Pubblico Ufficiale** – secondo l'art. 357 del Codice Penale:

*“agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali **coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.***

*Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e **caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.***

## **2. Incaricato di un pubblico servizio** – secondo l'art. 358 del Codice Penale:

*“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio **coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.***

*Per pubblico servizio deve intendersi un'attività **disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.***”

## CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE QUALIFICHE **1. 2.**

### L'ATTIVITÀ SVOLTA

Per l'individuazione delle due qualifiche la giurisprudenza ha elaborato la “**concezione funzionale – oggettiva**”, quella cioè che fa dipendere la titolarità della qualifica non dal rapporto di dipendenza tra il soggetto ed un qualsiasi ente pubblico, bensì dai caratteri dell'attività oggettivamente esercitata. Sicché occorre distinguere:

#### **a) Pubblica Funzione**

è tale, per definizione normativa, quella funzione disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi (la congiunzione “e” della norma va intesa come “oppure”, atteso che i criteri definitori della pubblica funzione devono considerarsi fra loro alternativi e non cumulativi) **e si differenzia e sostanzia in:**

- **FUNZIONE LEGISLATIVA:** rappresentata da quella attività diretta alla produzione di quel provvedimento che si chiama Legge – (nel nostro sistema costituzionale sono investiti di tale funzione i parlamentari nazionali, deputati e senatori, ed i consiglieri regionali);
- **FUNZIONE GIUDIZIARIA:** che è quella comprensiva sia della funzione giurisdizionale in senso proprio, sia di tutte le funzioni amministrative in essa collegate (nel nostro sistema costituzionale sono investiti di tale funzione i magistrati appartenenti all'ordine giudiziario, nonché i privati che partecipano temporaneamente a tale funzione giurisdizionale e cioè ad es. i giurati della Corte d'Assise o i magistrati onorari);
- **La FUNZIONE AMMINISTRATIVA:** che è quella che ai fini del presente modello più ci interessa, dovendo i destinatari conoscerne le caratteristiche correttamente al fine di individuare fra tutti i soggetti con cui entrano in contatto nello svolgimento dell'attività lavorativa, chi fra essi riveste la qualifica **1. pubblico ufficiale**. Questa funzione, infatti, è rappresentata da tutte quelle attività che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:

#### **1. poteri deliberativi;**

## 2. poteri autorizzativi;

## 3. poteri certificativi;

il primo potere si sostanzia nella formazione della volontà dell'Ente, cioè manifesta all'esterno, nei rapporti con i terzi, la volontà dell'Ente.

Il secondo potere si sostanzia nella formazione della volontà di comando dell'Ente con cui lo stesso realizza i suoi fini, cioè manifesta il suo potere d'imperio che a sua volta comprende: poteri di coazione (arresto, perquisizione ecc.) – poteri di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni ecc.) – poteri di supremazia gerarchica all'interno dei pubblici uffici.

Il terzo potere si sostanzia nell'espletamento, da parte dell'Ente, delle attività di attestazione, certificazione, vidimazione, documentazione ecc., tipiche delle procedure amministrative.

Sicché è da una di queste attività, concretamente svolte, che il codice fa risalire la qualità di **pubblico ufficiale (1.)**, che è poi la concezione oggettiva, sopra richiamata, per la quale tale qualifica sussiste solo attraverso l'effettivo e concreto esercizio delle funzioni pubbliche come sopra specificate.

È ovvio che anche questi criteri definatori della pubblica funzione amministrativa devono considerarsi fra loro alternativi e non cumulativi, cosicché basta l'esercizio di uno solo fra essi per qualificare chi l'esercita un **pubblico ufficiale**.

### b) Pubblico Servizio

**Allo stesso modo anche questa qualifica discende dal tipo di attività concretamente svolta dal soggetto.**

Sicché possono essere qualificati **incaricati di un pubblico servizio (2.)** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

**Un servizio è definito pubblico quando è disciplinato da norme di diritto pubblico ma è rappresentato da tutta l'attività residuale rispetto alla funzione pubblica, mancando dei poteri deliberativi, autoritativi e certificativi che invece sono propri di quest'ultima.**

**Allo stesso tempo, però, il servizio pubblico comprende sì tutta l'attività residuale alla funzione pubblica ma non comprende “le semplici mansioni di ordine” ne “la prestazione di opera meramente materiale” i cui incaricati, pertanto, non vanno considerati persone incaricate di un pubblico servizio.**

**Esempio di incaricato di pubblico servizio: il privato che esercita attività amministrativa in regime di concessione – riscossione tasse-.**

## **Art. 316 bis c.p. “Malversazione a danno dello Stato”**

Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

- Scopo della norma: contrasto alle frodi nei finanziamenti pubblici.
- Soggetto attivo: qualsiasi privato estraneo alla pubblica amministrazione, beneficiario delle erogazioni.
- Dolo generico: consiste nella volontaria distrazione della erogazione pubblica dalle finalità originarie per scopi incompatibili con il soddisfacimento del pubblico interesse;
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **forma commissiva consistente nel “non destinare” l'erogazione ricevuta al raggiungimento degli obiettivi di pubblico interesse ma a vantaggio proprio o comunque a scopi diversi da quelli per la quale è stata concessa, con conseguente danno effettivo della pubblica amministrazione.**

### **CONSEGUENZE EX ART. 24 D.LGS. 231/01**

**Qualora il consorzio venga coinvolto in un reato del genere soggiace alla sanzione pecuniaria fino a 500 quote.**

**Se da tale reato il consorzio consegue un profitto di rilevante entità o dal reato è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.**

**Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II lettere c), d) ed e) D.Lgs. 231/01 cioè rispettivamente: il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e loro revoca se già concessi; il divieto di pubblicizzare beni e servizi.**

## **Art. 316 ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 (lire sette milioni settecentoquarantacinquemila) si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di

una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822 (dieci a cinquanta milioni di lire). Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

- Scopo della norma: contrasto alle frodi nei finanziamenti pubblici.
- Soggetto attivo: qualsiasi privato estraneo alla pubblica amministrazione, beneficiario delle erogazioni.
- Dolo generico: consiste nella consapevolezza delle falsità delle dichiarazioni o dei documenti cui deve aggiungersi la volontà di conseguire un aiuto economico che il soggetto agente sa non spettargli. Nell'ipotesi omissiva (vedi condotta incriminata) tale dolo consiste nella consapevolezza e volontà della mancata informazione o incompletezza dei dati o notizie fornite, al fine di ottenere un aiuto economico che il soggetto agente sa non spettargli.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: può manifestarsi tanto nella forma **commissiva** che nella forma **omissiva**. - Nel primo caso si sostanzia nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi cui consegua le percezioni di fondi provenienti dal bilancio dello Stato, di altri Enti Pubblici della CE; - nel secondo caso si sostanzia nella mancata comunicazione di un dato o di una notizia in violazione di uno specifico obbligo di informazione cui consegua la percezioni di fondi provenienti dal bilancio dello Stato, di altri Enti Pubblici della CE. In entrambi i casi il reato si realizza nel momento e nel luogo in cui il soggetto agente consegue l'indebita percezione.

## CONSEGUENZE EX ART. 24 D.LGS. 231/01

**Identiche a quelle di cui all'art. 316 bis cui si rinvia per la trattazione.**

### Art. 317 c.p. “**Concussione**”

**Il pubblico ufficiale (1.)** Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

- Scopo della norma: protezione dei valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della P.A.
- Soggetto attivo: è un reato proprio, realizzabile dal **pubblico ufficiale (1.)** e, per estensione normativa, tutti i membri e funzionari della Comunità Europea ad esso equiparabili.
- Soggetto passivo: è la P.A. per l'attività criminosa del suo funzionario e, nello stesso tempo, il soggetto che dà o promette, sia esso persona fisica o giuridica.
- Dolo generico: consiste nella consapevolezza, da parte del soggetto attivo, sia dell'abusività della sua condotta sia del carattere indebito della prestazione.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: è articolata in 3 momenti 1) **soggetto attivo** – attività di **costrizione con abuso** dei suoi **poteri** per ottenere la coazione del soggetto passivo; 2) **soggetto passivo** – attività di **promessa e dazione indebita** al soggetto attivo o ad un terzo, denaro o altra utilità 3) **nesso di causalità** tra l'abuso di

qualità o dei poteri e l'attività di costrizione e, infine, tra questi elementi oggettivi con l'evento psicologico della coazione e della pressione psicologica della vittima che, di conseguenza, promette e dà denaro o altra utilità.

## CONSEGUENZE EX ART. 25 D.LGS. 231/01

Il consorzio può essere chiamato a rispondere per tale reato. Da un eventuale reato di concussione potrebbe comunque discendere un vantaggio per il consorzio quando il “dare” o il “promettere al dipendente pubblico corrotto, segua l'effettiva aggiudicazione di una gara d'appalto o, ancora, di una concessione/autorizzazione e, più in generale, di atti amministrativi necessari all'attività aziendale del consorzio. Pertanto tutti i destinatari, nessuno escluso, dovranno attenersi alle regole di condotta del presente modello al fine di non incorrere/concorrere nel presente reato.

### Art. 318 c.p. “Corruzione per l'esercizio della funzione”

**Il pubblico ufficiale (1.)** che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

- Scopo della norma: protezione dei valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della P.A..
- Soggetto attivo: realizzabile dal **pubblico ufficiale (1.)** nonché tutti i membri e funzionari della Comunità Europea ad essi equiparabili. **Il privato** (definito *extraneus* (**corruttore**)).
- Dolo: è specifico cioè, la volontà di ricevere o di accettare denaro o altra utilità da parte dell'*intraneus* da una parte e la volontà di dare o promettere la retribuzione da parte dell'*estraneus*, esige la consapevolezza per entrambi della finalità dell'ottenimento dell'atto dell'ufficio.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **l'articolo in commento definisce la corruzione impropria consistente nell'accordo tra soggetto intraneus (pubblico ufficiale (1.)) e soggetto estraneus (il privato) avente ad oggetto la compravendita di atti della funzione pubblica conformi ai doveri d'ufficio,**

## CONSEGUENZE EX ART. 25 COMMA I D.LGS. 231/01

Il consorzio può essere chiamato a rispondere per tale reato. Tutto ciò sulla base dei rilievi sopra effettuati. Saranno considerati *extraneus* (**privati**) tutti i destinatari del presente modello, siano essi soggetti apicali, soggetti sottoposti ad altrui direzione o, più in generale, soggetti appartenenti al personale dell'azienda che entrino in contatto con la P.A. in ragione della propria attività lavorativa svolta per il consorzio.

Sicché, tutti i destinatari, nessuno escluso, dovranno attenersi alle regole di condotta del presente modello al fine di non incorrere nel reato qui esplicitato.

**Qualora il consorzio venga coinvolto in un reato del genere soggiace alla sanzione pecuniaria fino a 200 quote.**

## **Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”**

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro ad otto anni.

- Scopo della norma: protezione dei valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della P.A..
- Soggetto attivo: realizzabile dal **pubblico ufficiale (1.)** e, per estensione normativa, tutti i membri e funzionari della Comunità Europea ad essi equiparabili. **Il privato** (definito *extraneus* (**corrotto**)).
- Dolo: anche qui specifico nel caso di corruzione propria antecedente, perché si richiede all'agente il fine di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o di omettere o ritardare un atto di ufficio; mentre è generico nella corruzione propria susseguente, poiché qui consiste nella semplice rappresentazione e volontà rispettivamente di accettare e di dare una retribuzione per l'atto contrario già compiuto.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: l'articolo in commento definisce la **corruzione propria consistente nell'accordo tra soggetto intraneus (pubblico ufficiale (1.)) e soggetto estraneus (il privato)** per il quale **il primo riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità, oppure ne accetta la promessa al fine di compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio o al fine di omettere o ritardare detto atto, il secondo dà o promette il denaro o altra utilità a tal fine (c.d. Corruzione propria antecedente)**. Quando l'atto contrario ai doveri del proprio ufficio è già stato compiuto, al fine della configurazione del delitto di corruzione (**c.d. corruzione propria susseguente**) è necessario che il corrotto riceva il denaro o altra utilità, perché il solo fatto di accettare la promessa di denaro o altra utilità per un atto illegittimo già compiuto non configura il delitto in commento.

### **CONSEGUENZE EX ART. 25 D.LGS. 231/01**

**Il consorzio può essere chiamato a rispondere per tale reato. In ogni caso saranno considerati extraneus (privati) tutti i destinatari del presente modello, siano essi soggetti apicali, soggetti sottoposti ad altrui direzione o, più in generale, soggetti appartenenti al personale dell'azienda che entrino in contatto con la P.A. in ragione della propria attività lavorativa svolta per il consorzio. Sicché, tutti i destinatari, nessuno escluso, dovranno attenersi alle regole di condotta del presente modello al fine di non incorrere nel reato qui esplicitato.**

**Qualora il consorzio venga coinvolto in un reato del genere soggiace alla sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.**

**Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II lettere a), b), c),**

d) ed e) D.Lgs. 231/01 ossia: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e loro revoca se già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

## **Art. 319 bis c.p. “circostanze aggravanti”**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene

## **CONSEGUENZE EX ART. 25 D.LGS. 231/01**

**Qualora il consorzio venga coinvolto in un reato del genere soggiace alla sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote., oltre all'applicazione delle stesse misure interdittive richiamate all'art. 319 c.p..**

## **Art. 319 ter c.p. “corruzione in atti giudiziari”**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

- Scopo della norma: interesse alla correttezza dell'esercizio delle funzioni giudiziarie.
- Soggetto attivo: realizzabile solo ed esclusivamente dai **pubblici ufficiali (1.) che svolgono funzione giudiziaria: magistrati e loro collaboratori istituzionali (es. cancellieri) (corrotti)**, non dagli **incaricati di pubblico servizio (2.)** per omesso richiamo dell'art. 320 c.p. e, per estensione normativa, tutti i membri e funzionari della Comunità Europea equiparabili ai pubblici ufficiali. **Il privato** (definito *extraneus* – **corrotto** - per distinguere dall'ipotesi in cui a “comprare” sia un altro Pubblico Ufficiale *estraneo all'ufficio*). **La parte del processo civile, penale o amministrativo (parte può essere qualsiasi persona fisica o anche giuridica contro cui sia stata promossa un'azione giudiziale o che abbia proposto lei stessa un'azione giudiziale)** che non si identifica nel **corrotto** solo quando l'azione delittuosa sia diretta a danneggiarla.
- Dolo specifico: tale in quanto costituito dal fine di favorire o danneggiare una **parte in un processo civile, penale o amministrativo**.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **può consistere tanto nella corruzione propria quanto nella impropria realizzate in ogni caso per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo**.

## CONSEGUENZE EX ART. 25 D.LGS. 231/01

Il consorzio può essere chiamato a rispondere per tale reato nel caso di integrazione della fattispecie di corruzione propria o impropria. In ogni caso potranno essere considerati **parte in un processo civile, penale o amministrativo (aventi ad oggetto fatti coinvolgenti il consorzio)** tutti i destinatari del presente modello, siano essi soggetti apicali, soggetti sottoposti ad altrui direzione o, più in generale, soggetti appartenenti al personale dell'azienda, che siano coinvolti nelle sue vicende giudiziali in ragione della propria attività lavorativa svolta per il consorzio. Sicché, tutti i destinatari, nessuno escluso, dovranno attenersi alle regole di condotta del presente modello al fine di non incorrere nel reato qui esplicito.

Qualora il consorzio venga coinvolto in un reato del genere soggiace alla sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II lettere a), b), c), d) ed e) D.Lgs. 231/01 ossia: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e loro revoca se già concessi; il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Con le stesse aggravanti di cui all'art. 319 ter c.p. cui si rinvia per la trattazione.

Art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190:

### **Art. 319 quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere utilità”**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

- Scopo della norma: interesse alla correttezza dell'esercizio delle funzioni amministrative al fine della protezione dei valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della P.A.
- Soggetto attivo: realizzabile dal **pubblico ufficiale (1.)** e dagli **incaricati di pubblico servizio (2.)** che rivestano la qualità di **pubblici impiegati** (corrotti).
- Soggetto passivo: è la P.A. per l'attività criminosa del suo funzionario e, nello stesso tempo, il soggetto che dà o promette, sia esso persona fisica o giuridica.
- Dolo generico: consiste nella consapevolezza, da parte del soggetto attivo, sia dell'abusività della sua condotta sia del carattere indebito della prestazione.

- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **consistente nell'indurre un accordo tra soggetto intraneus (pubblico ufficiale (1.) o incaricato di pubblico servizio (2)) e soggetto estraneus (il privato) per il quale il primo riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità.**

## CONSEGUENZE EX ART. 25 D.LGS. 231/01

Il consorzio può essere chiamato a rispondere per tale reato. Sicché, tutti i destinatari, nessuno escluso, dovranno attenersi alle regole di condotta del presente modello al fine di non incorrere nel reato qui esplicitato.

Qualora il consorzio venga coinvolto in un reato del genere soggiace alla sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II lettere a), b), c), d) ed e) D. Lgs. 231/01 ossia: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e loro revoca se già concessi; il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

## Art. 320 c.p. “*corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*”

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

- Scopo della norma: protezione dei valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della P.A.
- Soggetto attivo: **incaricato di pubblico servizio (2.)**. Il privato (definito *exstraneus* – **corruttore** - per distinguere dall'ipotesi in cui a “comprare” sia un altro Pubblico Ufficiale *estraneo all'ufficio*).
- Dolo: si rimanda a quanto già trattato agli articoli 318 e 319 c.p.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **si rimanda a quanto già trattato agli articoli 318 e 319 c.p. in riferimento all'incaricato di pubblico servizio (2.)**

## CONSEGUENZE EX ART. 25 D.LGS. 231/01

Si rinvia alla puntuale trattazione di cui agli artt. 318, 319, 319 bis e 319 ter c.p..

## Art. 321 c.p. “*pene per il corruttore*”

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319bis,

nell'articolo 319ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- Scopo della norma: protezione dei valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della P.A.; **estendere la punibilità al corruttore privato (*exstraneus*) anche nei casi di: corruzione attiva propria antecedente e susseguente; corruzione attiva impropria antecedente; corruzione attiva in atti giudiziari.**
- Soggetto attivo: realizzabile dal **pubblico ufficiale (1.)** e dagli **incaricati di pubblico servizio (2.)** che rivestano la qualità di **pubblici impiegati (*corrotti*)**. Il privato (definito *exstraneus* – **corruttore** - per distinguere dall'ipotesi in cui a “comprare” sia un altro Pubblico Ufficiale *estraneo all'ufficio*).
- Dolo: si rimanda a quanto già trattato agli articoli 318, 319 e 319 ter c.p..
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **si rimanda a quanto già trattato agli articoli 318, 319 e 319 ter c.p..**

## CONSEGUENZE EX ART. 25 D.LGS. 231/01

**Si rinvia alla puntuale trattazione di cui agli artt. 318, 319, 319 bis e 319 ter c.p..**

### **Art. 322 c.p. “istigazione alla corruzione”**

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

- Scopo della norma: protezione dei valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della P.A..
- Soggetto attivo: realizzabile da chiunque non solo dal **privato** ma anche da un soggetto qualificato (**pubblico ufficiale (1.)** e dagli **incaricati di pubblico servizio (2.)** che rivestano la qualità di **pubblici impiegati**) che può agire tanto a titolo personale quanto in veste di intermediario quando la formulazione della proposta illecita può essere ricondotta alla sua iniziativa.

- **Dolo specifico:** consiste nella coscienza e volontà di offrire al pubblico ufficiale una somma di denaro o altra utilità per indurlo al compimento di un atto d'ufficio o ritardarlo od ommeterlo o, infine, a compiere un atto contrario ai propri doveri.
- **Condotta incriminata ed integrazione del reato:** **il comma I contempla l'ipotesi di istigazione alla corruzione impropria il comma II contempla l'ipotesi di istigazione alla corruzione propria.**

## CONSEGUENZE EX ART. 25 D.LGS. 231/01

Il consorzio può essere chiamato a rispondere per tale reato nel caso di integrazione della fattispecie di istigazione alla corruzione impropria o propria. In ogni caso saranno considerati *extraneus (privati)* tutti i destinatari del presente modello, siano essi soggetti apicali, soggetti sottoposti ad altrui direzione o, più in generale, soggetti appartenenti al personale dell'azienda che entrino in contatto con la P.A. in ragione della propria attività lavorativa svolta per il consorzio. Sicché, tutti i destinatari, nessuno escluso, dovranno attenersi alle regole di condotta del presente modello al fine di non incorrere nel reato qui esplicitato.

Qualora il consorzio venga coinvolto in un reato del genere soggiace alla sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Si applicano altresì, fatta eccezione per i delitti di cui all'art. 322 commi I e III c.p., le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II lettere a), b), c), d) ed e) D.Lgs. 231/01 ossia: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e loro revoca se già concessi; il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

**Art. 322-bis c.p. “Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;  
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

## CONSEGUENZE EX ART. 25 D.LGS. 231/01

**Si rinvia alla puntuale trattazione di cui agli artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter, 321 e 322 c.p..**

### **Art. 346 bis c.p. “Traffico di influenze illecite”**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

- Scopo della norma: protezione dei valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della P.A..
- Soggetto attivo: realizzabile da chiunque non solo dal **privato** ma anche da un soggetto qualificato (**pubblico ufficiale (1.)** e dagli **incaricati di pubblico servizio (2.)** che rivestano la qualità **di pubblici impiegati**).
- Dolo specifico: consiste nella coscienza e volontà di sfruttare o vantare relazioni

esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **mediazione illecita quale strumento propedeutico alla corruzione propria.**

## CONSEGUENZE EX ART. 25 D.LGS. 231/01

**Qualora il consorzio venga coinvolto in un reato del genere soggiace alla sanzione pecuniaria fino a 200 quote.**

### Art. 640 comma c.p. "truffa"

**Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno**, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 (lire centomila) a euro 1.032 (due milioni).

**La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.549 (tre milioni):**

**1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (ex art. 24 D.Lgs. 231/01 anche a danno della Comunità Europea) o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;**

**2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;**

**2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).**

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

- Scopo della norma: tutela del patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità Europea.
- Soggetto attivo: realizzabile da chiunque, è pertanto un reato comune perché non si richiede una particolare qualifica soggettiva dell'agente. Quest'ultimo con **artifici** cioè con **simulazione o dissimulazione della realtà fa percepire una falsa realtà** ad una persona **inducendola in errore**; oppure raggiunge il medesimo scopo attraverso **raggiri** consistenti in **una macchinazione subdola di una articolata e studiata sequenza di parole atta ad orientare in maniera fuorviante l'altrui psiche inducendola in errore.**
- Dolo generico: tutti gli elementi costitutivi del reato devono necessariamente essere oggetto di rappresentazione e volontà del soggetto attivo che deve porre in essere gli artifici e raggiri.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **per l'oggetto del presente modello consiste nell'integrazione del comma II n. 1 e consiste, quindi, nella cooperazione artificiosa che si configura allorché la vittima pone in essere l'azione dispositiva dannosa per il patrimonio a seguito dell'errore provocato dalla condotta**

**ingannatrice del soggetto attivo (come sopra illustrata e spiegata). Sicché Il nesso di causalità comprenderà: la condotta fraudolenta – l'errore – l'atto di disposizione dannoso del patrimonio.**

## CONSEGUENZE EX ART. 24 D.LGS. 231/01

Il consorzio può essere chiamato a rispondere per tale reato nel caso di integrazione della fattispecie ivi prevista. In ogni caso tutti i destinatari del presente modello, siano essi soggetti apicali, soggetti sottoposti ad altrui direzione o, più in generale, soggetti appartenenti al personale dell'azienda che entrino in contatto con la P.A. in ragione della propria attività lavorativa svolta per il consorzio, dovranno attenersi alle regole di condotta del presente modello al fine di non incorrere nel reato qui esplicito.

Qualora il consorzio venga coinvolto in un reato del genere soggiace alla sanzione pecuniaria da 100 a 600 quote.

Si applicano altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II lettere a), b), c), d) ed e) D.Lgs. 231/01 ossia: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e loro revoca se già concessi; il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

### **Art. 640 bis c.p. “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”**

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

- Scopo della norma: tutela del patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità Europea.
- Soggetto attivo: realizzabile da chiunque, è pertanto un reato comune perché non si richiede una particolare qualifica soggettiva dell'agente. Quest'ultimo con **artifici** cioè con **simulazione o dissimulazione della realtà fa percepire una falsa realtà** ad una persona **inducendola in errore**; oppure raggiunge il medesimo scopo attraverso **raggiri** consistenti in **una macchinazione subdola di una articolata e studiata sequenza di parole atta ad orientare in maniera fuorviante l'altrui psiche inducendola in errore**.
- Dolo generico: tutti gli elementi costitutivi del reato devono necessariamente essere oggetto di rappresentazione e volontà del soggetto attivo che deve porre in essere gli artifici e raggiri.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **consiste, per relazione con il comma II n. 1 dell'art. 640 c.p., nella cooperazione artificiosa che si configura allorché la vittima pone in essere l'azione dispositiva dannosa per il patrimonio a seguito dell'errore provocato dalla condotta ingannatrice del soggetto attivo (come sopra illustrata e**

**spiegata). Sicché Il nesso di causalità comprenderà: la condotta fraudolenta – l'errore – l'atto di disposizione dannoso del patrimonio.**

## CONSEGUENZE EX ART. 24 D.LGS. 231/01

Il consorzio può essere chiamato a rispondere per tale reato nel caso di integrazione della fattispecie ivi prevista. In ogni caso tutti i destinatari del presente modello, siano essi soggetti apicali, soggetti sottoposti ad altrui direzione o, più in generale, soggetti appartenenti al personale dell'azienda che entrino in contatto con la P.A. in ragione della propria attività lavorativa svolta per il consorzio, dovranno attenersi alle regole di condotta del presente modello al fine di non incorrere nel reato qui esplicitato.

Qualora il consorzio venga coinvolto in un reato del genere soggiace alla sanzione pecuniaria da 100 a 600 quote.

Si applicano altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II lettere a), b), c), d) ed e) D.Lgs. 231/01 ossia: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e loro revoca se già concessi; il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

####

In questo caso l'immediata rappresentazione della condotta censurabile rappresentata nei reati di questo gruppo (A) non rende necessaria la specifica esplicitazione dei relativi articoli ma, al tempo stesso, si segnala sin d'ora l'alto rischio di incidenza delle fattispecie di reato in essi descritte e pertanto la necessità di stretta osservanza dei PROTOCOLLI: QP 1.0.0 Procedura Amministrazione, QP 7.2 Risorse umane, QP 8.2 Gare d'appalto e commesse, QP 8.3 Progettazione” e QP 8.4 Gestione Fornitori.

### 5.2.2 GRUPPO - (B) - Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/01)

#### **Art. 615-ter c.p. “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- ⋄ se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

- ⤴ se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- ⤴ se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

### **Art. 615-quater c.p. “*Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici*”**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164 (lire dieci milioni).

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 (lire dieci milioni) a euro 10.329 (venti milioni) se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del quarto comma dell'articolo 617quater.

### **Art. 615-quinquies c.p. “*diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*”**

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329

### **Art. 617-quater c.p. - “*Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*”**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle

comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

### **Art. 617-quinquies c.p. - “Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”**

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater.

### **Art. 635-bis c.p. - “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

### **Art. 635-ter c.p. - “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità”**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

### **Art. 635-quater c.p. - “*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici*”**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

### **Art. 635-quinquies c.p. - “*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*”**

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

### **Art. 640-ter c.p. “*frode informatica*”**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 (lire centomila) a euro 1.032 (due milioni).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.549 (tre milioni) se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

### **Art. 640-quinquies c.p. - “*Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica*”**

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

####

Si specifica che non si è proceduti all'analisi esplicativa degli articoli sopra riportati, posto che questo genere di reati di cui al gruppo (B) è di difficile configurazione nella presente realtà aziendale.

In ogni caso il Consorzio si è dotato di un sistema di tutela della sicurezza dei dati sensibili secondo la normativa vigente con l'applicazione del DPS adottato nell'ambito del sistema di sicurezza gestione dati sensibili ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 - D.Lgs. 101/2018 – Regolamento UE 2016/679 ed ha nominato un DPO aziendale per la relativa vigilanza.

#### CONSEGUENZE EX ART. 24 bis D.LGS. 231/01

Qualora il consorzio dovesse essere coinvolto in un reato del genere soggiace a sanzioni pecuniarie che, a seconda della concreta fattispecie integrata dal fatto reato, possono oscillare dal parametro comprendente dalle 100 alle 600 quote fino a quello comprendente dalle 100 alle 300 quote, oltre all'applicazione, nei casi previsti dagli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies delle misure interdittive previste dall'art. 9 comma II lettere a), b), ed e) D. Lgs. 231/01 ossia: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

### 5.2.3 GRUPPO - (C) - Reati transnazionali e di associazione per delinquere e di tipo mafioso

(art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

#### Art. 416 c.p. - “Associazione per delinquere”

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

## **Art. 416-bis - “Associazioni di tipo mafioso anche straniere”**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

## **Art. 416-ter - “Scambio elettorale politico-mafioso”**

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416bis in cambio della erogazione di denaro.

## **Art. 630 - “Sequestro di persona a scopo di estorsione”**

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

**(Legge 26 giugno 1990, n.162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2)**

## **Art. 74 - “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia

efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n.162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

### **Art. 377 bis c.p. “*induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*”**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

### **Art. 378 c.p. “*favoreggiamento personale*”**

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516 (lire un milione).

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

### **Art. 7 D.L. 13-05-1991, n. 152 (convertito con L 203/91)**

Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 – bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

####

Si specifica che risulta superflua l'analisi esplicativa degli articoli sopra riportati, sia per la loro immediata rappresentazione della condotta censurabile, sia perché questo genere di reati di cui al gruppo (C) è di difficile configurazione nella presente realtà aziendale e, comunque, in caso di realizzazione non se ne ravviserebbero gli estremi di responsabilità del consorzio.

## CONSEGUENZE EX ART. 24 ter D.LGS. 231/01

Qualora il consorzio dovesse essere coinvolto in un reato del genere soggiace a sanzioni pecuniarie che, a seconda della concreta fattispecie integrata dal fatto reato, possono oscillare dal parametro comprendente dalle 300 alle 400 quote fino a quello comprendente dalle 400 alle 1000 quote, oltre all'applicazione, per una durata non inferiore ad un anno, delle misure interdittive previste dall'art. 9 comma II lettere a), b), c), d) ed e) D. Lgs. 231/01 ossia: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e loro revoca se già concessi; il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività

### 5.2.4 GRUPPO - (C<sub>1</sub>) - Reati transnazionali

( L. 146/2006 art. 3 e art. 10 Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001)

#### **Art. 3 "Reato transnazionale"**

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(D.Lgs. D.Lgs. 25/07/1998, n. 286)

## **Art. 12 - “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”**

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente T.U., ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona.

####

Si specifica che anche per tali articoli non si è proceduti all'analisi esplicativa, posta la stretta attinenza di questo genere di reati di cui al gruppo (C1) con quelli di cui al gruppo (C). Sono anch'essi, a maggior ragione dei primi, di difficile configurazione nella presente realtà aziendale e, comunque, in caso di realizzazione non se ne ravviserebbero gli estremi di responsabilità del consorzio, se non per il reato di cui al Gruppo (M) “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, cui esplicitamente si rinvia

### **CONSEGUENZE EX ART. 10 L. 146/2006 in applicazione del D. Lgs. 231/01**

Qualora il consorzio dovesse essere coinvolto in un reato qualificato ai sensi dell'art. 3 soggiace alle seguenti sanzioni:

Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416 bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. del 23 gennaio 1973 n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al D.P.R. del 9 ottobre 1990 n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria dalle 400 alle 1000 quote;

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati, si applicano al consorzio le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma II D. Lgs. 231/01, per una durata non inferiore ad un anno.

Se il consorzio o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica al consorzio la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

### **5.2.5 GRUPPO - (D) - Reati di falso nummario** (art. 25-bis D.Lgs. 231/01)

#### **Art. 453 c.p. - “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”**

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098 [c.p. 28, 29, 32]:

1. chiunque contraffà monete nazionali [c.p. 458] o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato [c.p. 4] o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate [c.p. 463].

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

### **Art. 454 c.p. - “Alterazione di monete”**

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 (lire duecentomila) a euro 516 (un milione).

### **Art. 455 c.p. - “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”**

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

### **Art. 457 c.p. - “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”**

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 (lire due milioni).

### **Art. 459 c.p. - “Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati”**

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da

bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

**Art. 460 c.p. - “*Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo*”**

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.032 (due milioni) .

**Art. 461 c.p. - “*Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata*”**

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

**Art. 464 c.p. - “*Uso di valori di bollo contraffatti o alterati*”**

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516 (lire un milione).

[2] Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

####

**Si specifica che risulta superflua l'analisi esplicativa degli articoli sopra riportati, sia per la loro immediata rappresentazione della condotta censurabile, sia perché anche questo genere di reati di cui al gruppo (D) è di difficile configurazione nella presente realtà aziendale e, comunque, in caso di realizzazione non se ne ravviserebbero gli estremi di responsabilità del consorzio che, di fatto, non ha alcun interesse alla loro realizzazione né, in alcun modo, in caso di loro realizzazione da parte di soggetti apicali o di loro sottoposti potrebbe derivarne un vantaggio per lo stesso.**

**Tuttavia, se ciò vale soprattutto per le condotte di falsificazione ed alterazione, lo stesso non può dirsi per l'ipotesi di spendita di monete falsificate che non può essere esclusa in astratto.**

Vi è del resto una difficoltà di ordine pratico nell'individuare una procedura standardizzata aziendale che sia idonea ad escludere tale ipotesi, si pensi ad esempio alla fattispecie normata dall'art. 457 c.p. che incrimina la spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Si ritiene pertanto essere sufficiente l'inserimento di un principio specifico nel codice etico.

## CONSEGUENZE EX ART. 25 bis D.LGS. 231/01

Qualora il consorzio dovesse essere coinvolto in un reato del genere soggiace a sanzioni pecuniarie che variano a seconda della concreta fattispecie integrata dal fatto reato. Sicché per il delitto di cui:

- all'art. 453 c.p.: dalle 300 alle 800 quote;
- agli artt. 454, 460 e 461 c.p.: fino a 500 quote;
- all'art. 455 c.p.: dalle 300 alle 800 quote ridotte da 1/3 alla metà - in relazione all'art. 453 c.p. e fino alle 500 quote ridotte da 1/3 alla metà - in relazione all'art. 454;
- agli artt. 457 e 464 comma II, c.p.: fino a 200 quote;
- all'art. 459 c.p.: le sanzioni pecuniarie di cui alle lettere a), c) e d) ridotte di 1/3;
- all'art. 464, comma I, c.p.: fino a 300 quote;

f bis) agli artt. 473 e 474 c.p.: fino a 500 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati, si applicano al consorzio le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma II D. Lgs. 231/01, per una durata non superiore ad un anno.

### 5.2.6 GRUPPO - (D<sub>1</sub>) - Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, contro l'industria e il commercio

(art. 25 bis.1 D.Lgs. 231/01)

#### **Art. 473 c.p. - “*Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*”**

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro

35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

## **Art. 474 c.p. - “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”**

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

## **Art. 513 c.p. - “Turbata libertà dell'industria o del commercio”**

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 (lire duecentomila) a euro 1.032 (due milioni).

## **Art. 513-bis c.p. - “Illecita concorrenza con minaccia o violenza”**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

## **Art. 514 c.p. - “Frodi contro le industrie nazionali”**

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 (lire un milione) .

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle

convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

### **Art. 515 c.p. - “*Frode nell'esercizio del commercio*”**

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065 (lire quattro milioni).

[2] Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103 (lire duecentomila).

### **Art. 516 c.p. - “*Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*”**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 (lire due milioni).

### **Art. 517 c.p. - “*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*”**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

### **Art. 517-ter c.p. - “*Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale*”**

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

## **Art. 517-quater c.p. - “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”**

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

####

Anche in questo risulta superflua l'analisi esplicativa degli articoli sopra riportati, sia per la loro immediata rappresentazione della condotta censurabile, sia perché questo genere di reati di cui al gruppo (H) è di difficile configurazione nella presente realtà aziendale e, comunque, in caso di realizzazione non se ne ravviserebbero gli estremi di responsabilità del consorzio.

### **CONSEGUENZE EX ART. 25 bis e 25 bis.1 D.LGS. 231/01**

**Qualora il consorzio dovesse essere coinvolto in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie:**

- per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da 1/3 alla metà;
- per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, comma II, le sanzioni pecuniarie fino a 200 quote;
- per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- per il delitto di cui all'articolo 464, comma I, la sanzione pecuniaria fino a 300 quote;
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

**Nel caso di condanna per uno dei delitti qui in commento, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma II, per una durata non superiore ad un anno.**

## **5.2.7 GRUPPO - (E) - Reati societari** **(art. 25 ter D.Lgs. 231/01)**

Questo gruppo di delitti, per la struttura e le dimensioni del Consorzio, necessita di una trattazione puntuale ed analitica fino all'esplicazione di ogni articolo del codice civile, al fine di permettere ai destinatari di individuare immediatamente la condotta penalmente rilevante e pertanto censurabile.

L'analisi, ovviamente, non può prescindere dall'illustrare e rappresentare tutti gli aspetti qualificanti l'attività di amministrazione a cominciare proprio dall'individuazione dei suoi rappresentanti.

Infatti, trattasi per quasi tutti di **reati propri** perché, come vedremo appresso, possono essere commessi solo dai soggetti indicati dalla norma: dagli **amministratori**, dai direttori generali, dai **sindaci**, dai liquidatori o, più in generale, dai **dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili** societari anche se questi ultimi riguardano solo ed esclusivamente le società quotate aventi l'Italia come stato membro di origine.

**Nel caso del Consorzio, verranno in considerazione ai sensi del D.Lgs. 231/01, i soggetti apicali o i soggetti sottoposti ad altrui direzione che ricoprono le cariche di:**

**1. amministratori:** cioè i soggetti che costituiscono l'organo cui è affidata la gestione dell'ente e la direzione dell'attività imprenditoriale cioè **il Consiglio di Amministrazione**.

**2. sindaci:** cioè i soggetti che costituiscono l'organo di controllo denominato **Collegio Sindacale**, attraverso il quale in composizione collegiale verificano il rispetto della legge e dello statuto con il potere - dovere di impugnare dinanzi al tribunale le delibere non conformi alla legge e allo statuto. Essi verificano, inoltre, l'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile nonché la corretta amministrazione del consorzio segnalando all'assemblea eventuali fatti rilevanti. Infine, ai sindaci compete anche il potere-dovere di denunciare al tribunale le eventuali irregolarità di gestione riscontrate nell'attività di controllo.

### **Art. 2621c.c.- “False comunicazioni sociali”**

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o

finanziaria delil consorzio o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalil consorzio per conto di terzi.

- Scopo della norma: prevede una contravvenzione posta a **protezione della trasparenza – della fiducia che deve poter essere riposta da parte dei destinatari**, siano essi i singoli soci, i futuri soci, i creditori e, più in generale, i terzi interessati, **nella veridicità dei bilanci e delle comunicazioni** del consorzio.
- Soggetto attivo: trattasi come sopra anticipato di **reato proprio** perché può essere commesso solo dai soggetti indicati dalla norma: dagli **amministratori**, dai direttori generali, i dirigenti preposti o dai **sindaci** o dai liquidatori del consorzio.
- Soggetto passivo: i soci o i creditori del consorzio che hanno subito un danno patrimoniale.
- Dolo intenzionale: è la forma più pregnante di dolo – **qui l'inganno dei destinatari è il fine perseguito dal soggetto attivo unitamente “al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto”**, sia esso **amministratore** o **sindaco**.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **si ravvisa in qualsiasi forma espositiva capace di comunicare dati falsi radicati su fatti materiali ancorché su delle valutazioni**.

## CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01

**Qualora il consorzio dovesse essere coinvolto in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 200 a 400 quote.**

### **c.c. art. 2621-bis. Fatti di lieve entità <sup>(1)</sup>.**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni delil consorzio e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela delil consorzio, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

## CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01

**Qualora il consorzio dovesse essere coinvolto in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 100 a 200 quote.**

### **Art. 2622 c.c. - “False comunicazioni sociali delle società quotate”**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del consorzio o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dal consorzio per conto di terzi

- Scopo della norma: **tutela del patrimonio** poiché protegge i soci o i creditori dal danno economico che potrebbero patire in caso di integrazione della condotta ingannatrice degli **amministratori** dei direttori generali, dei dirigenti preposti, dei **sindaci** o dei liquidatori.
- Soggetto attivo: trattasi come sopra anticipato di **reato proprio** perché può essere commesso solo dai soggetti indicati dalla norma: dagli **amministratori**, dai direttori generali, dai dirigenti preposti, dai **sindaci** o dai liquidatori del consorzio.
- Soggetto passivo: i soci o i creditori del consorzio che hanno subito un danno patrimoniale.
- Dolo intenzionale: anche qui viene in rilievo la forma più pregnante di dolo – anche **qui l'inganno dei destinatari è il fine perseguito dal soggetto attivo**, sia esso **amministratore** o **sindaco**, direttore generale, dirigenti preposti ovvero liquidatore, **unitamente** “*al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto*” ma con elemento in più: **il danno patrimoniale** dei soci o dei creditori.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **si ravvisa nello schema classico della truffa cui si rinvia per la puntuale trattazione.**

## CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01

**Qualora il consorzio dovesse essere coinvolto in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 400 a 600 quote.**

## Legge 28-12-2005, n. 262, Art. 34.

### Art. 34. - (*Falso in prospetto*)

Dopo l'articolo 173 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, è inserito il seguente:

Art. 173-bis. - (*Falso in prospetto*). - Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

L'articolo 2623 del c.c. è abrogato.

- Scopo della norma: questa contravvenzione **tutela del patrimonio** poiché protegge i soci o i creditori dal danno economico che potrebbero patire in caso di integrazione della condotta ingannatrice dei promotori e dei soci fondatori.
- Soggetto attivo: non è reato proprio ma **comune** perlomeno così fa presumere il termine "chiunque", tuttavia come già indicato sopra gli unici soggetti in grado di commettere il fatto sono proprio i promotori ed i soci fondatori.
- Soggetto passivo: gli investitori destinatari delle false informazioni che hanno subito un danno patrimoniale
- Dolo: generico nella falsificazione e specifico nella finalità di conseguimento di un profitto ingiusto per sé o per gli altri e nell'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: può essere **commissiva consistente nell'esposizione di false informazioni** ed anche **omissiva consistente nell'occultamento di dati e notizie**.

### CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01

Qualora il consorzio dovesse essere coinvolto in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: per la contravvenzione da 200 a 260 quote; per il delitto da 400 a 660 quote.

### Art. 2625 c.c. - "*Impedito controllo*"

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo

116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

- Scopo della norma: **tutela delle funzioni di controllo** attribuite ai soci o agli altri organi sociali o **delle funzioni di revisione** attribuite alle società di revisione.
- Soggetto attivo: è reato proprio, possono commetterlo solo **gli amministratori**.
- Soggetto passivo: è il socio.
- Dolo generico: consapevolezza di arrecare un danno, non necessariamente patrimoniale, in capo ai soci.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **consiste nell'occultare documenti oppure nell'attuare altri artifici idonei alla produzione dell'evento consistente nell'impedimento o nell'ostacolo alle attività di controllo o di revisione con conseguente danno in capo ai soci.**

## CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01

**Qualora il consorzio dovesse essere coinvolto in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 200 a 360 quote.**

## Degli illeciti commessi dagli amministratori

### **Art. 2626 c.c. - “Indebita restituzione dei conferimenti”**

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

- Scopo della norma: **tutela del capitale sociale**.
- Soggetto attivo: è reato proprio, possono commetterlo solo **gli amministratori**.
- Soggetto passivo: è il socio che subisce
- e il danno patrimoniale.
- Dolo generico: .
- Condotta incriminata ed integrazione del reato : **due modalità: 1) restituzione dei conferimenti ai soci; 2) liberazione dall'obbligo di eseguire i conferimenti; in entrambi i casi l'evento è rappresentato dalla diminuzione del patrimonio netto ad un valore inferiore del capitale nominale.**

**Effetti: nel primo caso svuotamento del capitale sociale precedentemente costituito;  
nel secondo caso ostacolo alla regolare costituzione del capitale.**

## CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01

**Qualora il consorzio dovesse essere coinvolto in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 200 a 360 quote.**

## **Art. 2627 c.c. - “Illegale ripartizione degli utili e delle riserve”**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- Scopo della norma: **tutela del capitale sociale e delle riserve indisponibili.**
- Soggetto attivo: è reato proprio, possono commetterlo solo **gli amministratori.**
- Soggetto passivo: è il socio che subisce il danno patrimoniale.
- Dolo: è una **contravvenzione punibile anche per colpa.**
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **la modalità è la ripartizione degli utili (non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva) ovvero delle riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite e presuppone un'attività che determini l'effettivo trasferimento di ricchezza dal patrimonio sociale ad altro soggetto.**

### **CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01**

**Qualora il consorzio dovesse essere coinvolto in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 200 a 260 quote.**

## **Art. 2628 c.c. - “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”**

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalil consorzio controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- Scopo della norma: **tutela del capitale sociale e delle riserve indisponibili.**
- Soggetto attivo: è reato proprio, possono commetterlo solo **gli amministratori.**
- Soggetto passivo: è il socio che subisce il danno patrimoniale.
- Dolo generico: costituito dalla rappresentazione e volizione dell'evento dannoso.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione di azioni o quote sociali fuori dei casi consentiti dalla legge – l'evento è**

rappresentato dalla **lesione del capitale sociale**.

## CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01

Qualora il consorzio dovesse essere coinvolto in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 200 a 360 quote.

### Art. 2629 c.c. - “Operazioni in pregiudizio dei creditori”

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Scopo della norma: **tutela del capitale sociale**.
- Soggetto attivo: è reato proprio, possono commetterlo solo **gli amministratori**.
- Soggetto passivo: è il socio che subisce il danno patrimoniale.
- Dolo generico: costituito dalla rappresentazione e volizione di tutti gli elementi costitutivi del reato descritti nella condotta.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **consiste nell'effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, con danno di questi ultimi**.

## CONSEGUENZE EX ART. D.LGS. 231/01

Qualora il consorzio dovesse essere coinvolto in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 300 a 660 quote.

## Degli illeciti commessi mediante omissione

### Art. 2629-bis c.c. - “Omessa comunicazione del conflitto di interessi”

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni al consorzio o a terzi

- Scopo della norma: tutela del corretto funzionamento degli organi amministrativi e di controllo interno.

- Soggetto attivo: è reato proprio, possono commetterlo solo **gli amministratori**.
- Dolo: ammessa anche la colpa.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato:

## CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01

**Il consorzio non può essere coinvolto in un reato del genere poiché non ha, ad oggi, mai emesso azioni quotate in borsa.**

## Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali

### Art. 2632 c.c. - “*Formazione fittizia del capitale*”

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio del consorzio nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

- Scopo della norma: **tutela dell'integrità del capitale sociale**.
- Soggetto attivo: oltre **gli amministratori** anche **i soci conferenti**.
- Dolo generico: ovvero la rappresentazione e volizione dell'aumento fittizio del capitale come conseguenza delle due condotte appresso descritte.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **sono due: 1) attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; 2) sottoscrizione reciproca di azioni o quote sociali. Evento – la formazione o l'aumento fittizio del capitale.**

## CONSEGUENZE EX ART. D.LGS. 231/01

**Qualora il consorzio dovesse essere coinvolto in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 200 a 360 quote.**

### Art. 2633 c.c. - “*Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*”

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Scopo della norma: **tutela degli interessi dei creditori**.

- Soggetto attivo: è reato proprio possono commetterlo solo i liquidatori.
- Soggetto passivo: i creditori sociali danneggiati.
- Dolo generico: consiste nella rappresentazione e volizione del danno cagionato ai creditori.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **consiste in qualsiasi atto di ripartizione di beni sociali che comporti l'evento del pregiudizio delle pretese dei creditori.**

## CONSEGUENZE EX ART. D.LGS. 231/01

**Qualora il consorzio dovesse essere coinvolto in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 300 a 660 quote.**

### ART. 1 L 190/2012

#### **Art. 2635 c.c. “Corruzione tra privati”**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo del consorzio o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

- Scopo della norma: contrasto alla corruzione endoaziendale ed esoaziendale ossia all'interno delle aziende e fra aziende stesse.
- Soggetto attivo: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori ovvero dai sottoposti alla direzione o vigilanza di tali categorie aziendali.
- Dolo generico: ossia la consapevolezza di realizzare tutti gli elementi del fatto tipico,

compimento od omissione da parte del soggetto corrotto di atti dovuti per dovere inerente l'ufficio o per obbligo di fedeltà per effetto della dazione di denaro o di altra utilità.

- **Condotta incriminata ed integrazione del reato:** richiede tra *l'intraneus* (corrotto) ed il terzo (corruttore) l'esistenza di un *pactum sceleris* ossia l'ottenimento indebito da parte del primo, di denaro od altra utilità per compiere od omettere atti dovuti per dovere d'ufficio ovvero per obbligo di fedeltà. Caratteristiche queste che connotano in maniera univoca la corruzione privata.

## **CONSEGUENZE EX ART. 25 D.LGS. 231/01**

**L'azienda può essere chiamata a rispondere per tale reato.**

**Qualora l'azienda venga coinvolta in un reato del genere soggiace alla sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote oltre che all'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2.**

### **Art. 2635-bis c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati”**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

## **CONSEGUENZE EX ART. 25 D.LGS. 231/01**

**L'azienda può essere chiamata a rispondere per tale reato.**

**Qualora l'azienda venga coinvolta nel reato di cui al primo comma di tale articolo soggiace alla sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote oltre che all'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2.**

### **Art. 2635-ter c.c. “Pene accessorie”**

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui

all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

## **Art. 2636 - “Illecita influenza sull'assemblea”**

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- Scopo della norma: **tutela del regolare funzionamento dell'assemblea nel momento della formazione della volontà sociale.**
- Soggetto attivo: può essere chiunque.
- Dolo specifico: consiste nella rappresentazione e nella volizione della determinazione della maggioranza assembleare per effetto di atti simulati o, comunque, fraudolentemente e con il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **due forme: 1) determinare la maggioranza assembleare con atti simulati – es. esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle azioni proprie” o “far votare una persona distinta dal reale titolare (c.d. prestanome) qualora quest'ultimo per statuto o per legge non possa votare”; 2) determinare la maggioranza con atti fraudolenti – cioè: valendosi di azioni o quote non collocate e quindi calcolate nella maggioranza voti che non rappresentano alcun socio. Evento determinare la maggioranza in assemblea.**

### **CONSEGUENZE EX ART. D.LGS. 231/01**

**Qualora il consorzio dovesse essere coinvolto in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 300 a 660 quote.**

## **Art. 2637 - “Aggiotaggio”**

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

- Scopo della norma: / .
- Soggetto attivo: / .
- Dolo generico: / .
- Condotta incriminata ed integrazione del reato:

### **CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01**

**Il consorzio non può essere coinvolto in un reato del genere poiché non ha, ad oggi, emesso alcuno strumento finanziario.**

## **Art. 2638 c.c. - “Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza“**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dal consorzio per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

- **Scopo della norma:** tutela delle funzioni di controllo affidate alle pubbliche autorità di vigilanza.
- **Soggetto attivo:** trattasi di reato proprio, può essere commesso solo dai soggetti indicati dalla norma tra cui **gli amministratori e i sindaci**.
- **Soggetto passivo:** Banca d'Italia, CONSOB, l'ISVAP etc.
- **Dolo specifico:** consistente nella rappresentazione di tutti gli elementi della condotta e della finalità di inganno dell'autorità di controllo.
- **Condotta incriminata ed integrazione del reato:** **consiste in più modalità 1) esporre fatti materiali non rispondenti al vero; 2) inadempimento, in tutto o in parte, degli obblighi di comunicazione ed occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di informazioni relative agli obblighi di comunicazione.**

### **CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01**

**Qualora il consorzio dovesse essere coinvolto in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 400 a 800 quote**

**####**

**In questo caso l'immediata rappresentazione della condotta censurabile rappresentata**

nei reati di questo gruppo (A) non rende necessaria la specifica esplicitazione dei relativi articoli ma, al tempo stesso, si segnala sin d'ora l'alto rischio di incidenza delle fattispecie di reato in essi descritte a cominciare da quella descritta all'art. 2635 e ss e pertanto la necessità di stretta osservanza dei PROTOCOLLI: QP 0.0.1 "Procedura Amministrazione", QP 7.2 "Risorse umane", QP 8.2 "Gare d'appalto e commesse", QP 8.3 "Progettazione" e QP 8.4 "Gestione Fornitori".

## 5.2.8 GRUPPO - (E1) - Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. 231/01)

T.U.F. 58/98 come modificato dalla L 18 aprile 2005 n. 62

### Art. 9 "abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato"

Recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato - abusi di mercato - e delle direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE – rinvio –

### Art. 25-sexies - Abusi di mercato

In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

### Art. 184 - "Abuso di informazioni privilegiate"

E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni

indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

## **Art. 185 - “Manipolazione del mercato”**

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

## **CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01**

**Il consorzio non può essere coinvolto in un reato del genere poiché non ha, ad oggi, mai emesso strumenti finanziari quotati in borsa.**

5.2.9 **GRUPPO - (F)** Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

**(art. 25 quarter D.Lgs. 231/01)**

## **Art. 270-bis c.p. - “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico “**

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

## **Art. 270-ter c.p. - “Assistenza agli associati”**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

## **Art. 270-quater c.p. - “Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale”**

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

## **Art. 270-quinquies c.p. - “Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale”**

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei

confronti della persona addestrata.

## **Art. 270-sexies c.p. - “Condotte con finalità di terrorismo”**

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

## **Art. 280 c.p. - “Attentato per finalità terroristiche o di eversione”**

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

## **Art. 280-bis c.p. - “Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi”**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti

## **Art. 289-bis c.p. - “Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione”**

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

## **Art. 302 c.p. - “Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo”**

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

[2] Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

####

**Come per i reati di cui al gruppo (C), risulta superflua l'analisi esplicativa degli articoli**

sopra riportati, sia per la loro immediata rappresentazione della condotta censurabile, sia perché anche questo genere di reati di cui al gruppo (F) è di difficile configurazione nella presente realtà aziendale e, comunque, in caso di realizzazione non si ravviserebbero gli estremi di responsabilità del consorzio.

## CONSEGUENZE EX ART. 25 quater D.LGS. 231/01

Qualora il consorzio dovesse essere coinvolto in un reato del genere soggiace a sanzioni pecuniarie variano a seconda della pena prevista per la concreta il singolo fatto reato, sicché: se il delitto è punito con la pena della reclusione < 10 anni – sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote; se il delitto è punito con la pena della reclusione = o > 10 anni – sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati, si applicano al consorzio le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma II D. Lgs. 231/01, per una durata non inferiore ad un anno.

Se il consorzio o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica all'azienda la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Le disposizioni sopra riportate si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti diversi da quelli qui indicati, che però siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 199

### 5.2.10 **GRUPPO - (G)** - Reati contro la persona contro la vita e l'incolumità individuale e la personalità individuale (artt. 25-quater.1 e 25-quinquies D.Lgs. 231/01)

#### **Art. 583-bis c.p. - “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”**

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La

pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

## **Art. 600 c.p. - “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”**

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

## **Art. 600-bis c.p. - “Prostituzione minorile”**

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 (lire trenta milioni) a euro 154.937 (lire trecento milioni).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

## **Art. 600-ter c.p. - “Pornografia minorile”**

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce

materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga, diffonde notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 51.645 (lire cento milioni).

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

## **Art. 600-quater c.p. - “Detenzione di materiale pornografico”**

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

## **Art. 600-quater.1 c.p. - “Pornografia virtuale”**

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

[2] Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

## **Art. 600-quinquies c.p. - “Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”**

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 (lire trenta milioni) a euro 154.937 (lire trecento milioni).

## **Art. 601 c.p. - “Tratta di persone”**

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

## **Art. 602 c.p. - “Acquisto e alienazione di schiavi”**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 601 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

## **Art. 603-bis c.p. - “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a

livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

## **Art. 609-undecies c.p. - “Adescamento di minorenni”**

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

## **Dei delitti contro l'eguaglianza**

### **art. 604-bis c.p. – “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o

in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

####

Come per i reati di cui al gruppo (C) ed (F), risulta superflua l'analisi esplicativa degli articoli sopra riportati, sia per la loro immediata rappresentazione della condotta censurabile, sia perché anche questo genere di reati di cui al gruppo (G) è di difficile configurazione nella presente realtà aziendale ad eccezione dei reati di cui agli articoli 603 bis "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", 609 undecies "Adescamento minorenni" e 600 c.p. che, estremizzando, potrebbe essere integrato da illecite pratiche di mobbing ovvero di illecite pressioni sui lavoratori extracomunitari per la mancanza di regolari permessi di soggiorno ovvero loro mancato rinnovo, si rappresenta che il consorzio è dotato del protocollo di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/2001 denominato QP 7.2 "Risorse umane" e fa rinvio ai Protocolli "Erogazione Servizi" delle consorziate per la verifica, fra l'altro, dei precedenti penali specifici nonché, fra l'altro, per il monitoraggio sulla regolarità dei permessi di soggiorno, cui esplicitamente si rinvia.

## **CONSEGUENZE EX ART. 25-quater.1, 25-quinquies e 25 terdecies D.LGS. 231/01**

**Qualora il consorzio dovesse essere coinvolto in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie:**

**per il delitto di cui all'art. 583 bis c.p.: dalle 300 alle 700 quote oltre le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma II D. Lgs. 231/01, per una durata non inferiore ad un anno, con revoca dell'accreditamento. Se il consorzio o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tale reato si applica al consorzio la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività;**

- 1. per i delitti previsti agli artt. 600, 601 e 602 c.p.: dalle 400 alle 1000 quote;**
- 2. per i delitti di cui agli articoli 600 bis comma I, 600 ter, commi I e II, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater.1 e 600 quinquies: dalle 300 a 800 quote;**
- 3. per i delitti previsti agli artt. 600 bis, comma II, 600 ter commi III e IV e 600 quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater.1: da 200 a 700 quote;**
- 4. per i delitti previsti all'art. 604 bis c.p. dalle 200 alle 800;**

**Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati ai numeri 1 e 2, si applicano al consorzio le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma II D. Lgs. 231/01, per una durata non inferiore ad un anno.**

**Se il consorzio o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica al consorzio la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.**

## ---- ANALISI DELLE FATTISPECIE DI REATO ----

**5.2.11 GRUPPO - (H) - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**  
**(art. 25 septies D.Lgs. 231/01 come modificato ed integrato ex art. 300 D.Lgs. 231/01)**

### **Art. 589 c.p. - “Omicidio colposo”**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

### **Art. 590 c.p. - “Lesioni personali colpose”**

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309 (lire seicentomila) .

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 (lire duecentoquarantamila) a euro 619 (un milione e duecentomila); se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.239 (due milioni e quattrocentomila) .

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

####

**In questo caso l'immediata rappresentazione della condotta censurabile non rende necessaria la specifica esplicazione degli articoli di questo gruppo (H) ma, al tempo stesso, si segnala sin d'ora l'alto rischio di incidenza delle fattispecie di reato in essi descritte e pertanto la necessità di stretta osservanza dei protocolli di cui al sistema di gestione di cui al D. Lgs. 81/2008 e quindi del Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. DVR) adottato dal consorzio, le attività di formazione ed informazione programmate per la gestione dei relativi rischi e, più in generale, l'osservanza di tutte le disposizioni impartite per la propria sicurezza personale sui luoghi di lavoro ivi compreso l'obbligo di indossare i DPI previsti. Si fa, infine, rinvio ai Protocolli "Erogazione Servizi" delle consorziate ed ai relativi DVR per la gestione dei relativi rischi e, più in generale, l'osservanza di tutte le disposizioni impartite per la propria sicurezza personale sui luoghi di lavoro ivi compreso l'obbligo di indossare i DPI previsti.**

## **CONSEGUENZE EX ART. 25 septies 1 D.LGS. 231/01**

**In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote.**

**Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma II, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.**

**Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.**

**Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma II, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.**

**In relazione al delitto di cui all'articolo 590, comma III del c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote.**

**Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma II, per una durata non superiore a sei mesi.**

## ---- ANALISI DELLE FATTISPECIE DI REATO ----

**5.2.12 GRUPPO - (I) - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**  
**(art. 25 octies D.Lgs. 231/01)**

### **Art. 648 c.p. - “Ricettazione”**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 (lire un milione) a euro 10.329 (lire venti milioni).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 (lire un milione), se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

### **Art. 648-bis - “Riciclaggio”**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 (lire due milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni).

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è

stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

## **Art. 648-ter - “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 (lire due milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni).

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. c.p..

## **Art. 648-ter.1 – “Autoriciclaggio”**

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

####

In questo caso, l'immediata rappresentazione della condotta censurabile non rende necessaria la specifica esplicazione degli articoli di questo GRUPPO I, il cui rischio è gestito attraverso i PROTOCOLLI: QP 0.0.1 "Procedura Amministrazione" e QP 8.4 "Gestione Fornitori".

In particolare al fine di contrastare più efficacemente il reato di cui all'art. 648 ter-1 c.p. "Autoriciclaggio" è fatto obbligo:

- di segnalazione e di immediata sospensione di ogni operazione contabile e finanziaria incongrua rispetto alle finalità dichiarate;
- di impedire ogni ingiustificata interposizione di soggetti terzi nella gestione delle risorse finanziarie aziendali;
- di evitare l'utilizzo di mezzi di pagamento non appropriati all'operazione economica di riferimento, utilizzando sempre i rispettivi mezzi previsti e richiesti specificatamente dalla normativa di legge;
- di impedire il ricorso continuo a tecniche di frazionamento;
- di impedire la presenza di soggetti nuovi ed estranei alle ordinarie logiche aziendali e, qualora rilevata, la presenza anomala va immediatamente segnalata.

Le azioni di segnalazione e di intervento inibitorio dei comportamenti illeciti siccome descritti ai punti che precedono, che potrebbero comportare l'integrazione di ipotesi di autoriciclaggio ai sensi e per gli effetti dell'Art. 648 ter-1 c.p., dovranno essere tempestivamente adottate dal C.d.A. che dovrà intervenire inibendo immediatamente l'azione errata intrapresa e contestualmente inviare specifica segnalazione all'O.d.V., adottando di conseguenza le sanzioni disciplinari che di volta in volta si riterranno utili e necessarie sulla base della gravità del fatto.

## **CONSEGUENZE EX ART. 25 octies D.LGS. 231/01**

**In relazione agli articoli 648, 648 bis e 648 ter del c.p., si applica una sanzione pecuniaria in misura da 200 a 800 quote.**

**Da 400 e 1000 quote qualora il denaro, i beni o le altre attività provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni.**

**Si applicano all'ente per tali delitti le sanzioni interdittive previste dall'art.9 comma 2 DLgs 231/01.**

**---- ANALISI DELLE FATTISPECIE DI REATO ----**

## 5.2.13 **GRUPPO – (L) - Reati ambientali** (art. 25 undecies D.Lgs. 231/01)

**N.B. sono qui di seguito riportate solo le norme od i singoli commi di esse esplicitamente richiamati dall'art. 25 undecies D. Lgs. 231/01 restando pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte nelle altre disposizioni**

**In relazione alla commissione dei reati previsti dal TITOLO VI-bis “*Dei delitti contro l'ambiente*” del codice penale, esplicitamente richiamati dal suddetto art. 25 undecies:**

### **Art. 452-bis c.p. “Inquinamento ambientale”**

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

### **CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**In relazione alla commissione del reato sopra riportato, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote**

### **Art. 452-quater. c.p. “Disastro ambientale”**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

### **CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**In relazione alla commissione del reato sopra riportato, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote**

**Art. 452-quinquies. c.p. “Delitti colposi contro l'ambiente”**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

### **CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**In relazione alla commissione del reato sopra riportato, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote**

**Art. 452-octies c.p. “Circostanze aggravanti”**

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

### **CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**In relazione alla commissione del reato sopra riportato, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote**

**Art. 452-sexies c.p. “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

## **CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**In relazione alla commissione del reato sopra riportato, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote**

**In relazione alla commissione degli ulteriori reati previsti del codice penale, esplicitamente richiamati dal suddetto art. 25 undecies:**

**Art. 727-bis c.p. "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette".**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

## **CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;**

**Art.733-bis. c.p. "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"**

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito

protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

## **CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.**

### **Art. 137 D. Lgs. 152/2006 "Sanzioni penali"**

*. . .omissis . . .*

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articolo 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del

mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

## **CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**a) per i reati di cui all'articolo 137:**

**1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;**

**2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.**

### **Art. 256 D. Lgs. 152/2006 “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”**

a) Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

b) Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

c) Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

d) Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

e) Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di

miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

- f) Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.”

## **CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**b) per i reati di cui all'articolo 256:**

**1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;**

**2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;**

**3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote;**

## **Art. 257 D. Lgs. 152/2006 “Bonifica dei siti”**

- g) Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
- h) Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaquattrocento euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
- i) Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
- j) L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

## **CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**c) per i reati di cui all'articolo 257:**

**1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;**

**2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;**

**Art. 258 D. Lgs. 152/2006 “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”**

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto (4).

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.”

## **CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;**

**Art. 259 D. Lgs. 152/2006 “Traffico illecito di rifiuti”**

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta

euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

## **CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;**

**Art. 260 D. Lgs. 152/2006 “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” abrogato e confluito nell’art. 452 quaterdecies “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” commi I e II c.p.:**

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

## **CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**f) per il delitto di cui all'articolo 260, abrogato, ora 452 quaterdecies c.p., la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, nel caso previsto dal comma 1 e da 400 a 800 quote nel caso previsto dal comma 2;**

### **Art. 260 bis D. Lgs. 152/2006 “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”**

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione e' imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette piu' violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo (2).

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore puo' definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie (3) (4).

## **CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;**

## **Art. 279 D. Lgs. 152/2006 "Sanzioni"**

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o

con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.”

## **CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.**

### **Art. 1 L. 150/1992**

#### **AGRICOLTURA - Piantagioni, piante, sementi e semine in genere - ZOOTECNIA E**

#### **ALLEVAMENTO DI ANIMALI**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o AGRICOLTURA - Piantagioni, piante, sementi e semine in genere - ZOOTECNIA E ALLEVAMENTO DI ANIMALI licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base

all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

### **CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;**

**b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;**

### **Art. 2 L. 150/1992**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati

in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.”

## **CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;**

### **Art. 3.bis L. 150/1992**

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.”

## **CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:**

**1) la sanzione pecuniaria fino a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;**

**2) la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;**

**3) la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;**

**4) la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, in caso di commissione di reati per cui è**

**prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.**

## **Art. 6 L. 150/1992**

**“Dell’art. 6 L. 150/1992 sono richiamate solo i commi di seguito riportati, così come esplicitamente richiamati dall’art. 25 undecies D.Lgs. 231/01.**

- k) Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.
- l) Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.
- m) Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.
- n) Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5- bis , comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione”

## **CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;**

## **Art. 3 L. 549/1993 INQUINAMENTI - Inquinamenti atmosferici acustici ed elettromagnetici (fumi odori e rumori)**

**“Dell’art. 3 L. 549/1993 sono richiamate solo i commi di seguito riportati, così come esplicitamente richiamati dall’art. 25 undecies D.Lgs. 231/01.**

- o) La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
- p) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
- q) Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.
- r) L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
- s) Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
- t) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo\* e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività' costituente illecito."

## **CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.**

**D. Lgs. 202/2007 IDROCARBURI - Oli minerali (petrolio, nafta e benzina) - TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO**

## **Art. 4 – Inquinamento colposo**

“Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.”

## **Art. 5 – Inquinamento colposo**

“1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, e' consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.

2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), e' consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.”

## **Art. 8 – Inquinamento doloso**

**“Dell'art. 8 D. Lgs. 202/2007 sono richiamate solo i commi di seguito riportati, così come esplicitamente richiamati dall'art. 25 undecies D.Lgs. 231/01.**

- u) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4\* sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
- v) Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
- w) Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”

## **CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;**
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.**

## **Art. 9 – Inquinamento colposo**

“Dell’art. 9 D. Lgs. 202/2007 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell’art. 4\*, sono puniti con l’ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
- Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
- Il danno si considera di particolare gravità quando l’eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”

### **CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01**

**In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

- ♣ **per il reato di cui all’articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;**
- ♣ **per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.**

**####**

### **CONSEGUENZE ULTERIORI EX ART. 25 UNDECIES D.LGS. 231/01**

**Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall’articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

**Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.**

**Se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all’articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.**

**####**

Nelle fattispecie di reato su descritte, l'immediata rappresentazione della condotta censurabile non rende necessaria la specifica esplicazione degli articoli di questo **gruppo (I)**. non si ravvisano fattispecie di reato suscettibili di integrare una responsabilità penale amministrativa del consorzio ad eccezione dell'art. 256 comma 6 D. Lgs. 152/2006 "attività di gestione di rifiuti non autorizzata", per quel che concerne la gestione di rifiuti sanitari pericolosi nelle strutture residenziali e semiresidenziali delle consorziate alle cui relative procedure e sistemi di gestione rifiuti esplicitamente si rinvia per la puntuale trattazione.

## ---- ANALISI DELLE FATTISPECIE DI REATO ----

### 5.2.14 **GRUPPO – (M)** – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/01)

Art. 2 comma 1 D.Lgs. 109/2012 "attuazione direttiva CEE 2009/52/CE introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, articoli 8, 9 e 11 legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

### **ARTICOLO 22 comma 12 bis – D.Lgs. n. 286/98**

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

.12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato (9) (10).

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà':

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (1).

#### **(1) Art. 603-bis c.p.**

"Chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori"

**####**

Nelle fattispecie di reato su descritte, l'immediata rappresentazione della condotta censurabile non rende necessaria la specifica esplicazione degli articoli di questo **GRUPPO (M)**, di cui si ravvisa la potenziale verificabilità relativamente ai dipendenti delle consorziate del Consorzio BLU in cui c'è presenza di personale extracomunitario. Per quanto attiene la gestione dei rischi inerenti tale reato viene applicato il protocollo di cui alla procedura QP 7.2 "Risorse Umane".

**####**

**5.2.15 GRUPPO – (N) – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

**(art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/01)**

#### **Art. 1 Frode in competizioni sportive**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. (3)

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

#### **Art. 4 Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa**

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516 (lire un milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio

nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000. (5) (12)

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. (6)

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione).

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. (10)

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero. (7) (12)

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. (8)

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

## **CONSEGUENZE ULTERIORI EX ART. 25 QUATERDECIES D.LGS. 231/01**

**In relazione ai suddetti articoli si prevede:**

1. per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
2. per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a 260 quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui al punto sub 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per la durata non inferiore a un anno.

Nelle fattispecie di reato su descritte, l'immediata rappresentazione della condotta censurabile non rende necessaria la specifica esplicitazione degli articoli di questo **GRUPPO (N)**, di cui peraltro non si ravvisa la verificabilità in una azienda quale il Consorzio BLU.

####

## 5.3 MAPPATURA DELLE AREE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO DI REATO

Prima di procedere, si avverte che nell'effettuare l'individuazione delle aree di rischio:

- i processi di attività aziendale sono stati indicati con doppia numerazione e cioè sia con quella di cui alla parte generale del presente modello e qui di nuovo riportata in epigrafe dei paragrafi 2.1 e 2.2, sia con quella adottata nel sistema qualità, per la migliore individuazione da parte dei destinatari;
- I reati presupposto trattati in ogni area di rischio si intendono descritti attraverso l'integrazione con i dati tecnici sviluppati per ognuno, in questa parte speciale del presente modello [cap. 1 "i reati" ];
- Per ogni area di rischio sono quindi indicati i relativi protocolli di organizzazione, gestione e controllo utili al contenimento dello stesso rischio di commissione dei reati presupposto.

### 5.3.1 PROCESSI 4.1; 4.1bis; 4.1 ter

(Parte Generale capitolo 4 "*i processi di attività aziendale*")

Dal monitoraggio delle attività comprese in questi processi sono emerse le seguenti aree di rischio:

#### Processo 4.1 – Contabile/Civilistico

*gestito con* Q.P. 0.0.1

**Un'area di rischio individuata sulla base delle fattispecie di reato trattate nei gruppi: - (E) – reati societari – parte generale**

## **Processo 4.1 bis – Fiscale Tributario**

*gestito con* Q.P. 0.0.1

Per quanto evidenziato nel capitolo 4 parte generale, in questo processo, strettamente connesso con quello di cui al paragrafo 4.1, le aree di rischio risultano essere le medesime e, pertanto, si rinvia al processo 4.1 per l'analitica trattazione, anche ai fini del protocollo di controllo e gestione.

## **Processo 4.1 ter – Verifica dei requisiti mutualistici**

*gestito con* Q.P. 0.0.1

Anche qui, come anticipato al capitolo 4, le aree di rischio risultano essere identiche a quelle di cui al processo 4.1 cui, pertanto, si rinvia per la puntuale trattazione anche ai fini dell'applicazione del relativo protocollo di gestione.

gestito con:

^ QP 0.0.1 "Procedura Amministrazione"

**Gruppo di reati :**

**E – REATI SOCIETARI - Art. 25 ter D.Lgs. 231/01**

Rif. Parte generale : CAPITOLO 4

**Processi :**

4.1 – contabile / civilistico

4.1 bis – fiscale / tributario

4.1 ter – verifica requisiti mutualistici

Protocolli di organizzazione, gestione e controllo:

Statuto

Codice Etico

Q.P. 0.0.1 Procedura Amministrazione

| Fattispecie di Reato  | Azioni illecite (o critiche)  | Potenziale interesse o vantaggio  | Sanzione           | Chi può commetterlo soggetti attivi   | Protocollo di organizzazione prevenzione e controllo   | Rischio Residuo |
|---|---|---|--------------------|---|--|-----------------|
| 1. contravvenzione di false comunicazioni sociali articolo 2621 c. c.   | intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto:<br>1. esponendo fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero;<br>2. omettono fatti materiali rilevanti<br>la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del il consorzio | Nascondere informazioni sulla situazione:<br>- economica<br>- patrimoniale<br>- finanziaria<br>essenziali ai creditori del il consorzio attraverso la falsificazione dei bilanci delle relazioni e/o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge | Da 100 a 150 quote | Amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori | Regime delle procure e delle deleghe (Allegato A)<br><br>Statuto, Codice Etico, Q.P. 0.0.1 Procedura Amministrazione | basso           |
| 2. delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, articolo 2622 c.c., comma I e II | 1. non ravvisabile  | /   | Da 150 a 300 quote | società quotate   | /  | /               |
| 3. delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, articolo 2622 c.c., comma III    | Non ravvisabile   | /   | /                  | Società di intermediazione finanziaria  | /  | /               |
| 4. contravvenzione di falso in prospetto articolo 2623 c.c., comma I  | abrogato  | /   | /                  | /   | /  | /               |

**Gruppo di reati :**

**E – REATI SOCIETARI - Art. 25 ter D.Lgs. 231/01**

**Rif. Parte generale : CAPITOLO 4**

**Processi :**

**4.1 – contabile / civilistico**

**4.1 bis – fiscale / tributario**

**4.1 ter – verifica requisiti mutualistici**

**Protocolli di organizzazione, gestione e controllo:**

**Statuto**

**Codice Etico**

**Q.P. 0.0.1 Procedura Amministrazione**

| Fattispecie di Reato  | Azioni illecite (o critiche)   | Potenziale interesse o vantaggio   | Sanzione           | Chi può commetterlo soggetti attivi | Protocollo di organizzazione prevenzione e controllo  | Rischio Residuo |
|---|--|--|--------------------|-------------------------------------|---|-----------------|
| 5. delitto di falso in prospetto articolo 2623, comma II, c.c.  | abrogato   | /  | /                  | /                                   | /   | /               |
| 6. contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, articolo 2624, comma I c.c.         | abrogato   | /  | /                  | /                                   | /   | /               |
| 7. delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624 comma II c. c.; | abrogato   | /  | /                  | /                                   | /   | /               |
| 8. delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, comma II del c.c.,   | Contegno di impedimento o comunque di ostacolo allo svolgimento di attività di controllo privatistica (soci – organi sociali – società di revisione) sull'azione societaria attraverso:<br>1. occultamento di documenti;<br>2. altri idonei artifici;<br>- requisito della frode → es.: <i>irregolare tenuta delle scritture contabili, distruzione di documenti</i> | 2. Nella gestione pilotata dei rapporti con il consorzio di revisione<br>3. Nella fittizia gestione dei rapporti con gli organi sociali e i soci nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti dalla legge | Da 100 a 180 quote | amministratori                      | Statuto, Regime delle procure e delle deleghe (Allegato A) Codice Etico, Q.P. 0.0.1 Procedura Amministrazione | Basso           |
| 9. delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 c.c.,   | Formazione o aumento fittizio di capitale derivante da:<br>1. attribuzione di azioni o quote in  | Nell'influenza interessata delle attività connesse alle deliberazioni dell'organo  | Da 100 a 180 quote | Amministratori e soci conferenti    | Statuto, Regime delle procure e delle   | Basso           |

| <p><b>Gruppo di reati :</b><br/><b>E – REATI SOCIETARI - Art. 25 ter D.Lgs. 231/01</b><br/><b>Rif. Parte generale : CAPITOLO 4</b></p>   |   |   |          |                                     |  |                 |
|--|---|---|----------|-------------------------------------|--|-----------------|
| <p><b>Processi :</b><br/><b>4.1 – contabile / civilistico</b><br/><b>4.1 bis – fiscale / tributario</b><br/><b>4.1 ter – verifica requisiti mutualistici</b><br/><b>Protocolli di organizzazione, gestione e controllo:</b><br/><b>Statuto</b><br/><b>Codice Etico</b><br/><b>Q.P. 0.0.1 Procedura Amministrazione</b></p> |   |   |          |                                     |  |                 |
| Fattispecie di Reato   | Azioni illecite (o critiche)  | Potenziale interesse o vantaggio                                    | Sanzione | Chi può commetterlo soggetti attivi | Protocollo di organizzazione prevenzione e controllo                             | Rischio Residuo |
|  | misura complessivamente superiore al valore del capitale sociale;<br>2. sottoscrizione reciproca di azioni o quote;<br>3. sopravvalutazione rilevante dei conferimenti o del patrimonio sociale.  | amministrativo aventi ad oggetto aspetti economico finanziari       |          |                                     | deleghe (Allegato A)<br>Codice Etico,<br>Q.P. 0.0.1<br>Procedura Amministrazione |                 |
| 10. delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del c.c.,   | Fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, lesione dell'integrità del capitale sociale attraverso:<br>1. la restituzione, anche in forma simulata, dei conferimenti ai soci;<br>2. la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.                  | Non ravvisabile: trattasi di ipotesi di puro danno per il consorzio | /        | /                                   | /  | /               |
| 11. contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, articolo 2627 del c.c.,  | Lesione dell'integrità del capitale sociale attraverso:<br>1. ripartizione degli utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;<br>2. ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere | Non ravvisabile: trattasi di ipotesi di puro danno per il consorzio | /        | /                                   | /  | /               |

| <p><b>Gruppo di reati :</b><br/><b>E – REATI SOCIETARI - Art. 25 ter D.Lgs. 231/01</b><br/><b>Rif. Parte generale : CAPITOLO 4</b></p>   |   |   |                    |                                     |   |                 |
|--|---|---|--------------------|-------------------------------------|---|-----------------|
| <p><b>Processi :</b><br/><b>4.1 – contabile / civilistico</b><br/><b>4.1 bis – fiscale / tributario</b><br/><b>4.1 ter – verifica requisiti mutualistici</b><br/><b>Protocolli di organizzazione, gestione e controllo:</b><br/><b>Statuto</b><br/><b>Codice Etico</b><br/><b>Q.P. 0.0.1 Procedura Amministrazione</b></p> |   |   |                    |                                     |   |                 |
| Fattispecie di Reato   | Azioni illecite (o critiche)  | Potenziale interesse o vantaggio  | Sanzione           | Chi può commetterlo soggetti attivi | Protocollo di organizzazione prevenzione e controllo  | Rischio Residuo |
|  | distribuite.  |   |                    |                                     |   |                 |
| 12. delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o delil consorzio controllante, previsto dall'articolo 2628 del c.c.,  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, fuori dai casi consentiti dalla legge, attraverso:</li> <li>• acquisto di azioni o quote sociali</li> <li>• sottoscrizione di azioni o quote sociali</li> <li>• illegittimo acquisto o sottoscrizione di azioni o quote emesse dalil consorzio controllante</li> </ul> | Non ravvisabile: trattasi di ipotesi di puro danno per Il consorzio   | /                  | /                                   | /   | /               |
| 13. delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del c.c.,  | In danno dei creditori sociali:<br>1. riduzione del capitale sociale;<br>2. fusione o scissione con altra società   | Nell'influenza interessata delle attività connesse alle deliberazioni dell'organo amministrativo aventi ad oggetto aspetti economico finanziari | Da 150 a 330 quote | amministratori                      | Statuto,<br>Codice Etico,<br>Regime delle procure e delle deleghe (Allegato A)<br>Codice Etico<br>Q.P. 0.0.1<br>Procedura | Basso           |

| <p><b>Gruppo di reati :</b><br/><b>E – REATI SOCIETARI - Art. 25 ter D.Lgs. 231/01</b><br/><b>Rif. Parte generale : CAPITOLO 4</b></p>   |   |   |                    |  |   |                 |
|--|---|---|--------------------|--|---|-----------------|
| <p><b>Processi :</b><br/><b>4.1 – contabile / civilistico</b><br/><b>4.1 bis – fiscale / tributario</b><br/><b>4.1 ter – verifica requisiti mutualistici</b><br/><b>Protocolli di organizzazione, gestione e controllo:</b><br/><b>Statuto</b><br/><b>Codice Etico</b><br/><b>Q.P. 0.0.1 Procedura Amministrazione</b></p> |   |   |                    |  |   |                 |
| Fattispecie di Reato   | Azioni illecite (o critiche)  | Potenziale interesse o vantaggio  | Sanzione           | Chi può commetterlo soggetti attivi  | Protocollo di organizzazione prevenzione e controllo  | Rischio Residuo |
|  |   |   |                    |  | Amministrazione   |                 |
| 14. delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del c.c.,  | Non ravvisabile   | /   | /                  | liquidatori  | /   | /               |
| 15. delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del c.c.,  | determinare la maggioranza assembleare per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, attraverso: atti simulati o fraudolenti | Nella gestione pilotata delle attività strumentali alla convocazione e deliberazione in assemblea | Da 150 a 330 quote | Amministratori, soci   | Statuto, Codice Etico, Regime delle procure e delle deleghe (Allegato A) Q.P. 0.0.1 Procedura Amministrazione | Basso           |
| 16. delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del c.c.,   | Non ravvisabile   | /   | /                  | /  | /   | /               |
| 17. delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del c.c.,  | Non ravvisabile   | /   | /                  | Amministratore o componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati ovvero di un soggetto sottoposto a | /   | /               |

| <p><b>Gruppo di reati :</b><br/><b>E – REATI SOCIETARI - Art. 25 ter D.Lgs. 231/01</b><br/><b>Rif. Parte generale : CAPITOLO 4</b></p>   |  |   |                    |   |  |                 |
|--|--|---|--------------------|---|--|-----------------|
| <p><b>Processi :</b><br/><b>4.1 – contabile / civilistico</b><br/><b>4.1 bis – fiscale / tributario</b><br/><b>4.1 ter – verifica requisiti mutualistici</b><br/><b>Protocolli di organizzazione, gestione e controllo:</b><br/><b>Statuto</b><br/><b>Codice Etico</b><br/><b>Q.P. 0.0.1 Procedura Amministrazione</b></p> |  |   |                    |   |  |                 |
| Fattispecie di Reato   | Azioni illecite (o critiche)   | Potenziale interesse o vantaggio  | Sanzione           | Chi può commetterlo soggetti attivi   | Protocollo di organizzazione prevenzione e controllo   | Rischio Residuo |
|  |  |   |                    | vigilanza ex D.Lgs. 385/93 (Ist. Cred.)   |  |                 |
| 18. delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, commi I e II del c.c.,  | <p>I comma – al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza autorità pubbliche:</p> <p>1. espongono fatti materiali non rispondenti al vero;</p> <p>2. occultano <u>con altri mezzi fraudolenti</u>, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare sia per legge che per richiesta della stessa autorità di vigilanza.</p> <p>Il comma -</p> | Nella gestione pilotata dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza e nelle comunicazioni ed informazioni ad esse dirette                   | Da 200 a 400 quote | Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (2), i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza | Regime delle procure e delle deleghe (Allegato A)<br><br>Statuto, Codice Etico, Q.P. 0.0.1 Procedura Amministrazione | Basso           |
| 19. delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal comma III dell'articolo 2635 c.c.,  | a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità<br>a: amministratori – direttori generali – dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari – sindaci – liquidatori ovvero a soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di una   | Offrire denaro od altra utilità ad altra cooperativa per rinunciare alla partecipazione ad una gara ovvero rinunciare ad una gara già aggiudicatale | Da 200 a 400 quote | Chiunque corrompa: amministratori – direttori generali – dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari  | Regime delle procure e delle deleghe (Allegato A)<br><br>Statuto, Codice Etico, Regime delle procure e delle         | Basso           |

| <p><b>Gruppo di reati :</b><br/><b>E – REATI SOCIETARI - Art. 25 ter D.Lgs. 231/01</b><br/>Rif. Parte generale : <b>CAPITOLO 4</b></p> |   |                                  |          | <p><b>Processi :</b><br/>4.1 – contabile / civilistico<br/>4.1 bis – fiscale / tributario<br/>4.1 ter – verifica requisiti mutualistici<br/><b>Protocolli di organizzazione, gestione e controllo:</b><br/><b>Statuto</b><br/><b>Codice Etico</b><br/><b>Q.P. 0.0.1 Procedura Amministrazione</b></p> |  |                 |
|--|---|----------------------------------|----------|---|--|-----------------|
| Fattispecie di Reato   | Azioni illecite (o critiche)  | Potenziale interesse o vantaggio | Sanzione | Chi può commetterlo soggetti attivi   | Protocollo di organizzazione prevenzione e controllo | Rischio Residuo |
|  | delle categorie suddette, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento all'consorzio |                                  |          | – sindaci – liquidatori ovvero a soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di una delle categorie suddette  | deleghe (Allegato A)                                 |                 |

###

### 5.3.2 PROCESSI 4.2; 4.3; 4.4; 4.5 e 4.6

(Parte Generale capitolo 4 “i processi di attività aziendale”)

(Rif. Statuto, Codice Etico, QP 7.2 “Risorse Umane”; Documento Programmatico Sicurezza (DPS) ex D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 ai sensi del Regolamento UE 2016/649;)

Dal monitoraggio delle attività comprese in questi processi sono emerse le seguenti aree di rischio:

## Processo 4.2 – Gestione Risorse Umane

Rif. sist. qualità QP 7.2 “Risorse Umane”

gestito con:

^ QP 7.2 “Risorse Umane”

| Gruppi di reati :  |   | <b>Processo : 4.2 – Gestione Risorse Umane</b>   |                    |  |   |                 |
|--|---|--|--------------------|--|---|-----------------|
| A – reati contro la P.A. Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01   |   | <b>Protocolli di organizzazione, gestione e controllo:</b>   |                    |  |   |                 |
| B- delitti informatici Art. 24bis D.Lgs. 231/01  |   | <b>Statuto</b>   |                    |  |   |                 |
| M- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Art. 25 duodecies D.Lgs. 231/01 |   | <b>Codice Etico</b>  |                    |  |   |                 |
| Rif. Parte generale: CAPITOLO 4  |   | <b>DVR sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008)</b>  |                    |  |   |                 |
|  |   | <b>DPS gestione dati sensibili (D.lgs. 196/2003 - D. Lgs. 101/2018 - Regolamento UE 2016/679)</b>  |                    |  |   |                 |
|  |   | <b>Q.P. 7.2: “Risorse Umane”</b>   |                    |  |   |                 |
| Fattispecie di Reato   | Azioni illecite (o critiche)  | Potenziale interesse o vantaggio   | Sanzione           | Chi può commetterlo  | Protocollo di organizzazione prevenzione e controllo  | Rischio Residuo |
| 1. Concussione Art. 317 c.p.   | Quando il P.U. costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro o altra utilità abusando della sua qualità o dei suoi poteri | favoritismi nella selezione del personale per c.d. “assunzione pilotata” su segnalazione del P.U. al fine:<br>1. della aggiudicazione di gare d'appalto<br>2. del mantenimento degli appalti già acquisiti   | da 300 a 800 quote | Amministratori/dirigenti e addetti Area Personale Ufficio Selezione o RDS in concorso con pubblici ufficiali | Codice Etico<br>Statuto<br>Regime delle procure e delle deleghe (Allegato A)<br>Q.P. 7.2<br>“Risorse Umane”<br>Codice Etico | Basso           |
| 2. corruzione per l'esercizio della funzione art. 318 c.p.   | Quando il P.U. riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri  | corruzione per “pactum sceleris” consistente nell'assunzione di soggetti, anche parenti e congiunti, segnalati dal pubblico ufficiale che sta eseguendo la verifica presso Il consorzio al fine di:<br>Aggiudicazione di gare d'appalto e/o mantenimento degli appalti acquisiti | Fino a 200 quote   | Amministratori/dirigenti e addetti Area Personale Ufficio Selezione o RDS in concorso con pubblici ufficiali | Codice Etico<br>Statuto<br>Regime delle procure e delle deleghe (Allegato A)<br>Q.P. 7.2<br>“Risorse Umane”<br>Codice Etico | Basso           |

|  |   |   |  |   |   |              |
|--|---|---|--|---|---|--------------|
| <p>3. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 c.p.</p>     | <p>Ricevere per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, od accettarne la promessa:<br/>per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p> | <p>corruzione per "pactum sceleris"<br/>vedi art. 318 ai fini della:<br/>1. Aggiudicazione di gare d'appalto<br/>2. mantenimento degli appalti acquisiti</p>  | <p>Se aggravato ex art. 319 bis con profitto di rilevante entità per il consorzio da 300 a 800 quote</p> | <p>Amministratori/dirigenti e addetti addetti Area Personale Ufficio Selezione o RDS in concorso con pubblici ufficiali</p>                             | <p>Codice Etico Statuto Regime delle procure e delle deleghe (Allegato A) Q.P. 7.2 "Risorse Umane" Codice Etico</p> | <p>Basso</p> |
| <p>4. Corruzione in atti giudiziari art. 319 ter</p>                             | <p>Quando i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo</p>  | <p>Conseguimento di sentenze positive per i ricorsi amministrativi al TAR / Consiglio di Stato al fine della:<br/>1. Aggiudicazione di gare d'appalto<br/>2. mantenimento degli appalti acquisiti</p>               | <p>Da 200 a 600 quote</p>  | <p>Amministratori/dirigenti e addetti addetti Area Personale Ufficio Selezione o RDS in concorso con pubblici ufficiali</p>                             | <p>Codice Etico Statuto</p>   | <p>Basso</p> |
| <p>5. Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319 quater c.p.</p>    | <p>Abuso della sua qualità o dei suoi poteri per indurre taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità</p>   | <p>favoritismi nella selezione del personale per c.d. "assunzione pilotata" su segnalazione del P.U. al fine:<br/>1. della aggiudicazione di gare d'appalto<br/>2. del mantenimento degli appalti già acquisiti</p> | <p>da 300 a 800 quote</p>  | <p>Pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio in concorso con Amministratori, dirigenti, addetti Area Personale Ufficio Selezione o RDS</p> | <p>Codice Etico Statuto Regime delle procure e delle deleghe (Allegato A) Q.P. 7.2 "Risorse Umane" Codice Etico</p> | <p>Basso</p> |
| <p>6. corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 320 c.p.</p> | <p>Stessi comportamenti descritti agli artt. 318 e 319 c.p. con incaricati di pubblico servizio in luogo del pubblico ufficiale</p>   | <p>Vedi artt. 318 e 319<br/>1. Aggiudicazione di gare d'appalto<br/>2. mantenimento degli appalti acquisiti</p>   | <p>Da 200 a 600 quote</p>  | <p>Amministratori/dirigenti/ addetti Area Personale Ufficio Selezione o RDS in concorso con incaricati di pubblico servizio</p>                         | <p>Regime delle procure e delle deleghe (Parag.fo 2.4.4) Q.P. 7.2 "Risorse Umane" Codice Etico</p>                  | <p>Basso</p> |
| <p>7. istigazione alla corruzione art. 322 c.p.</p>                              | <p>offrire o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per:<br/>1. l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;</p>  | <p>Vedi artt. 318 e 319<br/>1. Aggiudicazione di gare d'appalto<br/>2. mantenimento degli appalti acquisiti</p>   | <p>Fino a 200 quote e se aggravato da 300 a 600 quote</p>  | <p>Amministratori/dirigenti/ addetti Area Personale Ufficio Selezione o RDS in concorso con P.U. o incaricati di</p>                                    | <p>Codice Etico Statuto Regime delle procure e delle deleghe (Allegato A)</p>                                       | <p>Basso</p> |

|   |  |   |  |   |   |       |
|---|--|---|--|---|---|-------|
|   | <p>2. omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri;<br/>anche nei casi in cui:<br/>1.1 vi sia sollecitato da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a promettergli o a dargli denaro per l'esercizio delle proprie funzioni o poteri<br/>2.2 sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319</p> |   |  | pubblico servizio   | Q.P. 7.2<br>"Risorse Umane"<br>Codice Etico   |       |
| 8. circostanze aggravanti 319 bis c.p.                                      | <p>se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi</p>   | <p>1. Aggiudicazione di gare d'appalto<br/>2. mantenimento degli appalti acquisiti</p>  | Da 300 a 800 quote   | Vedi art. 319   | Regime delle procure e delle deleghe (Allegato A)<br>Q.P. 7.2<br>"Risorse Umane"<br>Codice Etico            | Basso |
| 9. pene per il corruttore art. 321 c.p.;                                    | <p>Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità</p>   | <p>Vedi artt. 318, 319, 319bis, 319ter, 320 c.p.</p>  | <p>Vedi artt. 318, 319, 319bis, 319ter, 320 c.p.</p>   | <p>Vedi artt. 318, 319, 319bis, 319ter, 320 c.p.</p>              | <p>Vedi artt. 318, 319, 319bis, 319ter, 320 c.p.</p>  | Basso |
| 10. indebita percezione di erogazioni a danno dello stato art. 316 ter c.p. | <p>mediante:<br/>1. l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero:<br/>2. mediante l'omissione di informazioni dovute;<br/>conseguire per sé o per altri: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati</p>  | <p>Ottenimento di ogni specie e tipo di benefici in assenza dei requisiti amministrativi di legge per l'ottenimento degli stessi, come ad esempio: L104/92, L53/2000 etc.</p> | <p><b>Fino a 500 quote</b> se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico / <b>da 200 a 600 quote</b> se il consorzio ha conseguito un profitto di rilevante entità ovvero se dal fatto reato sia</p> | <p>amministratori /dirigenti e addetti ufficio paghe, RDS, RA</p> | <p>Codice Etico<br/>Statuto<br/>DPS protocollo gestione dati sensibili<br/>Q.P. 7.2<br/>"Risorse Umane"</p> | Basso |

|   |  |   |  |   |  |       |
|---|--|---|--|---|--|-------|
|   | dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee   |   | derivato un danno di particolare gravità   |   |  |       |
| 11. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis  | Indurre taluno in errore con artifizii e raggiri per: procurarsi per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee  | Ottenimento di ogni specie e tipo di benefici in assenza dei requisiti amministrativi di legge per l'ottenimento degli stessi, come ad esempio: L104/92, 53/2000        | <b>Fino a 500 quote</b> se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico/ <b>da 200 a 600 quote</b> se il consorzio ha conseguito un profitto di rilevante entità ovvero se dal fatto reato sia derivato un danno di particolare gravità  | Chiunque: amministratori/dirigenti addetti Ufficio paghe            | Codice Etico Statuto Q.P. 7.2 "Risorse Umane"  | Basso |
| 12. frode informatica art. 640 ter  | Procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno ovvero a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare mediante:<br>1. alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico o:<br>2.intervento senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti ovvero<br>3. le stesse azioni di cui ai punti sub 1 e 2 commesse con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. | Ottenimento di ogni specie e tipo di benefici in assenza dei requisiti amministrativi di legge per l'ottenimento degli stessi, come ad esempio: L 104/92, 53/2000 etc.. | <b>Fino a 500 quote</b> se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico / <b>da 200 a 600 quote</b> se il consorzio ha conseguito un profitto di rilevante entità ovvero se dal fatto reato sia derivato un danno di particolare gravità | Chiunque: amministratori/dirigenti addetti Ufficio paghe            | Codice Etico Statuto DPS protocollo gestione dati sensibili Q.P. 7.2 "Risorse Umane" | Basso |
| 13. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato art. 22 commi 12 e 12 bis D.Lgs. n.286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione) art. - 603 bis | Sfruttamento del lavoro extracomunitario   | Utilizzazione di personale sottopagato perché non in regola con il permesso di soggiorno  | Da 100 a 200 quote   | Amministratori, dirigenti, addetti Area Personale Ufficio Selezione | Codice Etico Statuto DPS protocollo gestione dati sensibili                          | Basso |

|   |  |  |  |  |                             |  |
|---|--|--|--|--|-----------------------------|--|
| c.p. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro |  |  |  |  | Q.P. 7.2<br>"Risorse Umane" |  |
|---|--|--|--|--|-----------------------------|--|

####

## Processo 4.3 – Gestione Fornitori e Acquisti

Rif. sist. qualità QP 7.4 Ancora  
*gestito con* QP 8.4

| <p><b>Gruppi di reati :</b><br/>D1 – Reati di: falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, contro l'industria e il commercio Artt. 25 bis D.Lgs. 231/01</p> <p>Rif. Parte generale : CAPITOLO 4</p> |  | <p><b>Processo :</b><br/>4.4 – Gestione Gare d'appalto e commesse<br/>4.5 – Progettazione Gare d'appalto e Commesse<br/>Protocolli di organizzazione, gestione e controllo:<br/>Codice Etico<br/>Statuto<br/>Q.P. 8.4 "Gestione Fornitori"</p> |                  |   |  |                 |
|--|--|--|------------------|---|--|-----------------|
| Fattispecie di Reato   | Azioni illecite (o critiche)   | Potenziale interesse o vantaggio   | Sanzione         | Chi può commetterlo                                 | Protocollo di organizzazione prevenzione e controllo       | Rischio Residuo |
| 14. Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni art. 473 c.p.  | Nell'uso di marchi contraffatti od alterati ovvero nella forma del concorso con chi commette le contraffazioni e/o alterazioni | Prezzo d'acquisto vantaggioso ed eccessivamente inferiore ai prezzi di mercato   | Fino a 500 quote | Amministratori/dirigenti addetti gestione fornitori | Codice Etico<br>Statuto<br>Q.P.8.4<br>"Gestione Fornitori" | Basso           |

## Gruppi di reati :

D1 – Reati di: falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, contro l'industria e il commercio Artt. 25 bis D.Lgs. 231/01

Rif. Parte generale : CAPITOLO 4

## Processo :

4.4 – Gestione Gare d'appalto e commesse

4.5 – Progettazione Gare d'appalto e Commesse

Protocolli di organizzazione, gestione e controllo:

Codice Etico

Statuto

Q.P. 8.4 "Gestione Fornitori"

| Fattispecie di Reato   | Azioni illecite (o critiche)  | Potenziale interesse o vantaggio   | Sanzione         | Chi può commetterlo                                 | Protocollo di organizzazione prevenzione e controllo | Rischio Residuo |
|--|---|--|------------------|---|--|-----------------|
| 15. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi art. 474 c.p.                           | Nella forma del concorso con l'acquisto di prodotti con segni falsi da chi li introduce nello stato | Prezzo d'acquisto vantaggioso ed eccessivamente inferiore ai prezzi di mercato | Fino a 500 quote | Amministratori/dirigenti addetti gestione fornitori | Codice Etico Statuto Q.P.8.4 "Gestione Fornitori"    | Basso           |
| 16. Turbata libertà dell'industria e del commercio art. 513 c.p.   | Non ravvisabile   | /  | /                | /   | /  | /               |
| 17. illecita concorrenza con minaccia o violenza art. 513 bis c.p.   | Non ravvisabile   | /  | /                | /   | /  | /               |
| 18. Frodi contro le industrie nazionali art. 514 c.p.  | Non ravvisabile   | /  | /                | /   | /  | /               |
| 19. Frode nell'esercizio del commercio art. 515 c.p.   | Non ravvisabile   | /  | /                | /   | /  | /               |
| 20. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine art. 516 c.p.                                    | Non ravvisabile   | /  | /                | /   | /  | /               |
| 21. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci art. 517 c.p.  | Non ravvisabile   | /  | /                | /   | /  | /               |
| 22. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale art. 517 ter c.p. | Non ravvisabile   | /  | /                | /   | /  | /               |

## Gruppi di reati :

D1 – Reati di: falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, contro l'industria e il commercio Artt. 25 bis D.Lgs. 231/01

Rif. Parte generale : CAPITOLO 4

## Processo :

4.4 – Gestione Gare d'appalto e commesse

4.5 – Progettazione Gare d'appalto e Commesse

Protocolli di organizzazione, gestione e controllo:

Codice Etico

Statuto

Q.P. 8.4 "Gestione Fornitori"

| Fattispecie di Reato  | Azioni illecite (o critiche) | Potenziale interesse o vantaggio | Sanzione | Chi può commetterlo | Protocollo di organizzazione prevenzione e controllo | Rischio Residuo |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------|---------------------|--|-----------------|
| 23. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari art. 517 quater c.p. | Non ravvisabile              | /                                | /        | /                   | /  | /               |

####

## Processo 4.4 – Gestione Gare d'appalto e Commesse

Rif. sist. qualità QP 8.2 "Gare d'appalto e commesse"

e

## Processo 4.5 – Progettazione Gare d'appalto e Commesse

Rif. sist. qualità QP 8.3 "Progettazione"

## Gruppi di reati :

A - reati contro la P.A. Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01

B- delitti informatici Art. 24bis D.Lgs. 231/01

Rif. Parte generale : CAPITOLO 4

## Processo :

4.4 – Gestione Gare d'appalto e commesse

4.5 – Progettazione Gare d'appalto e Commesse

Protocolli di organizzazione, gestione e controllo:

Codice Etico

Statuto

Regolamento Aziendale

DPS gestione dati sensibili (D.lgs. 196/2003 - D. Lgs. 101/2018 - Regolamento UE 2016/679)

QP 8.2 "Gare d'appalto e commesse"

QP 8.3 "Progettazione"

| Fattispecie di Reato                  | Azioni illecite (o critiche)  | Potenziale interesse o vantaggio  | Sanzione Pecuniaria   | Chi può commetterlo  | Protocollo di organizzazione prevenzione e controllo   | Rischio Residuo |
|---------------------------------------|---|---|---|--|--|-----------------|
| 1. Truffa art. 640 comma II n. 1 c.p. | inducendo taluno in errore con artifici o raggiri per: procurarsi per sé o per altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare  | redazione e produzione di falsa documentazione alla PA attestante l'esistenza di condizioni essenziali per: partecipare a gare, ottenere licenze, autorizzazioni e, più in generale, per entrare legittimamente in contatto economico ed amministrativo con la sfera pubblica ai fini dell'aggiudicazione di gare d'appalto | <b>Fino a 500 quote</b> se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico/ <b>da 200 a 600 quote</b> se il consorzio ha conseguito un profitto di rilevante entità ovvero se dal fatto reato sia derivato un danno di particolare gravità | Amministratori/direnti e addetti dell'Ufficio Appalti-Legale | Codice Etico<br>Statuto<br>QP 8.2<br>"Gare d'appalto e commesse"<br>QP 8.3<br>"Progettazione"              | Basso           |
| 2. frode informatica art. 640 ter     | Procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno ovvero a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare mediante:<br>1. alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico o: | redazione e produzione di falsa documentazione alla PA attestante l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare a gare, ottenere licenze, autorizzazioni e, più in generale, per entrare legittimamente in contatto  | <b>Fino a 500 quote</b> se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico / <b>da 200 a 600 quote</b> se il consorzio ha conseguito un  | amministratori/direnti e addetti Ufficio Appalti - Legale    | Codice Etico<br>Statuto<br>DPS protocollo gestione dati sensibili<br>QP 8.2<br>"Gare d'appalto e commesse" | Basso           |

## Gruppi di reati :

A - reati contro la P.A. Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01

B- delitti informatici Art. 24bis D.Lgs. 231/01

Rif. Parte generale : CAPITOLO 4

## Processo :

4.4 – Gestione Gare d'appalto e commesse

4.5 – Progettazione Gare d'appalto e Commesse

Protocolli di organizzazione, gestione e controllo:

Codice Etico

Statuto

Regolamento Aziendale

DPS gestione dati sensibili (D.lgs. 196/2003 - D. Lgs. 101/2018 - Regolamento UE 2016/679)

QP 8.2 "Gare d'appalto e commesse"

QP 8.3 "Progettazione"

| Fattispecie di Reato         | Azioni illecite (o critiche)   | Potenziale interesse o vantaggio   | Sanzione Pecuniaria   | Chi può commetterlo  | Protocollo di organizzazione prevenzione e controllo   | Rischio Residuo |
|------------------------------|--|--|---|--|--|-----------------|
|                              | 2.intervento senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti<br>ovvero<br>3. le stesse azioni di cui ai punti sub 1 e 2 commesse con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. | economico ed amministrativo con la sfera pubblica ai fini dell'aggiudicazione di gare d'appalto  | profitto di rilevante entità ovvero se dal fatto reato sia derivato un danno di particolare gravità |  | QP 8.3<br>"Progettazione"  |                 |
| 3. Concussione Art. 317 c.p. | Quando il P.U. costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro o altra utilità abusando della sua qualità o dei suoi poteri  | In occasione dei sopralluoghi pre e post gara d'appalto e, successivamente in caso di aggiudicazione in occasione delle verifiche sul servizio, in entrambe le ipotesi rispettivamente al fine dell'ottenimento:<br>1. della aggiudicazione di gare d'appalto<br>2. del mantenimento degli appalti | da 300 a 800 quote  | Amministratori/dirigenti e addetti Ufficio Appalti - Legale o RDS in concorso con pubblici ufficiali | Codice Etico<br>Statuto<br>Regime delle procure e delle deleghe (Allegato A)<br>QP 8.2<br>"Gare d'appalto e commesse"<br>QP 8.3<br>"Progettazione" | Basso           |

## Gruppi di reati :

A - reati contro la P.A. Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01

B- delitti informatici Art. 24bis D.Lgs. 231/01

Rif. Parte generale : CAPITOLO 4

## Processo :

4.4 – Gestione Gare d'appalto e commesse

4.5 – Progettazione Gare d'appalto e Commesse

Protocolli di organizzazione, gestione e controllo:

Codice Etico

Statuto

Regolamento Aziendale

DPS gestione dati sensibili (D.lgs. 196/2003 - D. Lgs. 101/2018 - Regolamento UE 2016/679)

QP 8.2 "Gare d'appalto e commesse"

QP 8.3 "Progettazione"

| Fattispecie di Reato  | Azioni illecite (o critiche)   | Potenziale interesse o vantaggio   | Sanzione Pecuniaria   | Chi può commetterlo  | Protocollo di organizzazione prevenzione e controllo   | Rischio Residuo |
|---|--|--|---|--|--|-----------------|
|   |  | acquisiti  |   |  | Codice Etico   |                 |
| 4. <a href="#">corruzione per l'esercizio della funzione art. 318 c.p.</a>            | Quando il P.U. riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri   | In occasione dei sopralluoghi pre e post gara d'appalto e, successivamente in caso di aggiudicazione in occasione delle verifiche sul servizio, in entrambe le ipotesi rispettivamente al fine dell'ottenimento:<br>1. della aggiudicazione di gare d'appalto<br>2. del mantenimento degli appalti acquisiti | Fino a 200 quote  | Amministratori/direnti addetti Ufficio Appalti - Legale o RDS in concorso con pubblici ufficiali   | Codice Etico<br>Statuto<br>Regime delle procure e delle deleghe (Allegato A)<br>QP 8.2 "Gare d'appalto e commesse"<br>QP 8.3 "Progettazione"<br>Codice Etico | Basso           |
| 5. <a href="#">corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 c.p.</a> | Quando il P.U. riceve per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver | In occasione dei sopralluoghi pre e post gara d'appalto e successivamente in caso di aggiudicazione in occasione delle verifiche sul servizio, in entrambe le ipotesi  | Se aggravato ex art. 319 bis con profitto di rilevante entità per il consorzio da 300 a 800 quote | Amministratori/direnti e addetti Ufficio Appalti - Legale o RDS in concorso con pubblici ufficiali | Codice Etico<br>Statuto<br>Regime delle procure e delle deleghe (Allegato A)   | Basso           |

## Gruppi di reati :

A - reati contro la P.A. Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01

B- delitti informatici Art. 24bis D.Lgs. 231/01

Rif. Parte generale : CAPITOLO 4

## Processo :

4.4 – Gestione Gare d'appalto e commesse

4.5 – Progettazione Gare d'appalto e Commesse

Protocolli di organizzazione, gestione e controllo:

Codice Etico

Statuto

Regolamento Aziendale

DPS gestione dati sensibili (D.lgs. 196/2003 - D. Lgs. 101/2018 - Regolamento UE 2016/679)

QP 8.2 "Gare d'appalto e commesse"

QP 8.3 "Progettazione"

| Fattispecie di Reato   | Azioni illecite (o critiche)   | Potenziale interesse o vantaggio   | Sanzione Pecuniaria | Chi può commetterlo   | Protocollo di organizzazione prevenzione e controllo  | Rischio Residuo |
|--|--|--|---------------------|---|---|-----------------|
|  | compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio  | rispettivamente al fine dell'ottenimento:<br>1. della aggiudicazione di gare d'appalto<br>2. del mantenimento degli appalti acquisiti  |                     |   | QP 8.2<br>"Gare d'appalto e commesse"<br>QP 8.3<br>"Progettazione"<br>Codice Etico            |                 |
| 6. corruzione in atti giudiziari art. 319 ter c.p.;                    | corruzione per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo   | Conseguimento di sentenze positive per i ricorsi amministrativi al TAR / Consiglio di Stato al fine della:<br>1. Aggiudicazione di gare d'appalto<br>2. mantenimento degli appalti acquisiti Stato | Da 200 a 600 quote  | Amministratori/direnti e addetti Ufficio Appalti - Legale in concorso con pubblici ufficiali                              | Codice Etico<br>Statuto<br>QP 8.2<br>"Gare d'appalto e commesse"<br>QP 8.3<br>"Progettazione" | Basso           |
| 7. Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319 quater c.p. | Abuso della sua qualità o dei suoi poteri per indurre taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità | In occasione dei sopralluoghi pre e post gara d'appalto e, successivamente in caso di aggiudicazione in occasione delle verifiche sul servizio, in entrambe le ipotesi rispettivamente al fine     | da 300 a 800 quote  | Pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio in concorso con Amministratori/direnti e addetti Ufficio Appalti - | Codice Etico<br>Statuto<br>Regime delle procure e delle deleghe (Allegato A)<br>QP 8.2        | Basso           |

## Gruppi di reati :

A - reati contro la P.A. Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01

B- delitti informatici Art. 24bis D.Lgs. 231/01

Rif. Parte generale : CAPITOLO 4

## Processo :

4.4 – Gestione Gare d'appalto e commesse

4.5 – Progettazione Gare d'appalto e Commesse

Protocolli di organizzazione, gestione e controllo:

Codice Etico

Statuto

Regolamento Aziendale

DPS gestione dati sensibili (D.lgs. 196/2003 - D. Lgs. 101/2018 - Regolamento UE 2016/679)

QP 8.2 "Gare d'appalto e commesse"

QP 8.3 "Progettazione"

| Fattispecie di Reato  | Azioni illecite (o critiche)   | Potenziale interesse o vantaggio   | Sanzione Pecuniaria                                | Chi può commetterlo   | Protocollo di organizzazione prevenzione e controllo   | Rischio Residuo |
|---|--|--|--|---|--|-----------------|
|   |  | dell'ottenimento:<br>1. della aggiudicazione di gare d'appalto<br>2. del mantenimento degli appalti acquisiti  |  | Legale o RDS  | "Gare d'appalto e commesse"<br>QP 8.3<br>"Progettazione"<br>Codice Etico   |                 |
| 8. corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 320 c.p. | Stessi comportamenti descritti agli artt. 318 e 319 c.p. con incaricati di pubblico servizio in luogo del pubblico ufficiale   | In occasione dei sopralluoghi pre e post gara d'appalto e, successivamente in caso di aggiudicazione in occasione delle verifiche sul servizio, in entrambe le ipotesi rispettivamente al fine dell'ottenimento:<br>1. della aggiudicazione di gare d'appalto<br>2. del mantenimento degli appalti acquisiti | Da 200 a 600 quote                                 | Amministratori/dirigenti e addetti Ufficio Appalti - Legale o RDS in concorso con incaricati di pubblico servizio | Codice Etico<br>Statuto<br>Regime delle procure e delle deleghe (Allegato A)<br>QP 8.2<br>"Gare d'appalto e commesse"<br>QP 8.3<br>"Progettazione"<br>Codice Etico | Basso           |
| 9. istigazione alla corruzione art. 322 c.p.                              | offrire o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per: | In occasione dei sopralluoghi pre e post gara d'appalto e, successivamente in caso di aggiudicazione in occasione  | Fino a 200 quote e se aggravato da 300 a 600 quote | Chiunque: amministratori/dirigenti, addetti Ufficio Appalti - Legale o  | Codice Etico<br>Statuto<br>Regime delle procure e delle  | Basso           |

## Gruppi di reati :

A - reati contro la P.A. Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01

B- delitti informatici Art. 24bis D.Lgs. 231/01

Rif. Parte generale : CAPITOLO 4

## Processo :

4.4 – Gestione Gare d'appalto e commesse

4.5 – Progettazione Gare d'appalto e Commesse

Protocolli di organizzazione, gestione e controllo:

Codice Etico

Statuto

Regolamento Aziendale

DPS gestione dati sensibili (D.lgs. 196/2003 - D. Lgs. 101/2018 - Regolamento UE 2016/679)

QP 8.2 "Gare d'appalto e commesse"

QP 8.3 "Progettazione"

| Fattispecie di Reato                    | Azioni illecite (o critiche)   | Potenziale interesse o vantaggio   | Sanzione Pecuniaria | Chi può commetterlo   | Protocollo di organizzazione prevenzione e controllo   | Rischio Residuo |
|---|--|--|---------------------|---|--|-----------------|
|   | 1. l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;<br>2. omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri;<br>anche nei casi in cui:<br>1.1vi sia sollecito da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a promettergli o a dargli denaro per l'esercizio delle proprie funzioni o poteri<br>2.2sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 | delle verifiche sul servizio, in entrambe le ipotesi rispettivamente al fine dell'ottenimento:<br>1. della aggiudicazione di gare d'appalto<br>2. del mantenimento degli appalti acquisiti |                     | RDS in concorso con incaricati di pubblico servizio   | deleghe (Allegato A)<br>QP 8.2<br>"Gare d'appalto e commesse"<br>QP 8.3<br>"Progettazione"<br>Codice Etico |                 |
| 10. circostanze aggravanti 319 bis c.p. | se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi  | In occasione della partecipazione alla gare d'appalto per la sua aggiudicazione  | Da 300 a 800 quote  | Chiunque:<br>Amministratori/direnti<br>Amministratori / dirigenti e addetti<br>Ufficio Appalti - Legale o RDS o | Regime delle procure e delle deleghe (Allegato A)<br>QP 8.2<br>"Gare d'appalto e commesse"                 | Basso           |

## Gruppi di reati :

A - reati contro la P.A. Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01

B- delitti informatici Art. 24bis D.Lgs. 231/01

Rif. Parte generale : CAPITOLO 4

## Processo :

4.4 – Gestione Gare d'appalto e commesse

4.5 – Progettazione Gare d'appalto e Commesse

Protocolli di organizzazione, gestione e controllo:

Codice Etico

Statuto

Regolamento Aziendale

DPS gestione dati sensibili (D.lgs. 196/2003 - D. Lgs. 101/2018 - Regolamento UE 2016/679)

QP 8.2 "Gare d'appalto e commesse"

QP 8.3 "Progettazione"

| Fattispecie di Reato  | Azioni illecite (o critiche)  | Potenziale interesse o vantaggio | Sanzione Pecuniaria | Chi può commetterlo                                 | Protocollo di organizzazione prevenzione e controllo | Rischio Residuo |
|---|---|----------------------------------|---------------------|---|--|-----------------|
|   |   |                                  |                     | RDS in concorso con incaricati di pubblico servizio | QP 8.3 "Progettazione" Codice Etico                  |                 |
| 11. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri 322 bis c.p. | Estensione delle disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma:<br>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;<br>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;<br>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;<br>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;<br>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.<br>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei | Non ravvisabile                  | /                   | /   | /  | /               |

## Gruppi di reati :

A – reati contro la P.A. Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01

B- delitti informatici Art. 24bis D.Lgs. 231/01

Rif. Parte generale : CAPITOLO 4

## Processo :

4.4 – Gestione Gare d'appalto e commesse

4.5 – Progettazione Gare d'appalto e Commesse

Protocolli di organizzazione, gestione e controllo:

Codice Etico

Statuto

Regolamento Aziendale

DPS gestione dati sensibili (D.lgs. 196/2003 - D. Lgs. 101/2018 - Regolamento UE 2016/679)

QP 8.2 "Gare d'appalto e commesse"

QP 8.3 "Progettazione"

| Fattispecie di Reato   | Azioni illecite (o critiche)  | Potenziale interesse o vantaggio   | Sanzione Pecuniaria                           | Chi può commetterlo  | Protocollo di organizzazione prevenzione e controllo | Rischio Residuo |
|--|---|--|---|--|--|-----------------|
|  | funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale  |  |   |  |  |                 |
| 12. pene per il corruttore art. 321 c.p.;  | Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità | Vedi artt. 318, 319, 319bis, 319ter, 320 c.p.  | Vedi artt. 318, 319, 319bis, 319ter, 320 c.p. | Vedi artt. 318, 319, 319bis, 319ter, 320 c.p.  | Vedi artt. 318, 319, 319bis, 319ter, 320 c.p.        | Basso           |
| 13. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria art. 377 bis c.p. | Indurre, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non renderle o a rendere dichiarazioni mendaci, quando questa ha la facoltà di non rispondere                      | Conseguimento di sentenze positive per i ricorsi amministrativi al TAR / Consiglio di Stato al fine della:<br>1. Aggiudicazione di gare d'appalto<br>2. mantenimento degli appalti acquisiti Stato | Fino a 500 quote                              | amministratori/dirigenti e Amministratori/direnti e addetti Ufficio Appalti - Legale o RDS | Codice Etico<br>Statuto                              | Basso           |

## Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Art. 25 septies D.Lgs. 231/2001

### Gruppi di reati:

H – – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro Art. 25 septies D. Lgs. 231/01

Rif. Parte generale : CAPITOLO 4

**Processo: tutti**

**Protocolli di organizzazione, gestione e controllo:**

**Codice Etico**

**Statuto**

**Regolamento Aziendale**

**DVR Documento di Valutazione dei Rischi (D. Lgs. 81/2008)**

| Fattispecie di Reato                    | Azioni illecite (o critiche)   | Potenziale interesse o vantaggio | Sanzione Pecuniaria  | Chi può commetterlo  | Protocollo di organizzazione prevenzione e controllo    | Rischio Residuo |
|---|--|----------------------------------|--|--|---|-----------------|
| Omicidio colposo art. 589 c.p.          | Inosservanza del DVR e della normativa specifica sulla prevenzione igiene e sicurezza sul lavoro | Risparmio economico              | <b>Fino a 1000 quote</b><br>se commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla L123/2007<br>altrimenti:<br><b>da 250 a 500 quote</b> | Amministratori, dirigenti, RSPP, RLS, Preposti, Lavoratori | Codice Etico<br>Statuto<br>Regolamento aziendale<br>DVR | Basso           |
| Lesioni personali colpose art. 590 c.p. | Inosservanza del DVR e della normativa specifica sulla prevenzione igiene e sicurezza sul lavoro | Risparmio economico              | <b>Fino a 250 quote</b>  | Amministratori, dirigenti, RSPP, RLS, Preposti, Lavoratori | Codice Etico<br>Statuto<br>Regolamento aziendale<br>DVR | Basso           |

####

## 5.4 PROTOCOLLI DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

I protocolli di gestione e controllo sono costituiti da una serie di regole cui dovranno ispirarsi le singole funzioni aziendali dell'ente al fine di evitare che si vengano a verificare gli estremi di rilevanza penale insiti nelle stesse attività aziendali, nelle aree di rischio sopra individuate.

### PROTOCOLLO QP 0.0.1 – Gestione Amministrazione e Controllo

#### procedura QP 0.0.1

gestione processo Contabile – Civile Rif. processo 4.1  
gestione processo Fiscale – Tributario Rif. processo 4.1 bis  
gestione processo di verifica dei requisiti mutualistici Rif. processo 4.1 ter

Questo protocollo effettua la gestione ed il controllo dei processi aziendali 4.1, 4.1 bis e 4.1 ter relativamente alle aree di rischio reato ivi individuate, così come descritti al capitolo 4 parte generale del presente modello.

Il controllo e la gestione vengono esercitati dal Consorzio Blu Società Cooperativa sociale in forza del combinato disposto degli art. 2 rubricato “*Oggetto del contratto*” e art. 4 rubricato “*Competenze del consorzio-Materie riservate alla decisione delle imprese consorziate*” dell'allegato B al Contratto costitutivo di gruppo cooperativa paritetico ex art. 2545 septies c.c. del 29 dicembre 2016 e ss. mm. ii., così come recepito all'art. 4 rubricato “*Oggetto sociale*” dello Statuto del Consorzio Blu Società Cooperativa sociale approvato in data 15 giugno 2017.

Tale ultimo articolo prevede: “*Per meglio garantire gli scopi suddetti ed in particolare per garantire una effettiva concertazione dell'attività delle cooperative socie, e nell'ottica di una sempre maggior integrazione operativa tra le stesse, il Consorzio, esercita la direzione ed il coordinamento delle attività di impresa delle cooperative socie in modo paritetico ai sensi del combinato disposto dell'art. 2545 septies c.c. ed, in quanto compatibili, degli artt. 2497 e ss. C.c.*” omissis. Per quanto qui non riportato si rinvia agli atti citati.

è stato inserito nella procedura amministrativa QP 5.5.1 e con essa nel sistema intranet aziendale cui si rinvia per l'osservanza di tutte le prescrizioni ivi contenute.

####

---

---

## **PROTOCOLLO QP 7.2 - Processo Risorse Umane**

gestione processo risorse umane Rif. processo 4.2  
procedura QP 7.2 “Risorse umane”

Con il protocollo QP 7.2 “Risorse umane” si effettua la gestione ed il controllo del processo 4.2 relativamente alle aree di rischio reato ivi individuate.

Tali protocolli sono stati inseriti tutti nella procedura amministrativa QP 7.2 “Risorse umane” e con essa nel sistema intranet aziendale cui si rinvia per l'osservanza di tutte le prescrizioni ivi contenute.

**####**

## **PROTOCOLLO QP 8.4 - Gestione Fornitori e Acquisti**

gestione processo gestione fornitori e acquisti Rif. processo 4.3

procedura QP 8.4

In questo protocollo si effettua la gestione ed il controllo del processo 4.3 relativamente alle aree di rischio ivi indicate.

É stato inserito nella procedura amministrativa QP 8.4 e con essa nel sistema intranet aziendale cui si rinvia per l'osservanza di tutte le prescrizioni ivi contenute.

**####**

## **PROTOCOLLI QP 8.2 e 8.3 - Progettazione e Gestione Gare d'Appalto e Commesse**

gestione processi 4.4 Rif. QP 7.2 e 4.5 Rif. QP 8.2 e 8.3

procedure QP 8.2 e 8.3

In questo protocollo si effettua la gestione ed il controllo dei processi 4.4 rif. QP 8.2 e 4.5 rif. QP 8.3 relativamente alle aree di rischio reato ivi indicate.

É stato quindi inserito sia nella procedura amministrativa QP 8.2 sia nella procedura amministrativa QP 8.3 e con entrambe nel sistema intranet aziendale cui si rinvia per l'osservanza di tutte le prescrizioni ivi contenute.

**####**

## GESTIONE DELLE NORME

### SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO


**Obiettivo:**

- **evitare infortuni sul lavoro.**

**SISTEMA DI GESTIONE:**

**questo è garantito** dagli standard tecnico-strutturali di legge ai fini della gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, cui esplicitamente si rinvia.

Tale sistema attraverso le verifiche effettuate dall'Organo di Vigilanza in diretta collaborazione con il datore di lavoro, delegato per la sicurezza, l'RSPP, i preposti nonché gli RLS, garantisce il controllo sull'avvenuta applicazione delle modalità operative in adempimento di tutti gli obblighi giuridici di cui all'art. 30 D.Lgs. 81/2008, con l'adozione del Sistema di Gestione Integrato presente nella intranet aziendale e dell'applicazione del seguente Organigramma della Sicurezza.



Il sistema suddetto assicura l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici richiamati dal citato art. 30 attraverso l'applicazione di quanto previsto nei seguenti atti e/o documenti a cui il presente Modello 231 "Protectline" espressamente rinvia, esplicando brevemente qui di seguito nello stesso ordine del citato articolo 30 la loro utilizzazione per garantire:

- a) *il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici* – attraverso l'applicazione del Manuale della Sicurezza adottato dall'azienda per la gestione di tutti i suoi servizi;
- b) *le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti* – attraverso l'emissione e l'aggiornamento nel tempo del Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. DVR), specifico per l'azienda, nonché del conseguente piano di miglioramento in cui confluiscono tutte le azioni correttive e/o di miglioramento relative alla sicurezza;
- c) *le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza* – attraverso la combinata applicazione delle procedure contenute nei seguenti documenti: Manuale Sicurezza, Piani di Emergenza specifici per ogni tipo di attività, Documento per la Valutazione dei Rischi Interferenziali (c.d. DUVRI). L'azienda effettua almeno annualmente una riunione periodica con tutti i componenti previsti dalla legislazione vigente (Datore di lavoro, delegato per la sicurezza, RSPP, Medico Competente, RLS);
- d) *le attività di sorveglianza sanitaria* – attraverso la Procedura di cui al Manuale della Sicurezza, nella quale si descrive come viene garantito il rispetto delle scadenze previste dal Protocollo Sanitario emesso dal Medico Competente, il tutto ai sensi di legge;
- e) *le attività di informazione e formazione dei lavoratori* - attraverso la Procedura di cui al Manuale della Sicurezza, nella quale si descrive come viene erogata la formazione ed informazione dei lavoratori in adempimento dell'art. 37 D.Lgs. 81/2008 ed accordo Stato – Regioni del 2011;
- f) *le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori* – attraverso l'impiego dei Preposti individuati e formati ai sensi delle lettere che precedono sempre in applicazione di quanto prescritto nelle procedure di cui al Manuale della Sicurezza;
- g) *alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge* – attraverso l'applicazione della procedura dedicata;
- h) *alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate* – attraverso l'esecuzione di periodici audit su tutti i servizi aziendali, pianificate annualmente attraverso il Programma degli Audit. Gli audit vengono eseguiti da RSPP, Enti di Certificazione, consulenti esterni nonché dall'Organismo di Vigilanza nei casi in cui ritiene di effettuare approfondimenti sulla base della verifica che può espletare sugli stessi audit eseguiti dagli altri soggetti sopra indicati e sui documenti e/o atti del sistema sicurezza descritto alle lettere da a) a g) che precedono.

2. *Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1* – attraverso il recepimento nel presente Modello 231 "Protectline" degli strumenti di registrazione indicati

e riepilogati nel Manuale della Sicurezza che qui si abbia come integralmente trascritto e riportato ed a cui si rinvia anche per quel che concerne i servizi presso domicilio utenti e/o strutture a gestione mista.

Pertanto per quanto sin qui è stato esposto e per quanto previsto nel sistema disciplinare di cui al presente Modello 231 "Protectline" si ritiene verificato il comma 3 dell'art 30 D.Lgs. 81/2008 per il quale: " 3. *Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

4. Il presente modello organizzativo prevedere un sistema di controllo sulla sua attuazione e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate per il tramite dell'Organismo di Vigilanza. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo sono adottati, anche su impulso dell'OdV, quando sono scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

####

## 5.5 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

**le violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo denominato "PROTECTLINE" e del relativo Codice Etico, rilevanti nell'ambito del sistema disciplinare di cui al D.Lgs. 231/01**

ai fini del presente Sistema Disciplinare costituiscono violazione del Modello "PROTECTLINE" e del relativo Codice Etico tutte le condotte commissive od omissive (dolose e colpose) idonee a pregiudicare l'efficacia del modello medesimo quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Allo stesso modo è soggetta al presente sistema disciplinare ogni informativa impropria, sia in termini di contenuto che di forma che dovesse integrare gli estremi della calunnia o della diffamazione ovvero, anche fuori da tali casi di rilevanza penale, qualsiasi informativa impropria che cagioni un danno ingiusto, potrà essere passibile delle sanzioni disciplinari di seguito previste.

Nello specifico costituiscono illecito disciplinare:

- a) La violazione dei principi e delle norme comportamentali contenute nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo "PROTECTLINE";
- b) la violazione delle procedure e dei protocolli formalizzati nel Modello di organizzazione, gestione e controllo;

- c) la mancata, incompleta o non veritiera documentazione e rendicontazione delle attività svolte in ciascuno dei processi sensibili, come prescritto nelle procedure di cui al Modello “PROTECTLINE”;
- d) la violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
- e) l’ostacolo ai controlli, l’impedimento ingiustificato all’accesso alle informazioni e alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure di cui ai protocolli del Modello “PROTECTLINE”, ovvero altre condotte idonee a violare o eludere i sistemi di controllo previsti nel Modello stesso;
- f) l’omissione o la violazione di qualsiasi prescrizione del Modello “PROTECTLINE” finalizzata a garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
- g) ogni violazione da parte di lavoratori subordinati dell’Il consorzio delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c., dal CCNL Cooperative sociali, dal Regolamento interno dell’Il consorzio e dai contratti individuali, nonché ogni condotta integrante violazione delle disposizioni disciplinari vigenti presso Il consorzio e previste agli artt. 42 CCNL Cooperative sociali e 40 Regolamento interno.

## **RUOLO DELL’ORGANO DI VIGILANZA NELL’AMBITO DEL SISTEMA DISCIPLINARE**

L’Organismo di Vigilanza, sulla base degli articoli 1 e ss capitolo 3 paragrafo 3.6 del Modello “PROTECTLINE” nonché degli articoli del proprio Statuto e regolamento, deve segnalare all’organo dirigente o agli amministratori dell’Il consorzio o a persona da costoro delegata comportamenti in contrasto con le regole di condotta stabilite nel Modello stesso e nel relativo Codice Etico e, comunque, rilevanti dal punto di vista disciplinare chiedendo di provvedere all’applicazione delle sanzioni.

L’organo dirigente, gli amministratori dell’Il consorzio ovvero la persona da costoro delegata all’esecuzione degli atti propri dell’esercizio del potere disciplinare provvederanno a comunicare senza ritardo all’Organismo di Vigilanza i comportamenti disciplinarmente rilevanti e ritenuti tali da esporre Il consorzio al rischio di procedimento penale ex D.Lgs. 231/01.

L’Organismo di Vigilanza, inoltre, potrà essere consultato dagli stessi soggetti sopra specificati ai fini dell’individuazione degli specifici inadempimenti alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, direttamente riferibili alle funzioni ricoperte dai soggetti apicali dell’Il consorzio ovvero muniti di delega di funzioni.

## **SANZIONI**

### **Amministratori e sindaci.**

In caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Codice Etico o del Modello da parte degli Amministratori o dei Sindaci dell’Il consorzio, l’Organismo di Vigilanza, in applicazione degli articoli 1 e ss capitolo 3 paragrafo 3.6 del Modello “PROTECTLINE” nonché degli articoli del proprio Statuto e regolamento, informa tempestivamente il Consiglio d’Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali adotteranno le determinazioni

del caso che, a seconda della gravità della violazione, potranno consistere nella sospensione dalla carica per un periodo compreso fra un mese e sei mesi o nella revoca della carica.

## **Dirigenti Apicali e Dirigenti con delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/08 e Lavoratori con qualifica contrattuale dirigenziale.**

Per quanto riguarda le violazioni delle regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello "PROTECTLINE" e nel Codice Etico commesse dai dirigenti, tenuto conto dello speciale rapporto fiduciario che lega tali figure al datore di lavoro, pur ribadendo che le stesse devono essere previamente contestate a norma dell'art. 7 L. n.300/70, per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio si rinvia alle norme in tema di licenziamento previste dal CCNL applicabile così come integrate dalla giurisprudenza maggioritaria sul punto.

## **Lavoratori autonomi-liberi professionisti-lavoratori a progetto-lavoratori autonomi occasionali- lavoratori occasionali-compresi i soci lavoratori autonomi.**

Per queste categorie si fa rinvio alla contrattazione individuale che recepisce i principi del Codice Etico e del presente Modello adottato dall'azienda.

## **Dipendenti (operai, impiegati, quadri).**

Ai dipendenti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale che violino le prescrizioni del Codice Etico e del Modello, ferma la preventiva contestazione e la procedura di cui all'art.7 della L. n. 300/1970 e agli artt. 42 Cooperative sociali e 40 Regolamento interno, sono irrogabili le sanzioni previste dal CCNL Cooperative sociali e dal regolamento interno dell'consorzio nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità della sanzione rispetto alla gravità dell'infrazione.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati se non previa contestazione scritta e prima che siano trascorsi 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare le proprie difese.

In particolare, la violazione potrà dare luogo all'adozione, sempre nel rispetto del principio della proporzionalità tra infrazioni e sanzioni, dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'consorzio:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
- licenziamento.

La tipologia e l'entità di ciascuna sanzione sono determinate in base ai seguenti criteri:

- 1) grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento dannoso;
- 2) rilevanza degli obblighi violati;
- 3) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal lavoratore;
- 4) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi, ovvero di disservizio determinatosi;

- 5) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore anche nei confronti dell'utente, di precedenti sanzioni disciplinari anche di tipo diverso;
- 6) recidiva nella medesima condotta già sanzionata disciplinarmente;
- 7) inidoneità motivata segnalata dal Committente, dai referenti o dai superiori.

## Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari

### A) Rimprovero verbale

Nel caso di infrazioni di lieve entità al lavoratore potrà essere applicato il rimprovero verbale.

### B) Rimprovero scritto

È un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Il lavoratore cui sono stati applicati tre rimproveri scritti non caduti in prescrizione, se ulteriormente recidivo, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a un giorno.

### C) Multa

Vi si incorre per:

1. inosservanza dell'orario di lavoro e inosservanza delle norme dettate per la registrazione delle presenze;
2. assenza non giustificata non superiore a un giorno;
3. inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o esclusione;
4. irregolarità di servizio, abusi, offese ai compagni di lavoro e in genere al personale nel cui ambiente si trova a operare, disattenzioni, negligenza e/o soverchia lentezza nello svolgimento dei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno;
5. mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico; mancata reperibilità al cellulare nei servizi in cui era stata concordata la reperibilità tramite tale mezzo;
6. inosservanza delle disposizioni di servizio e delle disposizioni in materia di assenze e ritardi;
7. Eccezione fatta per il punto 5 la recidiva per due volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'consorzio di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a un massimo di 4 giorni.

### D) Sospensione

Vi si incorre per:

inosservanza ripetuta per oltre tre volte dell'orario di lavoro;

assenza arbitraria di durata superiore a un giorno e non superiore a 3;

inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;

presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti; farsi trovare addormentato;  
abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, salvo quanto previsto dal punto 3 della successiva lettera E) ai fini del licenziamento;  
insubordinazione verso i superiori;  
irregolarità volontaria nelle formalità per il controllo delle presenze quando non costituisca recidiva;  
assunzione di un contegno scorretto e offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, i colleghi;  
compimento di atti, abusi o molestie anche di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona;  
rifiuto a eseguire incarichi e/o mansioni impartite;  
svolgimento durante la malattia o l'infortunio di attività tali da ritardare il recupero psico-fisico;  
alterchi con ricorso a vie di fatto nell'ambiente di lavoro, anche con utenti o terzi;  
manifestazioni ingiuriose verso il consorzio.  
La recidiva in provvedimenti di sospensione non prescritti può fare incorrere il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo (licenziamento del lavoratore).

## E) Licenziamento

Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:

1. assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; o protratta irreperibilità conseguente a episodi di malattia o a provvedimenti disciplinari;
2. assenze ingiustificate, ripetute tre volte in un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie;
3. abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implicino pregiudizio all'incolumità delle persone, dell'utenza o alla sicurezza degli ambienti affidati;
4. inosservanza delle norme mediche per malattia e infortunio;
5. reiterata assenza (per tre volte) alle visite di controllo della malattia o dell'infortunio nelle fasce orarie di reperibilità;
6. grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;
7. danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata;
8. litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
9. appropriazione o furto nell'consorzio o negli ambienti a questa affidati di beni a chiunque appartenenti;
10. esecuzione di attività per proprio conto o di terzi durante l'orario di lavoro;
11. contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente l'assunzione;
12. contraffazione o irregolare dolosa compilazione o timbratura della scheda di controllo della presenza al lavoro;
13. rifiuto al trasferimento disposto per ragioni organizzative, tecnico-produttive;
14. azioni in grave contrasto con i principi dell'consorzio;
15. violazione del dovere di fedeltà e/o svolgimento di attività in concorrenza con il consorzio o contraria agli interessi sociali o che, in qualunque modo, arrechi grave danno

all'consorzio, nonché il mancato rispetto dei fondamentali doveri comportamentali richiesti al lavoratore;

16. gravi comportamenti lesivi della dignità della persona;

17. inidoneità segnalata dall'Ente appaltante motivata da inadempimenti del lavoratore di particolare gravità;

18. rifiuto alla partecipazione ai corsi prescritti dal D. Lgs. n. 81/2008;

19. rifiuto alla partecipazione ai corsi prescritti per la qualificazione professionale anche quando non imposta dall'ente committente

Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore del lavoratore del trattamento di fine rapporto.

L'elencazione di cui alle lettere A, B, C, D, E è esemplificativa e non tassativa e non esclude l'applicabilità della sanzione per comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle ipotesi previste nelle stesse lettere. Il Consiglio di Amministrazione potrà integrare l'elencazione delle fattispecie rilevanti disciplinarmente nel rispetto del principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione.

Nell'ipotesi di infrazione particolarmente grave, di cui ai punti sopra citati, il Consiglio di Amministrazione, o persona delegata, potrà procedere alla sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore per tutta la durata del procedimento disciplinare, onde procedere ai necessari accertamenti prima dell'adozione del provvedimento disciplinare. Il Consiglio di Amministrazione o la persona all'uopo delegata comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti disciplinarmente ed esaminerà le eventuali deduzioni difensive del lavoratore.

Il Consiglio di Amministrazione, o la persona all'uopo delegata, non può applicare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito per iscritto e prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento da parte del lavoratore della contestazione disciplinare. Il lavoratore nel corso di detto termine può presentare le sue eventuali contro-deduzioni o giustificazioni, le quali saranno esaminate dall'consorzio. Qualora il lavoratore intenda rassegnare le proprie giustificazioni oralmente, l'audizione dovrà avvenire presso la sede legale dell'consorzio.

Trascorso il predetto termine di 5 giorni, ove il consorzio non abbia ritenuto valide le giustificazioni del Lavoratore o in assenza di giustificazioni, la stessa potrà adottare il provvedimento disciplinare ritenuto più opportuno dandone motivata comunicazione all'interessato.

Qualora il provvedimento non venga comunicato entro i dieci giorni successivi a quello della presentazione delle giustificazioni, le stesse si riterranno accolte.

La contestazione disciplinare e l'eventuale sanzione inviata a mezzo di raccomandata non recapitata al destinatario per sua assenza si presume da questo conosciuta dal momento del rilascio dell'avviso di giacenza.

In caso di espressa richiesta motivata e formulata per iscritto da parte del lavoratore il consorzio potrà sospendere il termine di difesa riconosciuto al lavoratore per presentare le sue giustificazioni ex artt. 7 St. Lav. e 42 CCNL Coop. Sociale, nonché il termine di 10 giorni dal ricevimento delle giustificazioni prescritto dal CCNL all'art. 42 per l'irrogazione della sanzione disciplinare. Tali eventuali condotte dell'consorzio non potranno in nessun caso essere intese come rinuncia al procedimento disciplinare o come accettazione delle giustificazioni del lavoratore.

La malattia, l'infortunio e le ferie possono posticipare al loro esaurimento l'avvio o la conclusione del procedimento disciplinare.

Resta inteso che Il consorzio potrà conguagliare con le somme spettanti al lavoratore a titolo di retribuzione, di trattamento di fine rapporto e di rimborso della quota sociale eventuali suoi crediti nei confronti del lavoratore a qualsivoglia titolo, ivi comprese le somme che Il consorzio abbia dovuto corrispondere al Cliente a titolo di penale a causa di un comprovato inadempimento posto in essere dal lavoratore stesso.

## **SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DI CHI VIOLA LE MISURE DI TUTELA DEL SEGNALANTE**

Qualora si riscontrassero condotte di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti del soggetto/i, dipendenti e/o apicali, che ha/hanno effettuato segnalazioni nei confronti dell'OdV in adempimento degli obblighi di informazione di cui al capitolo 3.6 rubricato "*l'Organismo di Vigilanza*" art. 8, il soggetto e/o i soggetti che le avranno commesse soggiaceranno alle azioni disciplinari di cui ai paragrafi che precedono relativamente alla posizione aziendale ricoperta ed alle relative sanzioni. Alle stesse sanzioni soggiace il soggetto e/o i soggetti segnalanti qualora effettuino con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Per tutto quanto qui non previsto si rinvia alla normativa ed alla contrattazione applicabile.

Restano valide, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, le prerogative ed i poteri già conferiti agli organi sociali del consorzio nei procedimenti disciplinari e nella comminazione delle sanzioni.

**####**

## **5.6 INDICE DEI PROTOCOLLI E DELLE PROCEDURE UTILIZZATE AI FINI DEL PRESENTE MODELLO E AD ESSO ALLEGATI FORMANDONE PARTE INTEGRANTE ED INSCINDIBILE**

1. CODICE ETICO;
2. STATUTO DEL CONSORZIO;
3. C.C.N.L. COOPERATIVE SOCIALI;
4. ALLEGATO A – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SISTEMA DELLE PROCURE E DELLE DELEGHE;
5. QP 0.0.0 PROTOCOLLO SEGNALAZIONI E FLUSSI INFORMATIVI;
6. QP 0.0.1 PROCEDURA AMMINISTRAZIONE;
7. QP 8.2 GARE D'APPALTO E COMMESSE;
8. QP 8.3 PROGETTAZIONE;
9. QP 7.2 RISORSE UMANE;

10. QP 8.4 GESTIONE FORNITORI;
11. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008;
12. DPS - PROTOCOLLO GESTIONE DATI SENSIBILI ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e D. Lgs. 101/2018, Regolamento UE 2016/679;
13. CARTE DEI SERVIZI DI RIFERIMENTO PER OGNI SERVIZIO AZIENDALE IN ESSERE DELLE CONSORZIATE – RINVIO;
14. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI PRESSO I QUALI I DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE CONSORZIATE ESPLETANO LA PROPRIA ATTIVITÀ DI SERVIZIO DI PUBBLICO INTERESSE – RINVIO.